



Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1668

Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

Indice

1. DDL S. 1668 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1668	5
1.3. Trattazione in Commissione	65
1.3.1. Sedute	66
1.3.2. Resoconti sommari	67
1.3.2.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	68
1.3.2.1.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 164(ant.) dell'08/01/2026	69
1.3.2.1.2. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 169(pom.) del 04/02/2026	78
1.4. Trattazione in consultiva	89
1.4.1. Sedute	90
1.4.2. Resoconti sommari	91
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	92
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 419(pom.) del 13/01/2026	93
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	96
1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 513(pom.) del 27/01/2026	97
1.4.2.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 514(ant.) del 28/01/2026	107
1.4.2.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	110
1.4.2.3.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 269(pom.) del 13/01/2026	111
1.4.2.3.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 270(ant.) del 14/01/2026	116
1.5. Trattazione in Assemblea	122
1.5.1. Sedute	123
1.5.2. Resoconti stenografici	124
1.5.2.1. Seduta n. 389 del 10/02/2026	125

1. DDL S. 1668 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1668

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)

Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

Titolo breve: *Ratifica Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO)*

Iter

4 febbraio 2026: concluso l'esame da parte della commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1668

concluso l'esame da parte della commissione

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Antonio Tajani](#) (Governo [Meloni-I](#))

[Di concerto con](#)

Ministro dell'economia e finanze [Giancarlo Giorgetti](#), Ministro delle infrastrutture e trasporti [Matteo Salvini](#), Ministro della difesa [Guido Crosetto](#), Ministro senza portafoglio per la protezione civile e politiche mare [Nello Musumeci](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Include relazione di analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Presentazione

Presentato in data **3 ottobre 2025**; annunciato nella seduta n. 350 del 7 ottobre 2025.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI, ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, LINEE DI NAVIGAZIONE

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Antonella Zedda \(Fdl\)](#) (dato conto della nomina l'8 gennaio 2026).

Relatore di maggioranza Sen. [Antonella Zedda \(Fdl\)](#) nominato nella seduta pom. n. 169 del 4 febbraio 2026.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [3^a Commissione permanente \(Affari esteri e difesa\)](#) in sede referente il 21 ottobre 2025. Annuncio nella seduta n. 356 del 21 ottobre 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1668

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1668

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI) con il **Ministro della difesa** (CROSETTO) e con il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare** (MUSUMECI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2025

Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021.

1.1 Contesto

La Convenzione dell'Organizzazione Marittima Internazionale (*International Maritime Organization IMO*), istituisce l'Organizzazione Marittima Internazionale quale organo delle Nazioni Unite.

La prima versione del testo della Convenzione risale alla costituzione dell'organismo nella forma di Organizzazione Intergovernativa Consultiva della Navigazione Marittima (*Intergovernmental Maritime Consultative Organization IMCO*), Convenzione adottata dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite tenutasi a Ginevra il 6 marzo 1948, ed entrato in vigore il 17 marzo 1958 grazie anche alla ratifica del Governo italiano avvenuta con la legge 22 maggio 1956, n. 909, che ha sancito la partecipazione attiva dell'Italia come Stato membro dell'Organizzazione.

L'IMCO nasce con lo scopo di favorire la cooperazione internazionale nel campo dei traffici marittimi e dal 1982 ha assunto la nuova veste di **Organizzazione Marittima Internazionale (IMO)** avendo le Nazioni Unite ampliato funzioni e missione dell'organismo a ricomprendere le nuove sfide poste in essere dallo sviluppo dei traffici marittimi, non solo in campo commerciale, ma anche in campo industriale, cantieristico ed a protezione dell'ambiente marino, partendo dalla premessa fondamentale della salvaguardia e sicurezza della navigazione marittima.

Negli anni, in conseguenza dell'allargamento della platea delle Nazioni che hanno aderito alla Convenzione internazionale in parola, la struttura del Consiglio IMO è stata ampliata ed i diversi emendamenti al testo della Convenzione hanno condotto all'attuale strutturazione dell'Organizzazione.

L'odierna Organizzazione Marittima Internazionale consta di 176 Stati Membri, 3 Membri associati; 66 organizzazioni intergovernative con *status* di osservatori; 85 organizzazioni internazionali non governative con *status* consultivo, ed è strutturata in:

- **Segretario Generale** assistito da un **Ufficio di Segretariato** ed una **Direzione Generale per le Conferenze**;
- **Assemblea generale** degli Stati membri, che si riunisce con cadenza biennale ed ove contestualmente si tengono le elezioni del Consiglio (mandato biennale);
- **Consiglio esecutivo** che si riunisce in due sessioni ordinarie nel corso di ogni anno - sono previste sessioni straordinarie in correlazione ai lavori assembleari e per eccezionali eventi, normati dalla Convenzione IMO stessa;
- **5 Comitati** principali assistiti da corrispettive **5 Direzioni Generali** per materia;
- **7 Sottocomitati** di derivazione dei 5 Comitati principali.

Il Consiglio dell'Organizzazione consta attualmente di 40 seggi suddivisi in una tematica di categorie per specifiche qualità dei rispettivi Stati membri rappresentanti:

Categoria A, prevista per 10 Stati membri con prevalente interesse nella fornitura di servizi di navigazione marittima a carattere internazionale;
Categoria B, prevista per 10 Stati membri con prevalente interesse nel commercio marittimo internazionale;
Categoria C, prevista per 20 Stati membri con particolari interessi attinenti al trasporto marittimo, o alla navigazione, e la cui elezione in seno al Consiglio garantisca la rappresentanza di tutte le maggiori aree geografiche del mondo.

Il Consiglio esecutivo viene eletto a maggioranza qualificata dei 2/3 degli Stati membri IMO nel corso della sessione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione.

Gli Stati membri del Consiglio contribuiscono economicamente al bilancio finanziario dell'Organizzazione tramite quota annuale, parametrata per categoria consiliare di appartenenza e flotta, con lievi incrementi annuali in relazione alle previsioni di bilancio presentate dal Segretario Generale, così come approvate dal Consiglio ed adottate dall'Assemblea generale.

Il nostro Paese siede stabilmente nella categoria A del Consiglio e contribuisce al funzionamento dell'IMO con una quota annuale che correntemente supera le 400.000 sterline inglesi (per un ammontare di circa 500 mila euro annui) tramite Capitolo di bilancio del MIT n.1891 'Contributi internazionali'.

L'Assemblea dell'IMO ha confermato, per il biennio 2024-2025, la rielezione dell'Italia tra i 10 Stati membri appartenenti alla categoria A, insieme a Giappone, Grecia, Cina, Norvegia, Panama, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti.

1.2 Contenuti e finalità

Il provvedimento emendativo in esame è stato adottato dagli Stati membri dell'Organizzazione nel corso della 32^a sessione dei lavori dell'Assemblea Generale IMO, svoltasi nel dicembre 2021 nel quartier generale di Londra. Il provvedimento, adottato l'8 dicembre 2021 con Risoluzione assembleare, ha apportato ulteriori emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione che incidono sull'ampliamento dei seggi previsti nelle tre categorie del Consiglio IMO.

Specificatamente, a seguito dell'entrata in vigore del testo degli emendamenti allegato alla Risoluzione IMO A32/1152, il **numero totale dei seggi al Consiglio passa da quaranta a cinquantadue**, suddiviso per: 12 seggi in categoria A, 12 seggi in categoria B e 28 seggi in categoria C.

Inoltre, la **durata del mandato** degli eletti **aumenterà**, da un biennio, ovvero il periodo che intercorre tra ogni Assemblea Generale dell'Organizzazione, ad un **quadriennio**. Il mandato degli eletti vigerà, quindi, fino alla fine di due sessioni regolari di Assemblea, da quella di elezione.

La finalità del provvedimento emendativo di ampliamento del Consiglio dell'IMO risiede nella necessità di assicurare la rappresentanza non solo alle diverse aree geografiche ma anche ai Paesi in via di sviluppo, nel loro percorso di adeguamento alle normative dell'Organizzazione, nonché alle SIDS (Small Island Developing States) con importanti interessi in campo marittimo.

Tutto ciò anche in ragione dell'emergente questione inerente alla progettazione, allo sviluppo e all'attuazione della transizione ecologica che, in campo marittimo, dovrà condurre all'abbattimento delle emissioni di gas serra e all'applicazione di correlati sistemi di protezione dell'ambiente marino, e che, per compiersi, non può trovare regioni del mondo con un diverso passo di adempimento e con diversi *standard*.

Inoltre, la maggior durata del mandato, oltre a garantire maggior operatività all'Organizzazione ha l'effetto di un consistente risparmio economico a beneficio del settore.

1.3 Motivazioni del provvedimento di ratifica della Risoluzione A32/1152.

L'ampliamento del numero di seggi in seno al Consiglio IMO consente la più ampia rappresentatività globale all'interno dell'organo di governo dell'Organizzazione.

Si tratta di un ampliamento che interessa particolarmente l'Italia che è inclusa (unico Paese europeo insieme alla Grecia) nel ristretto gruppo dei 10 principali Paesi che forniscono maggiore impulso allo sviluppo e alla sicurezza del trasporto marittimo. Tale riconoscimento deriva dal fatto che il nostro è tra i Paesi che hanno ratificato il maggior numero di Trattati attualmente in vigore e che possiede una flotta ampiamente rinnovata e tecnologicamente avanzata, che è garanzia di sviluppo e sicurezza della navigazione e di tutela dell'eco-sistema marino.

Inoltre, regioni e piccoli contesti nazionali con un importante collocazione marittima, quando meglio rappresentati in ambito Consiliare, saranno sollecitati ad un più celere adeguamento agli standard di settore ed all'armonizzazione alla disciplina internazionale marittima.

L'estensione della durata del mandato degli eletti, da due a quattro anni, contribuirà a favorire la stabilità del Consiglio e a rafforzare la posizione dell'Italia in sede all'IMO.

La ratifica degli emendamenti previsti dalla Risoluzione A32/1152 si rende necessaria anche tenuto conto che, con lettera circolare n. 4545 diramata il 5 aprile 2022 agli Stati membri IMO, il Segretario Generale dell'Organizzazione ha sollecitato i membri dell'Organizzazione ad una urgente accettazione al fine di completare l'obiettivo dell'entrata in vigore degli emendamenti entro l'anno 2025.

A tal fine, unitamente alla lettera circolare, il Segretario Generale ha trasmesso il modello dello strumento di accettazione degli emendamenti che andrà debitamente compilato e firmato per la comunicazione al Segretario Generale, nonché depositato presso l'IMO.

Gli emendamenti entreranno in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 71 della Convenzione, dopo dodici mesi dall'accettazione dei due terzi degli Stati membri dell'Organizzazione.

Esame delle disposizioni del disegno di legge

Il disegno di legge si compone di quattro articoli che disciplinano l'autorizzazione alla ratifica della Risoluzione emendativa (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), le disposizioni finanziarie (articolo 3) e l'entrata in vigore (articolo 4) della legge stessa.

Relazione tecnica

Dal disegno di legge recante la ratifica e l'esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'IMO non conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con gli emendamenti oggetto di ratifica viene, infatti, ampliata la compagine partecipativa al Consiglio, con un aumento da 40 a 52 membri (per l'Italia, che appartiene alla categoria A, i rappresentanti da 10 diverranno 12) e viene estesa la durata del mandato dei rappresentanti dei Paesi eletti, i quali rimarranno in carica per un quadriennio (ossia fino alla fine delle due successive sessioni biennali dell'Assemblea).

Per l'Italia, riconfermata tra i 40 Stati membri del Consiglio per il biennio 2024-2025, non discendono, in particolare, nuovi o maggiori oneri atteso che, non essendo previsti emolumenti o compensi per i rappresentanti, nulla muterà dal punto di vista organizzativo, logistico, retributivo e finanziario rispetto ad oggi per la Rappresentanza Permanente italiana presso l'Organizzazione, composta dal Rappresentante Permanente, l'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito coadiuvato da un esperto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale in servizio presso la medesima Rappresentanza.

Il nostro Paese siede stabilmente nella categoria A del Consiglio (prevista per i 10 Stati membri con prevalente interesse nella fornitura di servizi di navigazione marittima a carattere internazionale) e contribuisce al funzionamento dell'Organizzazione con una quota annuale che correntemente supera le 400.000 sterline inglesi (per un ammontare di circa 500 mila euro annui) tramite Capitolo di bilancio del MIT n.1891 'Contributi internazionali'.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

24/09/2025

Daria Perrotta



Analisi tecnico-normativa (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Referente ATN: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Ufficio legislativo

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo è coerente con l'azione di Governo in materia di potenziamento del trasporto marittimo e di implementazione della sicurezza della navigazione in conformità alla normativa IMO. Il provvedimento assicura una presenza attiva dell'Italia in seno all'Organizzazione Marittima Internazionale tenuto conto che, a seguito dell'entrata in vigore del testo degli emendamenti allegato alla Risoluzione IMO A32/1152, il numero totale dei seggi al Consiglio passerà da quaranta a cinquantadue (per l'Italia, che appartiene alla categoria A, i seggi da 10 diverranno 12) e la durata del mandato degli eletti sarà elevata ad un quadriennio.

La legge di ratifica ed esecuzione è necessaria in quanto gli emendamenti alla Convenzione di istituzione dell'Organizzazione Marittima Internazionale rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Non sussistono profili di incoerenza, incompatibilità o contraddizione con il quadro normativo nazionale.

La Convenzione dell'Organizzazione Marittima Internazionale (International Maritime Organization IMO), istituisce l'Organizzazione Marittima Internazionale quale organo delle Nazioni Unite.

La prima versione del testo della Convenzione risale alla costituzione dell'organismo nella forma di Organizzazione Intergovernativa Consultiva della Navigazione Marittima (*Intergovernmental Maritime Consultative Organization IMCO*), Convenzione adottata dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite tenutasi a Ginevra il 6 marzo 1948, ed entrata in vigore il 17 marzo 1958, a seguito della ratifica del Governo italiano avvenuta con la legge 22 maggio 1956, n. 909, che ha sancito la partecipazione attiva dell'Italia come Stato membro dell'Organizzazione.

L'IMCO ha assunto la nuova veste di Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) avendo le Nazioni Unite ampliato funzioni e missione dell'organismo.

Negli anni, in conseguenza dell'allargamento della platea delle Nazioni che hanno aderito alla Convenzione in parola, la struttura del Consiglio IMO è stata ampliata ed i diversi emendamenti al testo della Convenzione (le Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'IMO, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993 sono state ratificate con legge 21 dicembre 1999 n. 514) hanno condotto all'attuale strutturazione dell'Organizzazione.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento proposto non incide sulla normativa vigente.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, essendo conforme agli articoli 80 e 87 della Costituzione in tema di ratifica di trattati internazionali e all'articolo 117 in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia della sicurezza della navigazione e la materia dei rapporti internazionali rientrano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione poiché si riferisce ad una materia (trattati internazionali) che richiede ratifica legislativa in base a disposizione costituzionale.

Nella materia oggetto dell'intervento normativo in esame non è configurabile il ricorso alla delegificazione o ad altri strumenti di semplificazione normativa, in quanto la ratifica dell'accordo con legge è prevista dall'articolo 80 della Costituzione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo proposto.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si registrano pronunce giurisprudenziali né giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie disciplinate dall'intervento normativo proposto.

**PARTE II CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E
INTERNAZIONALE**

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento non pone problemi di compatibilità con il diritto europeo.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o su analoga materia.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo risponde ai protocolli e alle risoluzioni adottati in seno all'IMO.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si individuano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazione sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si individuano linee prevalenti della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sulla materia oggetto del disegno di legge.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'UE

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento proposto risultano corretti.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La proposta non introduce modificazioni o integrazioni a disposizioni normative vigenti.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non determina l'abrogazione di alcuna disposizione.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'atto normativo non ha effetti retroattivi, di riviviscenza, di interpretazione autentica o derogatori rispetto alla normativa vigente.

6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non è richiesto alcun provvedimento di attuazione.

8. *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la raccolta e l'elaborazione di dati statistici.

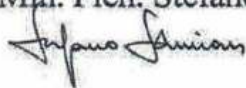
Dichiarazione di esclusione dell'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 12 settembre 2025

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma, 12 SET. 2025

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Risoluzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 71 della Convenzione di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON
THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

PART VI

The Council

Article 16

Replace the text of Article 16 with:

"The Council shall be composed of fifty-two Members elected by the Assembly."

Article 17

Replace the text of Article 17 with:

"In electing the Members of the Council, the Assembly shall observe the following criteria:

- (a) Twelve shall be States with the largest interest in providing international shipping services;
- (b) Twelve shall be other States with the largest interest in international seaborne trade;
- (c) Twenty-eight shall be States not elected under (a) or (b) above which have special interests in maritime transport or navigation, and whose election to the Council will ensure the representation of all major geographic areas of the world."

Article 18

Replace the text of Article 18 with:

"Members represented on the Council in accordance with Article 16 shall hold office until the end of the next two consecutive regular sessions of the Assembly. Members shall be eligible for re-election."

Article 19(b)

Replace the text of Article 19(b) with:

"(b) Thirty-four Members of the Council shall constitute a quorum."

PART XXI

Entry into force

Article 81

In Article 81, replace the words "of which the English, French and Spanish texts are equally authentic" with "of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic".

Traduzione

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE SULLA
ORGANIZZAZIONE MARITTIMA INTERNAZIONALE

PARTE VI

Il Consiglio

Articolo 16

Sostituire il testo dell'articolo 16 con:

‘Il Consiglio si compone di cinquantadue membri eletti dall'Assemblea.’

Articolo 17

Sostituire il testo dell'articolo 17 con:

‘Nell'eleggere i membri del Consiglio, l'Assemblea osserva i seguenti criteri:

- (a) dodici Stati con maggiori interessi nella fornitura dei servizi di navigazione internazionale;
- (b) dodici altri Stati con maggiori interessi nel commercio marittimo internazionale;
- (c) ventotto Stati, non eletti in base alle lettere (a) o (b) sopra descritte, con speciali interessi nella navigazione o nel trasporto marittimo, e la cui elezione al Consiglio assicuri la rappresentanza di tutte le maggiori aree geografiche del mondo.’

Articolo 18

Sostituire il testo dell'articolo 18 con:

I membri rappresentanti al Consiglio, in conformità con l'articolo 16, restano in carica fino alla fine delle successive due sessioni consecutive regolari dell'Assemblea. I membri sono candidabili per la rielezione.

Articolo 19 (b)

Sostituire il testo dell'articolo 19(b) con:

‘(b) Trentaquattro Membri del Consiglio costituiscono il *quorum*.’

PART XXI

Entrata in vigore

Articolo 81

Nell'articolo 81 sostituire le parole ‘di cui i testi in inglese, francese e spagnolo fanno ugualmente fede’ con ‘di cui i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede.’

Convention on the International Maritime Organization (IMO)

The States Parties to the present Convention hereby establish the International Maritime Organization (hereinafter referred to as "the Organization").

Part I - Purposes of the Organization

Article 1

The purposes of the Organization are:

- a. To provide machinery for co-operation among Governments in the field of governmental regulation and practices relating to technical matters of all kinds affecting shipping engaged in international trade; to encourage and facilitate the general adoption of the highest practicable standards in matters concerning the maritime safety, efficiency of navigation and prevention and control of marine pollution from ships; and to deal with administrative and legal matters related to the purposes set out in this Article;
- b. To encourage the removal of discriminatory action and unnecessary restrictions by Governments affecting shipping engaged in international trade so as to promote the availability of shipping services to the commerce of the world without discrimination; assistance and encouragement given by a Government for the development of its national shipping and for purposes of security does not in itself constitute discrimination, provided that such assistance and encouragement is not based on measures designed to restrict the freedom of shipping of all flags to take part in international trade;
- c. To provide for the consideration by the Organization of matters concerning unfair restrictive practices by shipping concerns in accordance with part II;
- d. To provide for the consideration by the Organization of any matters concerning shipping and the effect of shipping on the marine environment that may be referred to it by any organ or specialized agency of the United Nations;
- e. To provide for the exchange of information among Governments on matters under consideration by the Organization.

Part II - Functions

Article 2

In order to achieve the purposes set out in part I, the Organization shall:

- a. Subject to the provisions of Article 3, consider and make recommendations upon matters arising under Article 1 (a), (b) and (c) that may be remitted to it by Members, by any organ or specialized agency of the United Nations or by any other intergovernmental organization or upon matters referred to it under Article 1 (d);
- b. Provide for the drafting of conventions, agreements, or other suitable instruments, and recommend these to Governments and to intergovernmental organizations, and convene such conferences as may be necessary;

- c. Provide machinery for consultation among Members and the exchange of information among Governments;
- d. Perform functions arising in connexion with paragraphs (a), (b) and (c) of this Article, in particular those assigned to it by or under international instruments relating to maritime matters and the effect of shipping on the marine environment;
- e. Facilitate as necessary, and in accordance with part X, technical co-operation within the scope of the Organization.

Article 3

In those matters which appear to the Organization capable of settlement through the normal processes of international shipping business the Organization shall so recommend. When, in the opinion of the Organization, any matter concerning unfair restrictive practices by shipping concerns is incapable of settlement through the normal processes of international shipping business, or has in fact so proved, and provided it shall first have been the subject of direct negotiations between the Members concerned, the Organization shall, at the request of one of those Members, consider the matter.

Part III - Membership

Article 4

Membership in the Organization shall be open to all States, subject to the provisions of part III.

Article 5

Members of the United Nations may become Members of the Organization by becoming parties to the Convention in accordance with the provisions of Article 76.

Article 6

States not Members of the United Nations which have been invited to send representatives to the United Nations Maritime Conference convened in Geneva on 19 February 1948, may become Members by becoming parties to the Convention in accordance with the provisions of Article 76.

Article 7

Any State not entitled to become a Member under Article 5 or 6 may apply through the Secretary-General of the Organization to become a Member and shall be admitted as a Member upon its becoming a party to the Convention in accordance with the provisions of Article 76 provided that, upon the recommendation of the Council, its application has been approved by two-thirds of the Members other than Associate Members.

Article 8

Any Territory or group of Territories to which the Convention has been made applicable under Article 77, by the Member having responsibility for its international relations or by the United Nations, may become an Associate Member of the Organization by notification in writing given

by such Member or by the United Nations, as the case may be, to the Secretary General of the United Nations.

Article 9

An Associate Member shall have the rights and obligations of a Member under the Convention except that it shall not have the right to vote or be eligible for membership on the Council and subject to this the word "Member" in the Convention shall be deemed to include Associate Member unless the context otherwise requires.

Article 10

No State or Territory may become or remain a Member of the Organization contrary to a resolution of the General Assembly of the United Nations.

Part IV - Organs

Article 11

The Organization shall consist of an Assembly, a Council, a Maritime Safety Committee, a Legal Committee, a Marine Environment Protection Committee, a Technical Co-operation Committee, a Facilitation Committee and such subsidiary organs as the Organization may at any time consider necessary; and a Secretariat.

Part V - The Assembly

Article 12

The Assembly shall consist of all the Members.

Article 13

Regular sessions of the Assembly shall take place once every two years. Extraordinary sessions shall be convened after a notice of sixty days whenever one-third of the Members give notice to the Secretary-General that they desire a session to be arranged, or at any time if deemed necessary by the Council, after a notice of sixty days.

Article 14

A majority of the Members other than Associate Members shall constitute a quorum for the meetings of the Assembly.

Article 15

The functions of the Assembly shall be:

- a. To elect at each regular session from among its Members, other than Associate Members, its President and two Vice-Presidents who shall hold office until the next regular session;
- b. To determine its own Rules of Procedure except as otherwise provided in the Convention;

- c. To establish any temporary or, upon recommendation of the Council, permanent subsidiary bodies it may consider to be necessary;
- d. To elect the Members to be represented on the Council as provided in Article 17;
- e. To receive and consider the reports of the Council, and to decide upon any question referred to it by the Council;
- f. To approve the work programme of the Organization;
- g. To vote the budget and determine the financial arrangements of the Organization, in accordance with part XIII;
- h. To review the expenditures and approve the accounts of the Organization;
- i. To perform the functions of the Organization, provided that in matters relating to Article 2 (a) and (b), the Assembly shall refer such matters to the Council for formulation by it of any recommendations or instruments thereon; provided further that any recommendations or instruments submitted to the Assembly by the Council and not accepted by the Assembly shall be referred back to the Council for further consideration with such observations as the Assembly may make;
- j. To recommend to Members for adoption regulations and guidelines concerning maritime safety, the prevention and control of marine pollution from ships and other matters concerning the effect of shipping on the marine environment assigned to the Organization by or under international instruments, or amendments to such regulations and guidelines which have been referred to it;
- k. To take such action as it may deem appropriate to promote technical co-operation in accordance with Article 2 (e), taking into account the special needs of developing countries;
- l. To take decisions in regard to convening any international conference or following any other appropriate procedure for the adoption of international conventions or of amendments to any international conventions which have been developed by the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, the Facilitation Committee, or other organs of the Organization.
- m. To refer to the Council for consideration or decision any matters within the scope of the Organization, except that the function of making recommendations under paragraph (j) of this Article shall not be delegated.

Part VI - The Council

Article 16

The Council shall be composed of forty Members elected by the Assembly.

Article 17

In electing the Members of the Council, the Assembly shall observe the following criteria:

- a. Ten shall be States with the largest interest in providing international shipping services;

- b. Ten shall be other States with the largest interest in international seaborne trade;
- c. Twenty shall be States not elected under (a) or (b) above which have special interests in maritime transport or navigation, and whose election to the Council will ensure the representation of all major geographic areas of the world.

Article 18

Members represented on the Council in accordance with Article 16 shall hold office until the end of the next regular session of the Assembly. Members shall be eligible for re-election.

Article 19

- a. The Council shall elect its Chairman and adopt its own Rules of Procedure except as otherwise provided in the Convention.
- b. Twenty-six Members of the Council shall constitute a quorum.
- c. The Council shall meet upon one month's notice as often as may be necessary for the efficient discharge of its duties upon the summons of its Chairman or upon request by not less than four of its Members. It shall meet at such places as may be convenient.

Article 20

The Council shall invite any Member to participate, without vote, in its deliberations on any matter of particular concern to that Member.

Article 21

- a. The Council shall consider the draft work programme and budget estimates prepared by the Secretary-General in the light of the proposals of the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, the Facilitation Committee and other organs of the Organization and, taking these into account, shall establish and submit to the Assembly the work programme and budget of the Organization, having regard to the general interest and priorities of the Organization.
- b. The Council shall receive the reports, proposals and recommendations of the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, the Facilitation Committee and other organs of the Organization and shall transmit them to the Assembly and, when the Assembly is not in session, to the Members for information, together with the comments and recommendations of the Council.
- c. Matters within the scope of Articles 28, 33, 38, 43 and 48 shall be considered by the Council only after obtaining the views of the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, or the Facilitation Committee, as may be appropriate.

Article 22

The Council, with the approval of the Assembly, shall appoint the Secretary-General. The Council shall also make provision for the appointment of such other personnel as may be

necessary, and determine the terms and conditions of service of the Secretary-General and other personnel, which terms and conditions shall conform as far as possible with those of the United Nations and its specialized agencies.

Article 23

The Council shall make a report to the Assembly at each regular session on the work performed by the Organization since the previous regular session of the Assembly.

Article 24

The Council shall submit to the Assembly financial statements of the Organization, together with the Council's comments and recommendations.

Article 25

- a. The Council may enter into agreements or arrangements covering the relationship of the Organization with other organizations, as provided for in part XVI. Such agreements or arrangements shall be subject to approval by the Assembly.
- b. Having regard to the provisions of part XVI and to the relations maintained with other bodies by the respective Committees under Articles 28, 33, 38, 43 and 48, the Council shall, between sessions of the Assembly, be responsible for relations with other organizations.

Article 26

Between sessions of the Assembly, the Council shall perform all the functions of the Organization, except the function of making recommendations under Article 15 (j). In particular, the Council shall co-ordinate the activities of the organs of the Organization and may make such adjustments in the work programme as are strictly necessary to ensure the efficient functioning of the Organization.

Part VII - Maritime Safety Committee

Article 27

The Maritime Safety Committee shall consist of all the Members.

Article 28

- a. The Maritime Safety Committee shall consider any matter within the scope of the Organization concerned with aids to navigation, construction and equipment of vessels, manning from a safety standpoint, rules for the prevention of collisions, handling of dangerous cargoes, maritime safety procedures and requirements, hydrographic information, log-books and navigational records, marine casualty investigation, salvage and rescue, and any other matters directly affecting maritime safety.
- b. The Maritime Safety Committee shall provide machinery for performing any duties assigned to it by this Convention, the Assembly or the Council, or any duty within the scope of this Article which may be assigned to it by or under any other international instrument and accepted by the Organization.

- c. Having regard to the provisions of Article 25, the Maritimes Safety Committee, upon request by the Assembly or the Council or, if it deems such action useful in the interests of its own work, shall maintain such close relationship with other bodies as may further the purposes of the Organization.

Article 29

The Maritime Safety Committee shall submit to the Council:

- a. Proposals for safety regulations or for amendments to safety regulations which the Committee has developed;
- b. Recommendations and guidelines which the Committee has developed;
- c. A report on the work of the Committee since the previous session of the Council.

Article 30

The Maritime Safety Committee shall meet at least once a year. It shall elect its officers once a year and shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 31

Notwithstanding anything to the contrary in this Convention, but subject to the provisions of Article 27, the Maritime Safety Committee when exercising the functions conferred upon it by or under any international convention or other instrument, shall conform to the relevant provisions of the convention or instrument in question, particularly as regards the rules governing the procedures to be followed.

Part VIII - Legal Committee

Article 32

The Legal Committee shall consist of all the Members.

Article 33

- a. The Legal Committee shall consider any legal matters within the scope of the Organization.
- b. The Legal Committee shall take all necessary steps to perform any duties assigned to it by this Convention or by the Assembly or the Council, or any duty within the scope of this Article which may be assigned to it by or under any other international instrument and accepted by the Organization.
- c. Having regard to the provisions of Article 25, the Legal Committee, upon request by the Assembly or the Council or, if it deems such action useful in the interests of its own work, shall maintain such close relationship with other bodies as may further the purposes of the Organization.

Article 34

The Legal Committee shall submit to the Council:

- a. Drafts of international conventions and of amendments to international conventions which the Committee has developed;
- b. A report on the work of the Committee since the previous session of the Council.

Article 35

The Legal Committee shall meet at least once a year. It shall elect its officers once a year and shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 36

Notwithstanding anything to the contrary in this Convention, but subject to the provisions of Article 32, the Legal Committee, when exercising the functions conferred upon it by or under any international convention or other instrument, shall conform to the relevant provisions of the convention or instrument in question, particularly as regards the rules governing the procedures to be followed.

Part IX - Marine Environment Protection Committee

Article 37

The Marine Environment Protection Committee shall consist of all the Members.

Article 38

The Marine Environment Protection Committee shall consider any matter within the scope of the Organization concerned with the prevention and control of marine pollution from ships and in particular shall:

- a. Perform such functions as are or may be conferred upon the Organization by or under international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships, particularly with respect to the adoption and amendment of regulations or other provisions, as provided for in such conventions;
- b. Consider appropriate measures to facilitate the enforcement of the conventions referred to in paragraph (a) above;
- c. Provide for the acquisition of scientific, technical and any other practical information on the prevention and control of marine pollution from ships for dissemination to States, in particular to developing countries and, where appropriate, make recommendations and develop guidelines;
- d. Promote co-operation with regional organizations concerned with the prevention and control of marine pollution from ships, having regard to the provisions of Article 25;
- e. Consider and take appropriate action with respect to any other matters falling within the scope of the Organization which would contribute to the prevention and control of marine pollution

from ships including co-operation on environmental matters with other international organizations, having regard to the provisions of Article 25.

Article 39

The Marine Environment Protection Committee shall submit to the Council:

- a. Proposals for regulations for the prevention and control of marine pollution from ships and for amendments to such regulations which the Committee has developed;
- b. Recommendations and guidelines which the Committee has developed;
- c. A report on the work of the Committee since the previous session of the Council.

Article 40

The Marine Environment Protection Committee shall meet at least once a year. It shall elect its officers once a year and shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 41

Notwithstanding anything to the contrary in this Convention, but subject to the provisions of Article 37, the Marine Environment Protection Committee, when exercising the functions conferred upon it by or under any international convention or other instrument, shall conform to the relevant provisions of the convention or instrument in question, particularly as regards the rules governing the procedures to be followed.

Part X - Technical Co-operation Committee

Article 42

The Technical Co-operation Committee shall consist of all the Members.

Article 43

- a. The Technical Co-operation Committee shall consider, as appropriate, any matter within the scope of the Organization concerned with the implementation of technical co-operation projects funded by the relevant United Nations programme for which the Organization acts as the executing or co-operating agency or by funds-in-trust voluntarily provided to the Organization, and any other matters related to the Organization's activities in the technical co-operation field.
- b. The Technical Co-operation Committee shall keep under review the work of the Secretariat concerning technical co-operation.
- c. The Technical Co-operation Committee shall perform those functions assigned to it by this Convention or by the Assembly or the Council, or any duty within the scope of this Article which may be assigned to it by or under any other international instrument and accepted by the Organization.
- d. Having regard to the provisions of Article 25, the Technical Co-operation Committee, upon request by the Assembly and Council or, if it deems such action useful in the interests of its own work, shall maintain such close relationships with other bodies as may further the purposes of the Organization.

Article 44

The Technical Co-operation Committee shall submit to the Council:

- a. Recommendations which the Committee has developed;
- b. A report on the work of the Committee since the previous session of the Council.

Article 45

The Technical Co-operation Committee shall meet at least once a year. It shall elect its officers once a year and shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 46

Notwithstanding anything to the contrary in this Convention, but subject to the provisions of Article 42, the Technical Co-operation Committee, when exercising the functions conferred upon it by or under any international convention or other instrument, shall conform to the relevant provisions of the convention or instrument in question, particularly as regards the rules governing the procedures to be followed.

Part XI - The Facilitation Committee

Article 47

The Facilitation Committee shall consist of all the Members.

Article 48

The Facilitation Committee shall consider any matter within the scope of the Organization concerned with the facilitation of international maritime traffic and in particular shall:

- (a) Perform such functions as are or may be conferred upon the Organization by or under international conventions for the facilitation of international maritime traffic, particularly with respect to the adoption and amendment of measures or other provisions, as provided for in such conventions.
- (b) Having regard to the provisions of Article 25, the Facilitation Committee, upon request by the Assembly or the Council or if it deems such action useful in the interests of its own work, shall maintain such close relationship with other bodies as may further the purposes of the Organization.

Article 49

The Facilitation Committee shall submit to the Council:

- (a) Recommendations and guidelines which the Committee has developed.
- (b) A report on the work of the Committee since the previous session of the Council.

Article 50

The Facilitation Committee shall meet at least once a year. It shall elect its officers once a year and shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 51

Notwithstanding anything to the contrary in this Convention, but subject to the provisions of Article 47, the Facilitation Committee, when exercising the functions conferred upon it by or under any international convention or other instrument, shall conform to the relevant provisions of the convention or instrument in question, particularly as regards the rules governing the procedures to be followed.

Part XII - The Secretariat

Article 52

The Secretariat shall comprise the Secretary-General and such other personnel as the Organization may require. The Secretary-General shall be the chief administrative officer of the Organization and shall, subject to the provisions of Article 22, appoint the above-mentioned personnel.

Article 53

The Secretariat shall maintain all such records as may be necessary for the efficient discharge of the functions of the Organization and shall prepare, collect and circulate the papers, documents, agenda, minutes and information that may be required for the work of the Organization.

Article 54

The Secretary-General shall prepare and submit to the Council the financial statements for each year and the budget estimates on a biennial basis, with the estimates for each year shown separately.

Article 55

The Secretary-General shall keep Members informed with respect to the activities of the Organization. Each Member may appoint one or more representatives for the purpose of communication with the Secretary-General.

Article 56

In the performance of their duties the Secretary-General and the staff shall not seek or receive instructions from any Government or from any authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials. Each Member on its part undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

Article 57

The Secretary-General shall assume any other functions which may be assigned to him by the Convention, the Assembly or the Council.

Part XIII - Finances

Article 58

Each Member shall bear the salary, travel and other expenses of its own delegation to the meetings held by the Organization.

Article 59

The Council shall consider the financial statements and budget estimates prepared by the Secretary-General and submit them to the Assembly with its comments and recommendations.

Article 60

- a. Subject to any agreement between the Organization and the United Nations, the Assembly shall review and approve the budget estimates.
- b. The Assembly shall apportion the expenses among the Members in accordance with a scale to be fixed by it after consideration of the proposals of the Council thereon.

Article 61

Any Member which fails to discharge its financial obligation to the Organization within one year from the date on which it is due, shall have no vote in the Assembly, the Council, the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee or the Facilitation Committee unless the Assembly, at its discretion, waives this provision.

Part XIV - Voting

Article 62

Except as otherwise provided in the Convention or in any international agreement which confers functions on the Assembly, the Council, the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, or the Facilitation Committee, the following provisions shall apply to voting in these organs:

- a. Each Member shall have one vote.
- b. Decisions shall be by a majority vote of the Members present and voting and, for decisions where a two-thirds majority vote is required, by a two-thirds majority vote of those present.
- c. For the purpose of the Convention, the phrase "Members present and voting" means Members present and casting an affirmative or negative vote. Members which abstain from voting shall be considered as not voting.

Part XV - Headquarters of the Organization

Article 63

- a. The headquarters of the Organization shall be established in London.
- b. The Assembly may by a two-thirds majority vote change the site of the headquarters if necessary.
- c. The Assembly may hold sessions in any place other than the headquarters if the Council deems it necessary.

Part XVI - Relationship with the United Nations and other Organizations

Article 64

The Organization shall be brought into relationship with the United Nations in accordance with Article 57 of the Charter of the United Nations as the specialized agency in the field of shipping and the effect of shipping on the marine environment. This relationship shall be effected through an agreement with the United Nations under Article 63 of the Charter of the United Nations, which agreement shall be concluded as provided in Article 25.

Article 65

The Organization shall co-operate with any specialized agency of the United Nations in matters which may be the common concern of the Organization and of such specialized agency, and shall consider such matters and act with respect to them in accord with such specialized agency.

Article 66

The Organization may, on matters within its scope, co-operate with other intergovernmental organizations which are not specialized agencies of the United Nations, but whose interests and activities are related to the purposes of the Organization.

Article 67

The Organization may, on matters within its scope, make suitable arrangements for consultation and co-operation with non-governmental international organizations.

Article 68

Subject to approval by a two-thirds majority vote of the Assembly, the Organization may take over from any other international organizations, governmental or non-governmental, such functions, resources and obligations within the scope of the Organization as may be transferred to the Organization by international agreements or by mutually acceptable arrangements entered into between competent authorities of the respective organizations. Similarly, the Organization may take over any administrative functions which are within its scope and which have been entrusted to a Government under the terms of any international instrument.

Part XVII - Legal capacity, privileges and immunities

Article 69

The legal capacity, privileges and immunities to be accorded to, or in connexion with, the Organization, shall be derived from and governed by the General Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies approved by the General Assembly of the United Nations on 21 November 1947, subject to such modifications as may be set forth in the final (or revised) text of the Annex approved by the Organization in accordance with Sections 36 and 38 of the said General Convention.

Article 70

Pending its accession to the said General Convention in respect of the Organization, each Member undertakes to apply the provisions of Appendix II to the present Convention.

Part XVIII - Amendments

Article 71

Texts of proposed amendments to the Convention shall be communicated by the Secretary-General to Members at least six months in advance of their consideration by the Assembly. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority vote of the Assembly. Twelve months after its acceptance by two thirds of the Members of the Organization, other than Associate Members, each amendment shall come into force for all Members. If within the first 60 days of this period of twelve months a Member gives notification of withdrawal from the Organization on account of an amendment the withdrawal shall, notwithstanding the provisions of Article 78 of the Convention, take effect on the date on which such amendment comes into force.

Article 72

Any amendment adopted under Article 71 shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who will immediately forward a copy of the amendment to all Members.

Article 73

A declaration or acceptance under Article 71 shall be made by the communication of an instrument to the Secretary-General for deposit with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General will notify Members of the receipt of any such instrument and of the date when the amendment enters into force.

Part XIX - Interpretation

Article 74

Any question or dispute concerning the interpretation or application of the Convention shall be referred to the Assembly for settlement, or shall be settled in such other manner as the Parties to the dispute may agree. Nothing in this Article shall preclude any organ of the Organization from settling any such question or dispute that may arise during the exercise of its functions.

Article 75

Any legal question which cannot be settled as provided in Article 74 shall be referred by the Organization to the International Court of Justice for an advisory opinion in accordance with Article 96 of the Charter of the United Nations.

Part XX - Miscellaneous provisions

Article 76

Signature and acceptance

Subject to the provisions of part III the present Convention shall remain open for signature or acceptance and States may become parties to the Convention by:

- a. Signature without reservation as to acceptance;
- b. Signature subject to acceptance followed by acceptance; or
- c. Acceptance.

Acceptance shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General of the United Nations.

Article 77

Territories

- a. Members may make a declaration at any time that their participation in the Convention includes all or a group or a single one of the Territories for whose international relations they are responsible.
- b. The Convention does not apply to Territories for whose international relations Members are responsible unless a declaration to that effect has been made on their behalf under the provisions of paragraph (a) of this Article.
- c. A declaration made under paragraph (a) of this Article shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations and a copy of it will be forwarded by him to all States invited to the United Nations Maritime Conference and to such other States as may have become Members.
- d. In cases where under a Trusteeship Agreement the United Nations is the administering authority, the United Nations may accept the Convention on behalf of one, several, or all of the Trust Territories in accordance with the procedure set forth in Article 76.

Article 78

Withdrawal

- a. Any Member may withdraw from the Organization by written notification given to the Secretary-General of the United Nations, who will immediately inform the other Members and the Secretary-General of the Organization of such notification. Notification of withdrawal may be given at any time after the expiration of twelve months from the date on which the Convention has come into force. The withdrawal shall take effect upon the expiration of twelve months from the date on which such written notification is received by the Secretary-General of the United Nations.
- b. The application of the Convention to a Territory or group of Territories under Article 77 may at any time be terminated by written notification given to the Secretary-General of the United Nations by the Member responsible for its international relations or, in the case of a Trust Territory of which the United Nations is the administering authority, by the United Nations. The Secretary-General of the United Nations will immediately inform all Members and the Secretary-General of the Organization of such notification. The notification shall take effect upon the expiration of twelve months from the date on which it is received by the Secretary-General of the United Nations.

Part XXI - Entry into force

Article 79

The present Convention shall enter into force on the date when 21 States, of which seven shall each have a total tonnage of not less than 1,000,000 gross tons of shipping, have become parties to the Convention in accordance with Article 76.

Article 80

The Secretary-General of the United Nations will inform all States invited to the United Nations Maritime Conference and such other States as may have become Members, of the date when each State becomes party to the Convention, and also of the date on which the Convention enters into force.

Article 81

The present Convention, of which the English, French and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who will transmit certified copies thereof to each of the States invited to the United Nations Maritime Conference and to such other States as may have become Members.

Article 82

The United Nations is authorized to effect registration of the Convention as soon as it comes into force.

In witness whereof the undersigned being duly authorized by their respective Governments for that purpose have signed the present Convention.

Done in Geneva on 6 March 1948.

Traduzione

Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale¹

Conclusa a Ginevra il 6 marzo 1948

Approvata dall'Assemblea federale il 6 giugno 1955²

Entrata in vigore il 17 marzo 1958

(Stato 17 settembre 2024)

Gli stati che partecipano alla presente convenzione decidono di istituire l'Organizzazione marittima internazionale (chiamata qui di seguito «l'Organizzazione»).

Parte I: Scopi dell'Organizzazione

Art. 1

Gli scopi dell'Organizzazione sono:

- a)³ l'istituzione di un sistema di collaborazione tra i governi nel campo della regolamentazione e degli usi governativi su le questioni tecniche di ogni genere relative alla navigazione commerciale internazionale e il promovimento e l'agevolazione della generalizzazione di norme il più possibile elevate per quanto concerne la sicurezza marittima, l'efficacia della navigazione, la prevenzione dell'inquinamento marino da navi e la lotta contro questo inquinamento, come anche l'esame delle questioni amministrative e giuridiche vincolate alle finalità di cui al presente articolo;
- b) il promovimento della rinuncia alle misure discriminanti e alle limitazioni non indispensabili, applicate dai Governi alla navigazione commerciale mondiale, allo scopo di mettere a disposizione del commercio mondiale, senza restrizione, i mezzi della navigazione marittima; l'aiuto e l'incoraggiamento da parte di un Governo intesi a sviluppare la marina mercantile nazionale e a salvaguardare la sicurezza non costituiscono per sé una discriminazione, eccetto che siano fondati su misure le quali mirino a limitare le libertà dei navigli di qualunque bandiera di partecipare al commercio internazionale;

RU 1958 1031; FF 1954 II 473 ediz. franc. 1954 II ediz. ted.

¹ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1984 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

² RU 1958 1029

³ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982).

- c) l'esame, giusta la Parte II, delle questioni concernenti le pratiche ristrettive sleali d'impresa di navigazione marittima;
- d)⁴ l'esame di tutti i problemi concernenti la navigazione marittima e i suoi effetti sull'ambiente marino, che a essa potranno essere affidati da qualsiasi organo o da qualsiasi istituzione specializzata delle Nazioni Unite;
- e) lo scambio intergovernativo di informazioni sulle questioni studiate dall'Organizzazione.

Parte II: Funzioni

Art. 2⁵

Per raggiungere gli scopi indicati nella Parte I, all'Organizzazione sono affidate le funzioni seguenti:

- a) con riserva delle disposizioni dell'articolo 3, esaminare le questioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, che le fossero sottoposte da qualunque membro, organo, istituzione specializzata delle Nazioni Unite o da qualunque altra organizzazione intergovernativa, come pure tutti i problemi che le saranno sottoposti a norma della lettera d) dell'articolo 1 e fare raccomandazioni a tale riguardo;
- b) elaborare disegni di convenzioni, accordi e altri documenti appropriati, raccomandarli ai governi e alle organizzazioni intergovernative e convocare le conferenze che reputasse necessarie;
- c) istituire un sistema di consultazioni fra i membri e di scambio di informazione fra i governi;
- d) svolgere le funzioni risultanti dalle lettere a), b) e c) del presente articolo, segnatamente quelle che le sono affidate da o in virtù di strumenti internazionali concernenti problemi marittimi e gli effetti della navigazione marittima sull'ambiente marino;
- e) agevolare secondo il bisogno e in conformità delle disposizioni della Parte X, la cooperazione tecnica nel quadro delle attribuzioni dell'organizzazione:

Art. 3

L'Organizzazione raccomanda di risolvere le questioni, applicando, ove sia possibile, i metodi commerciali usuali in materia di trasporti marittimi internazionali. Se essa fosse

⁴ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 I 268 1982 670; FF 1980 II 681).

⁵ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 I 268 1982 670; FF 1980 II 681). Giusta detta ris, gli originari art. 3 a 31 diventano art. 2 a 30, le riferenze

d'avviso che una questione concernente le pratiche ristrettive sleali delle imprese di navigazione marittima non possa essere risolta con i metodi commerciali usuali in materia di trasporti marittimi internazionali oppure se la questione non sia potuta essere risolta mediante tali metodi, l'Organizzazione la esamina, su proposta di uno dei membri interessati, a condizione che essa sia già stata oggetto di negoziati diretti.

Parte III: Membri

Art. 4

Tutti gli Stati possono diventare membri dell'Organizzazione alle condizioni previste nella Parte III.

Art. 5

I Membri delle Nazioni Unite possono diventare membri dell'Organizzazione aderendo alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 76⁶.

Art. 6

Gli Stati non membri delle Nazioni Unite che sono stati invitati a mandare rappresentanti alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite, convocata a Ginevra il 19 febbraio 1948, possono diventare membri aderendo alla Convenzione conformemente all'articolo 76.

Art. 7

Ogni Stato che non possiede i requisiti previsti negli articoli 5 e 6 può domandare, per il tramite del Segretario generale dell'Organizzazione, di diventare membro; esso sarà accolto come membro quando avrà aderito alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 76, purché la domanda d'ammissione sia stata accettata, mediante raccomandazione del Consiglio, dai due terzi dei membri dell'Organizzazione, esclusi i membri associati.

Art. 8

Ogni territorio o gruppo di territori cui, in virtù dell'articolo 77⁷, la Convenzione è stata dichiarata applicabile dal Membro che ne assicura le relazioni internazionali oppure dalle Nazioni Unite, può divenire membro associato dell'Organizzazione mediante notificazione scritta fatta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Na-

⁶ Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell'Assemblea generale dell'OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438). Di detta mod. è tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

zioni Unite dal membro responsabile oppure, dato il caso, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 9⁸

Un membro associato ha i diritti e gli obblighi riconosciuti a qualsiasi membro dalla Convenzione. Esso, Tuttavia, non può partecipare alle votazioni del Consiglio né essere membro di quest'organo. Con questa riserva, la parola «membro», nella presente Convenzione, è considerata salvo indicazione contraria del contesto, designare anche i membri associati.

Art. 10

Nessuno Stato o territorio può divenire o rimanere membro dell'Organizzazione contrariamente a una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Parte IV: Organi

Art. 11⁹

L'Organizzazione comprende un'Assemblea, un Consiglio, un Comitato per la sicurezza marittima, un Comitato giuridico, un Comitato per la protezione dell'ambiente marino, un Comitato per la cooperazione tecnica, un Comitato per la semplificazione delle formalità e gli organi ausiliari che l'Organizzazione ritenesse necessario istituire, come anche un Segretariato.

Parte V: L'Assemblea

Art. 12

L'Assemblea è composta di tutti i membri.

Art. 13

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni due anni. Dovrà essere convocata una sessione straordinaria, dopo un preavviso di sessanta giorni, ogni volta che un terzo dei membri ne notifichi la domanda al Segretario generale oppure ogni volta che il Consiglio lo reputi necessario, parimenti dopo un preavviso di sessanta giorni.

⁸ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 ott. 1974, approvata dall'AF il 24 set. 1975, in vigore per la Svizzera il 1° apr. 1978 (RU 1978 365, 1977 1074 art. 1 cpv. 1 lett. d; FF 1975 I 917).

Art. 14

Per deliberare validamente, l'Assemblea deve riunire la maggioranza dei membri che non siano membri associati.

Art. 15¹⁰

Le funzioni dell'Assemblea sono le seguenti:

- a) eleggere, in ogni sessione ordinaria, fra i membri, che non siano membri associati, un Presidente e due Vicepresidenti che restano in carica fino alla sessione ordinaria successiva;
- b) stabilire il regolamento interno, salvo disposizione contraria della Convenzione;
- c) istituire, se lo reputi necessario, tutti gli organi temporanei oppure, su raccomandazione del Consiglio, permanenti;
- d) eleggere i Membri che saranno rappresentati nel Consiglio, conformemente all'articolo 17;
- e) ricevere e esaminare i rapporti del Consiglio e pronunciarsi su tutte le questioni che quello le sottoponesse;
- f) approvare il programma di lavoro dell'Organizzazione;
- g) votare il bilancio di previsione e stabilire l'ordinamento finanziario dell'Organizzazione, conformemente alla Parte XIII¹¹;
- h) esaminare le spese e approvare i conti dell'Organizzazione;
- i) adempiere le funzioni affidate all'Organizzazione, con la riserva che l'Assemblea trasmetterà al Consiglio le questioni indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 2 affinché faccia raccomandazioni o proponga strumenti appropriati, come pure con la riserva che tutti gli strumenti o raccomandazione sottoposti dal Consiglio all'Assemblea e che questa non avrà accettato saranno trasmessi al consiglio per riesame, con le eventuali osservazioni dell'Assemblea;
- j) raccomandare ai Membri l'introduzione di norme e di direttive relative alla sicurezza marittima, alla prevenzione dell'inquinamento marittimo da navi, alla lotta contro questo inquinamento e ad altre questioni concernenti gli effetti della navigazione marittima sull'ambiente marino, assegnate all'Organizzazione da o in virtù di strumenti internazionali, oppure l'adozione d'emendamenti a questo norme e direttive sottoposte;
- k) adottare qualsiasi provvedimento che giudicasse appropriato per promuovere la cooperazione tecnica conformemente alle disposizioni della lettera e) dell'articolo 2, tenendo conto dei bisogni propri ai Paesi in via di sviluppo;

¹⁰ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 I 268 1982 670; FF 1980 II 709).

- l)¹² decidere di adunare una conferenza internazionale o di seguire qualsiasi altra procedura adeguata all'adozione di convenzioni internazionali o di emendamenti a convenzioni internazionali elaborate dal Comitato per la sicurezza marittima, dal Comitato giuridico, dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino, dal Comitato per la cooperazione tecnica, dal Comitato per la semplificazione delle formalità o da altri organi dell'Organizzazione;
- m) rinviare al consiglio, per esame o decisione, qualsiasi affare di competenza dell'Organizzazione, restando però inteso che non deve essere delegata la facoltà di presentare raccomandazioni, prevista nella lettera j) del presente articolo.

Parte VI: Il consiglio

Art. 16¹³

Il Consiglio è composto di quaranta Membri eletti dall'Assemblea.

Art. 17¹⁴

L'Assemblea, eleggendo i Membri del Consiglio, osserva i principi seguenti:

- a) dieci appartengono agli Stati che sono i più interessati a fornire servizi internazionali di navigazione marittima;
- b) dieci appartengono ad altri Stati che sono i più interessati nel commercio internazionale marittimo;
- c) venti appartengono agli Stati che non sono stati scelti in virtù delle lettere a) o b) suindicate, che hanno interesse particolare nel trasporto marittimo o nella navigazione e la cui elezione garantisce la rappresentanza nel Consiglio di tutte le grandi regioni geografiche del mondo.

Art. 18

I membri rappresentanti nel Consiglio, in virtù dell'articolo 16, rimangono in carica fino alla chiusura della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea. I membri uscenti possono essere rieletti.

¹² Nuovo testo giusta gli emendamenti adottati dell'Assemblea generale dell'OMCI del 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

¹³ Nuovo testo giusta gli em. dell'Assemblea generale dell'Organizzazione del 4 nov. 1993, in vigore dal 7 nov. 2002 (RU 2004 3291).

Art. 19¹⁵

- a) Il consiglio nomina il suo presidente e adotta il regolamento interno, salvo disposizioni contrarie della presente convenzione.
- b) Ventisei Membri del Consiglio costituiscono il quorum.¹⁶
- c) Il consiglio si aduna, dopo preavviso di un mese, su convocazione del suo presidente o a domanda di almeno quattro dei suoi Membri, ogni qualvolta sia necessario per la buona esecuzione della sua missione. Esso si aduna in qualsiasi luogo che giudica appropriato.

Art. 20

Il Consiglio, ove esamini una questione che interessa particolarmente un membro dell'Organizzazione, invita quest'ultimo a partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni.

Art. 21¹⁷

- a) Il Consiglio esamina il progetto di programma di lavoro e le previsioni di bilancio approntato dal Segretario generale alla luce delle proposte del Comitato per la sicurezza marittima, del Comitato giuridico, del Comitato per la protezione dell'ambiente marino, del Comitato per la cooperazione tecnica, del Comitato per la semplificazione delle formalità e di altri organi dell'Organizzazione e ne tiene conto per allestire e sottoporre all'Assemblea il programma di lavoro e il bilancio preventivo dell'Organizzazione, considerando l'interesse generale e le priorità dell'Organizzazione.
- b) Il Consiglio riceve i rapporti, le proposte e le raccomandazioni del Comitato per la sicurezza marittima, del Comitato giuridico, del Comitato per la protezione dell'ambiente marino, del Comitato per la cooperazione tecnica e del Comitato per la semplificazione delle formalità, come anche di altri organi dell'Organizzazione. Li trasmette all'Assemblea e, se essa non è in sessione, ai Membri per informazione, aggiungendo osservazioni e raccomandazioni.
- c) Il Consiglio esamina le questioni risultanti dagli articoli 28, 33, 38, 43 e 48 soltanto dopo aver consultato il Comitato per la sicurezza marittima, il Comitato giuridico, il Comitato per la protezione dell'ambiente marino, il Comitato per la cooperazione tecnica o il Comitato per la semplificazione delle formalità, secondo i casi.

Art. 22

Il consiglio nomina, con l'approvazione dell'Assemblea, il Segretario generale. Il Consiglio prende tutte le disposizioni utili per l'assunzione del personale necessario.

¹⁵ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 15 nov. 1979, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1276 1982 670; FF 1980 II 681).

¹⁶ Nuovo testo giusta gli em. dell'Assemblea generale dell'Organizzazione I del 4 nov. 1993, in vigore dal 7 nov. 2002 (RU 2004 3291).

Esso stabilisce le condizioni d'impiego del Segretario generale e del personale, uniformandosi per quanto possibile alle disposizioni prese dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle sue istituzioni specializzate.

Art. 23¹⁸

Il Consiglio dovrà redigere un rapporto all'Assemblea, in occasione di ogni Sessione Ordinaria, circa il lavoro svolto dall'Organizzazione a partire dalla precedente Sessione Ordinaria dell'Assemblea.

Art. 24¹⁹

Il consiglio sottoporrà all'Assemblea i rendiconti finanziari dell'Organizzazione, insieme ai commenti e alle raccomandazioni del Consiglio stesso.

Art. 25²⁰

- a) Il Consiglio può concludere accordi o prendere disposizioni concernenti i rapporti con le altre organizzazioni, conformemente alle disposizioni della Parte XVI²¹. Questi accordi e queste disposizioni soggiacciono all'approvazione dell'Assemblea.
- b) Tenuto conto delle disposizioni della Parte XVI e dei rapporti intrattenuti con altri organismi dai rispettivi comitati in virtù degli articoli 28, 33, 38, 43 e 48, il Consiglio assicura, tra le sessioni dell'Assemblea, le relazioni con le altre organizzazioni.²²

Art. 26²³

Nell'intervallo tra le sessioni dell'Assemblea, il Consiglio svolgerà tutte le funzioni dell'Organizzazione, salvo la funzione di fare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 15j). In particolare, il Consiglio coordinerà le attività degli organi dell'Organizzazione e potrà apportare al programma di lavoro quegli adeguamenti che siano strettamente necessari per assicurare l'efficace funzionamento dell'Organizzazione.

¹⁸ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

¹⁹ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

²⁰ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

²¹ Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dall'Assemblea generale dell'OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438). Di detta mod. è tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

²² Nuovo testo giusta gli emendamenti adottati dall'Assemblea generale dell'OMCI del 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

²³ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

Parte VII: Comitato di sicurezza marittima

Art. 27²⁴

Il Comitato di sicurezza marittima si compone di tutti i membri.

Art. 28²⁵

a) Il Comitato per la Sicurezza Marittima esaminerà ogni questione che ricade nella sfera di competenza dell'Organizzazione riguardante gli aiuti alla navigazione marittima, la costruzione e l'equipaggiamento delle navi, le questioni relative all'equipaggio dal punto di vista della sicurezza, le norme per la prevenzione di collisioni, il modo di maneggiare merci pericolose, le procedure e i requisiti sicurezza marittima, l'informazione idrografica, i giornali di bordo e i documenti relativi alla navigazione marittima, le inchieste sugli incidenti in mare, il salvataggio di beni e persone e ogni altra questione direttamente connessa alla sicurezza marittima.

b) Il Comitato per la Sicurezza Marittima dovrà provvedere a tutti quei meccanismi che gli permettono di svolgere le funzioni ad esso assegnate dalla Convenzione, dall'Assemblea o dal Consiglio, o qualsiasi compito che ricada nell'ambito di quanto previsto al presente articolo, che possa essergli attribuito da o ai sensi di qualsiasi altro strumento internazionale che l'Organizzazione avrà accettato.

c) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, il Comitato per la Sicurezza Marittima su richiesta dell'Assemblea e²⁶ del Consiglio o qualora esso stesso reputi tale azione utile all'interesse del proprio lavoro, aumenterà con altri organismi quelle strette relazioni che possano promuovere gli scopi dell'Organizzazione.

Art. 29²⁷

Il Comitato per la Sicurezza Marittima sottoporrà al Consiglio:

- a) proposte di regolamenti di sicurezza o di emendamenti ai regolamenti di sicurezza da esso stesso elaborati;
- b) raccomandazioni e direttive che esso stesso ha elaborato;
- c) un Rapporto sul lavoro del Comitato a partire dalla precedente sessione del Consiglio.

²⁴ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 ott. 1974, approvata dall'AF il 24 set. 1975, in vigore per la Svizzera dal 1° apr. 1978 (RU 1978 365, 1977 1074 Art. 1 lett d; FF 1980 II 917).

²⁵ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

²⁶ Espr. introdotta dalla ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

²⁷ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

Art. 30²⁸

Il Comitato di sicurezza marittima si riunisce almeno una volta l'anno. Esso nomina l'Ufficio una volta l'anno e adotta il suo regolamento interno.

Art. 31²⁹

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione, ma subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 27, il Comitato per la Sicurezza Marittima, allorché eserciterà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi di qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, dovrà confermarsi alle pertinenti disposizioni della Convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

Parte VIII³⁰: Comitato giuridico

Art. 32

Il Comitato Giuridico sarà composto da tutti i Membri.

Art. 33

- a) Il Comitato Giuridico esaminerà ogni questione giuridica che ricada nell'ambito della competenza dell'Organizzazione.
- b) Il Comitato Giuridico compirà tutti quei passi necessari all'espletamento dei compiti assegnatogli dalla presente Convenzione o dell'Assemblea o dal Consiglio, o qualsiasi compito, che ricada nell'ambito delle materie trattate al presente articolo, che possa esserle assegnato da o ai sensi di un qualsiasi altro strumento internazionale che l'Organizzazione avrà accettato.
- c) Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 25, il Comitato Giuridico, su richiesta dell'Assemblea e³¹ del Consiglio o qualora esso stesso reputi tale azione utile nell'in-

²⁸ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 ott. 1974, approvata dall'AF il 24 set. 1975, in vigore per la Svizzera il 1° apr. 1978 (RU 1978 365, 1977 1074 art. 1 cpv. 1 lett. d; FF 1975 I 917).

²⁹ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681). Giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681), gli originari art. 32 a 42 diventano art. 31 a 41, le referenze a detti art. che figurano nel testo della Conv., sono stati adattati in conseguenza.

³⁰ Introdotto dalla ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

³¹ Espr. introdotta dalla ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

teresse del proprio lavoro, manterrà con altri organismi quelle strette relazioni che possano promuovere gli scopi dell'Organizzazione.

Art. 34

Il Comitato Giuridico sottoporrà al Consiglio:

- a) le bozze di convenzioni internazionali e degli emendamenti a versioni internazionali che siano state esso elaborate;
- b) un rapporto circa il lavoro svolto dal Comitato a partire dalla precedente sessione del Consiglio.

Art. 35

Il Comitato Giuridico si riunirà almeno una volta all'anno. Eleggerà i propri funzionari una volta all'anno e adotterà le proprie Norme di Procedura.

Art. 36

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione ma subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 32, il Comitato Giuridico, allorché eserciterà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi di qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, dovrà conformarsi alle pertinenti disposizioni della Convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

Parte IX³²:

Comitato per la Protezione dell'ambiente marino

Art. 37

Il Comitato per la Protezione dell'ambiente Marino è composto di tutti i Membri.

Art. 38

Il Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino esaminerà ogni questione che ricada nell'ambito della competenza dell'Organizzazione relativa alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento marino da parte di navi, in particolare esso:

- a) dovrà svolgere quelle funzioni che sono o possono essere attribuite all'Organizzazione da o ai sensi di convenzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento marino da parte di navi, particolarmente in materia di adozione o emendamento di regolamenti o altre disposizioni, ai sensi di tali convenzioni;

- b) esaminerà le misure appropriate per facilitare l'attuazione delle convenzioni di cui al paragrafo a) che precede;
- c) si adopererà per accogliere informazioni scientifiche, tecniche e ogni altra informazione pratica circa la prevenzione e il controllo dell'inquinamento marino da parte di navi da diramare agli Stati, in particolare ai Paesi in via di sviluppo e, ove ciò sia opportuno, esse farà raccomandazioni ed elaborerà direttive;
- d) promuoverà la cooperazione con le organizzazioni regionali competenti in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento marino da parte di navi, tenendo presenti le disposizioni di cui all'articolo 25;
- e) esaminerà e intraprenderà le opportune azioni relativamente a ogni altra questione che rientri nell'ambito delle competenze dell'Organizzazione e che possa contribuire alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento marino da parte di navi, ivi inclusa la cooperazione su questioni dell'ambiente con altre organizzazioni internazionali, tenendo presenti le disposizioni di cui all'articolo 25.

Art. 39

Il comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino sottoporrà al Consiglio:

- a) proposte su regolamenti concernenti la prevenzione e il controllo dell'inquinamento marino da parte di navi ed emendamenti a quei regolamenti che sono stati elaborati dal Comitato stesso;
- b) raccomandazioni e direttive che il Comitato ha elaborato;
- c) un rapporto sul lavoro svolto dal Comitato a partire dalla precedente sessione del Consiglio.

Art. 40

Il Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino si riunirà almeno una volta all'anno. Esso eleggerà il proprio ufficio presidenziale una volta all'anno e adotterà le proprie norme di procedura.

Art. 41

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione, ma subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 37, il Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino, allorché eserciterà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi di qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, dovrà conformarsi alle pertinenti disposizioni della convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

Parte X³³: Comitato per la cooperazione tecnica

Art. 42

Il Comitato per la cooperazione tecnica è composto di tutti i Membri.

Art. 43

a) Il Comitato per la cooperazione tecnica esamina, secondo l'opportunità, tutte le questioni di competenza dell'Organizzazione per quanto concerne l'esecuzione dei progetti di cooperazione tecnica finanziati dal programma pertinente delle Nazioni Unite, di cui l'Organizzazione è l'agente d'esecuzione o di cooperazione, oppure da fondi a destinazione speciale, volontariamente messi a disposizione dell'Organizzazione, e qualsiasi altra questione vincolata alle attività dell'Organizzazione nel settore della cooperazione tecnica.

b) Il Comitato per la cooperazione tecnica controlla i lavori della Segretaria nel settore della cooperazione tecnica.

c) Il Comitato per la cooperazione tecnica svolge le funzioni assegnategli, nella presente Convenzione dall'Assemblea o dal Consiglio, oppure le missioni che possono essergli affidate nel quadro del presente articolo, da o in virtù di qualsiasi altro strumento internazionale, e che possono essere accettate dall'Organizzazione.

d) Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 25, il comitato per la cooperazione tecnica, a domanda dell'Assemblea e del Consiglio, oppure, se lo giudica utile nell'interesse dei propri lavori, mantiene con altri organismi stretti rapporti intesi a promuovere le finalità dell'Organizzazione.

Art. 44

Il Comitato per la cooperazione tecnica sottopone al Consiglio:

- a) le raccomandazioni che ha elaborate;
- b) il rapporto sui lavori dopo l'ultima sessione del Consiglio.

Art. 45

Il Comitato per la cooperazione tecnica si aduna almeno una volta all'anno. Elegge il suo ufficio annualmente e adotta il suo regolamento interno.

Art. 46

Nonostante qualsiasi disposizione contraria alla presente Convenzione, ma con riserva delle disposizioni dell'articolo 42, il Comitato per la cooperazione tecnica, quando esercita le funzioni assegnategli da o in virtù di una convenzione internazionale o di

qualsiasi altro strumento, si conforma alle pertinenti disposizioni della convenzione o di questo strumento, in particolare per le norme procedurali.

Parte XI³⁴: Comitato per la semplificazione delle formalità

Art. 47

Il Comitato per la semplificazione delle formalità è composto da tutti i membri.

Art. 48

Il Comitato per la semplificazione delle formalità esamina tutte le questioni che rientrano nella competenza dell'Organizzazione nel campo della semplificazione delle formalità legate al traffico marittimo internazionale, in particolare:

- a) svolge le funzioni conferite o suscettibili di essere conferite all'Organizzazione ai sensi o in virtù delle convenzioni internazionali volte ad agevolare il traffico marittimo internazionale, in particolare per quanto riguarda l'adozione e la modifica di misure o di altre disposizioni, conformemente alle disposizioni di dette convenzioni;
- b) tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 25, il Comitato per la semplificazione delle formalità, su richiesta dell'Assemblea e del Consiglio o qualora esso stesso reputi utile tale azione nell'interesse del proprio lavoro, mantiene con altri organismi relazioni strette atte a promuovere gli scopi dell'Organizzazione.

Art. 49

Il Comitato per la semplificazione delle formalità sottopone al Consiglio:

- a) le raccomandazioni e le direttive che ha elaborato;
- b) il rapporto circa il lavoro che ha svolto a partire dalla precedente sessione del Consiglio.

Art. 50

Il Comitato per la semplificazione delle formalità si riunisce almeno una volta all'anno. Esso nomina l'Ufficio una volta l'anno e adotta il suo regolamento interno.

Art. 51

Nonostante qualsiasi disposizione contraria alla presente Convenzione ma subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 47, il Comitato per la semplificazione delle formalità, allorché esercita le funzioni a esso conferite da o ai sensi di una convenzione internazionale o un qualsiasi altro strumento, dovrà conformarsi alle pertinenti dispo-

sizioni della Convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

Parte XII³⁵: Il segretariato

Art. 52³⁶

Il Segretariato comprenderà il Segretario Generale e tutto quel personale che possa necessitare all'Organizzazione. Il Segretario Generale sarà il principale funzionario amministrativo dell'Organizzazione e, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 22, nominerà il suddetto personale.

Art. 53³⁷

Il Segretariato conserverà tutte quelle raccolte di documenti che siano necessarie per l'efficiente svolgimento delle funzioni dell'Organizzazione e preparerà, raccoglierà e farà circolare gli scritti, documenti, ordini del giorno, verbali e informazioni che siano necessari al lavoro dell'Organizzazione.

Art. 54

Il Segretario generale allestisce e sottopone al consiglio i conti annuali come pure il bilancio di previsione biennale indicando separatamente le previsioni corrispondenti a ciascun anno.

Art. 55

Il Segretario generale è incaricato di tenere informati i membri sull'attività dell'Organizzazione. Ogni membro può accreditare uno o più rappresentanti i quali si terranno in rapporto con il segretario generale.

³⁵ Le originari parti XI a XX diventano parti XII a XXI, rispettivamente gli art. 47 a 77 diventano art. 52 a 82, le referenze a tali parti ed articoli che figurano nel testo della conv., sono stati adattati in conseguenza (RU **2025** 438). Giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU **1984** 1268; **1982** 670; FF **1980** II 681), le originari parti VIII a XVII diventano parti XI a XX, rispettivamente gli art. 33 a 63 diventano art. 43 a 73, le referenze a tali parti ed art. che figurano nel testo della Conv., sono stati adattati in conseguenza.

³⁶ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU **1982** 671, 670; FF **1980** II 681).

³⁷ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU **1982** 671, 670; FF **1980** II 681).

Art. 56

Il Segretario generale e il personale, nell'esercizio delle loro funzioni, non devono domandare né ricevere istruzioni da alcun Governo o da autorità estranea all'Organizzazione. Essi devono astenersi da qualunque atto incompatibile con la loro condizione di funzionari internazionali e sono responsabili soltanto verso l'Organizzazione. Ogni membro dell'Organizzazione si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale e riunisca a esercitare qualsiasi influenza sulle loro funzioni.

Art. 57³⁸

Il Segretario Generale assumerà qualsiasi altra funzione che potrà essergli assegnata dalla Convenzione, dall'Assemblea o dal Consiglio.

Parte XIII: Finanze

Art. 58³⁹

Ogni Membro si assumerà gli oneri relativi alla remunerazione, spese di viaggio e altre spese della propria delegazione in occasione delle riunioni indette dall'Organizzazione.

Art. 59

Il Consiglio esamina i conti e le previsioni del bilancio allestiti dal Segretario generale e li sottopone all'Assemblea con le sue osservazioni e raccomandazioni.

Art. 60

a. Con riserva di qualunque accordo che potesse essere concluso fra l'Organizzazione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'Assemblea esamina e approva il bilancio di previsione.

b. L'Assemblea ripartisce l'importo delle spese fra i membri conformemente a una graduatoria da esse stabilita, tenuto conto delle proposte del Consiglio.

³⁸ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

³⁹ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; Pag. 50

Art. 61⁴⁰

Qualsiasi Membro che non adempie i suoi obblighi finanziari nei confronti dell'Organizzazione entro il termine di un anno dalla data di scadenza non ha diritto di voto né all'Assemblea, né al Consiglio, né al Comitato per la sicurezza marittima, né al Comitato giuridico, né al Comitato per la protezione dell'ambiente marino, né al Comitato per la cooperazione tecnica, né al Comitato per la semplificazione delle formalità; l'Assemblea, se lo auspica, può tuttavia derogare a queste disposizioni.

Parte XIV: Voto

Art. 62⁴¹

Se la Convenzione o un accordo internazionale conferente attribuzioni all'Assemblea, al Consiglio, al Comitato per la sicurezza marittima, al Comitato giuridico, al Comitato per la protezione dell'ambiente marino, al Comitato per la cooperazione tecnica o al Comitato per la semplificazione delle formalità non dispone altrimenti, il voto in questi organi è retto dalle disposizioni seguenti:

- a) ogni Membro dispone di un voto;
- b) le decisioni sono prese alla maggioranza dei Membri presenti e votanti e, quando è richiesta una maggioranza dei due terzi, a una maggioranza dei due terzi dei Membri presenti;
- c) per la presente Convenzione, l'espressione «Membri presenti e votanti» significa Membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo. I Membri che si astengono sono considerati «Membri non votanti».

Parte XV: Sede dell'Organizzazione

Art. 63

- a. L'Organizzazione ha la sede a Londra.
- b. Qualora fosse necessario, l'Assemblea può, alla maggioranza dei due terzi, stabilire in un altro luogo la sede dell'Organizzazione.
- c. Ove il Consiglio lo reputi necessario, l'Assemblea può riunirsi in qualsiasi altro luogo.

⁴⁰ Nuovo testo giusta gli emendamenti adottati dell'Assemblea generale dell'OMCI del 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

Parte XVI: Rapporti con le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni

Art. 64⁴²

Conformemente all'articolo 57 della Carta⁴³, l'Organizzazione è collegata all'Organizzazione delle Nazioni Unite come istituzione specializzata nel settore della navigazione marittima e dei suoi effetti sull'ambiente marino. Le relazioni sono istituite mediante un accordo concluso con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, in virtù dell'articolo 63 della Carta e secondo le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione.

Art. 65

Se si presentassero problemi di comune interesse fra l'Organizzazione e un'istituzione delle Nazioni Unite, l'Organizzazione collaborerà con quest'ultima; essa esaminerà questi problemi e prenderà provvedimenti di concerto con detta istituzione.

Art. 66

Per tutti i problemi di sua competenza, l'Organizzazione può collaborare con altre organizzazioni intergovernative che, senz'essere istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, hanno interessi e attività affini agli scopi che essa persegue.

Art. 67

L'Organizzazione può, per quanto concerne le questioni di sua competenza, prendere tutte le disposizioni adatte per accordarsi e collaborare con organizzazioni internazionali non intergovernative.

Art. 68

Riservata l'approvazione, con due terzi dei voti, dell'Assemblea, l'Organizzazione può rilevare da qualsiasi altra organizzazione internazionale, intergovernativa o no, le attribuzioni, i mezzi e gli obblighi di sua competenza che le fossero trasferiti in virtù di accordi internazionali o di intese accettabili per le due parti, conclusi dalle autorità competenti delle organizzazioni interessate. L'Organizzazione potrà parimente assumere tutte le funzioni amministrative di sua competenza, che sono state affidate a un Governo in virtù di un strumento internazionale.

⁴² Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 I 268 1982 670; 1980 II 681).

Parte XVII: Capacità giuridica, privilegi e immunità

Art. 69

La capacità giuridica, come pure i privilegi e le immunità riconosciuti all'Organizzazione oppure ad essa concessi in ragione della sua esistenza, sono definiti nella Convenzione generale su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, e sono retti da quella. Rimangono riservate le modificazioni che potessero essere apportate dal testo finale (o riveduto) dell'Allegato approvato dall'Organizzazione, conformemente ai capi 36 e 38 di detta Convenzione generale.

Art. 70

Ogni membro si impegna ad applicare le disposizioni dell'Allegato II della presente Convenzione, fin tanto che non abbia aderito a detta Convenzione generale per quanto concerne l'Organizzazione.

Parte XVIII: Emendamenti

Art. 71⁴⁴

I testi dei progetti d'emendamenti alla Convenzione sono comunicati ai Membri dalla Segreteria generale sei mesi almeno prima che siano sottoposti all'esame dell'Assemblea. Gli emendamenti sono adottati dall'Assemblea alla maggioranza di due terzi dei voti. Dodici mesi dopo la sua approvazione da parte dei due terzi dei Membri dell'Organizzazione, esclusi i Membri associati, ogni emendamento entra in vigore per tutti i Membri. Se, entro un termine di 60 giorni dall'inizio di questo periodo di dodici mesi, un Membro comunica il ritiro dall'Organizzazione a cagione di un emendamento, il ritiro ha effetto, nonostante le disposizioni dell'articolo 58, alla data in cui entra in vigore l'emendamento.

Art. 72

Ogni emendamento, approvato conformemente alle disposizioni dell'articolo 71⁴⁵, è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che immediatamente ne comunicherà il testo a tutti i membri.

⁴⁴ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 15 nov. 1979, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1276 1982 670; FF 1980 II 681).

⁴⁵ Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dall'Assemblea generale dell'OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438). Di detta mod. è te- Pag. 53

Art. 73

Le dichiarazioni o accettazioni previste nell'articolo 71 sono notificate mediante comunicazione d'un documento ufficiale al Segretario generale, affinché siano depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica ai membri il ricevimento di detto documento, come pure la data alla quale entra in vigore l'emendamento.

Parte XIX: Interpretazione

Art. 74⁴⁶

Ogni questione o disputa riguardante l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione verrà demandata all'Assemblea per la sua soluzione, o verrà risolta in qualsiasi altro modo sul quale si accorderanno le Parti in disputa. Nulla nel presente articolo preclude a qualsiasi organo dell'Organizzazione la possibilità di risolvere una qualsiasi questione o disputa che possa sorgere nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 75

Qualsiasi questione giuridica che non possa essere regolata con i rimedi indicati nell'articolo 74⁴⁷ può essere deferita dall'Organizzazione alla Corte Internazionale di Giustizia per parere consultivo conformemente all'articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite⁴⁸.

Parte XX: Disposizioni varie

Art. 76 Firma e accettazione

Con riserva delle disposizioni della Parte III, la presente Convenzione rimarrà aperta alla firma o all'accettazione e gli Stati potranno divenir parte della Convenzione mediante

- a. la firma, senza riserva d'accettazione;
- b. la firma, con riserva d'accettazione e consecutiva accettazione; oppure
- c. l'accettazione.

L'accettazione è effettiva con il deposito di un documento ufficiale presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

⁴⁶ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

⁴⁷ Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dall'Assemblea generale dell'OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

Art. 77 Territori

- a. I membri possono dichiarare in qualunque momento che la loro partecipazione alla Convenzione include quella di tutti, d'un gruppo o d'uno solo dei territori dei quali assicurano le relazioni internazionali.
- b. La presente Convenzione si applica ai territori di cui i membri assicurano le relazioni internazionali soltanto se a tale scopo è stata fatta una dichiarazione in loro nome conformemente alla lettera a del presente articolo.
- c. Qualunque dichiarazione fatta conformemente alla lettera a del presente articolo è comunicata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne manda copia a tutti gli Stati invitati alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite, come pure a tutti gli altri Stati che fossero divenuti membri.
- d. Nel caso in cui, in virtù di un accordo di amministrazione fiduciaria, l'Organizzazione delle Nazioni Unite è l'Autorità incaricata dell'amministrazione di certi territori, l'Organizzazione delle Nazioni Unite può accettare la Convenzione in nome di uno, di alcuni o di tutti i territori sotto la sua amministrazione fiduciaria, conformemente alla procedura indicata nell'articolo 76⁴⁹.

Art. 78 Recesso

- a. I membri possono recedere dall'Organizzazione mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite. Questi ne informa immediatamente gli altri membri e il Segretario generale dell'Organizzazione. La notificazione del recesso può essere fatta in qualunque momento dopo un periodo di dodici mesi a contare dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. Il recesso ha effetto dodici mesi dopo il ricevimento della notificazione scritta da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- b. L'applicazione della Convenzione ai territori o gruppi di territori indicati nell'articolo 77⁵⁰ può cessare in qualunque momento mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da parte del membro incaricato delle loro relazioni esterne oppure delle Nazioni Unite se si tratta di territorio del quale esse hanno l'amministrazione fiduciaria. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ne dà immediatamente avviso a tutti i membri e al Segretario generale dell'Organizzazione. La notificazione ha effetto dodici mesi dopo la data nella quale essa è giunta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

⁴⁹ Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell'Assemblea generale dell'OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

Parte XXI: Entrata in vigore

Art. 79

La presente Convenzione entra in vigore allorché vi avranno aderito conformemente all'articolo 76⁵¹ ventun nazioni, sette delle quali devono possedere un tonnellaggio complessivo pari, almeno, a un milione di tonnellate di stazza lorda.

Art. 80

Tutti gli stati invitati alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite e tutti gli altri stati che ne saranno divenuti membri saranno informati, dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della data in cui ciascun Stato diverrà parte della Convenzione, come pure della data in cui la Convenzione entrerà in vigore.

Art. 81

La presente Convenzione, i cui testi inglese, francese e spagnolo fanno parimente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun Stato invitato alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite come pure a qualsiasi altro Stato che fosse divenuto membro.

Art. 82

L'Organizzazione delle Nazioni Unite è autorizzata a registrare la Convenzione non appena essa sarà entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 6 marzo 1948.

(Seguono le firme)

Organizzazione marittima internazionale. Conv. istitutiva**0.747.305,91**

Allegato I⁵²

Allegato II
(indicato nell'art. 70⁵³)

Capacità giuridica, privilegi e immunità

Fin tanto che non avranno aderito alla Convenzione generale sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, per quanto concerne l'Organizzazione, i membri applicheranno all'Organizzazione o rispetto a questa le disposizioni concernenti la capacità giuridica, i privilegi e le immunità, seguenti.

Capo I

L'Organizzazione gode, sul territorio di ciascun membro, della capacità giuridica necessaria al raggiungimento dei suoi scopi e all'esercizio delle sue funzioni.

Capo II

- a. L'Organizzazione gode, sul territorio di ciascun membro, dei privilegi e delle immunità necessari al raggiungimento dei suoi scopi e all'esercizio delle sue funzioni.
- b. I rappresentanti dei membri, compresi i supplenti, i consiglieri, i funzionari e gl'impiegati dell'Organizzazione fruiscono parimente dei privilegi e delle immunità necessari al libero esercizio delle funzioni che assumono nell'Organizzazione.

Capo III

Nell'applicare le disposizioni dei Capi primo e secondo del presente Allegato, i membri si uniformeranno, per quanto sia possibile, alle clausole normali della Convenzione generale su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate.

Campo d'applicazione il 17 settembre 2024⁵⁴

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Albania	24 maggio	1993	24 maggio	1993
Algeria	31 ottobre	1963	31 ottobre	1963
Angola	6 giugno	1977	6 giugno	1977
Antigua e Barbuda	13 gennaio	1986	13 gennaio	1986
Arabia Saudita	25 febbraio	1969	25 febbraio	1969
Argentina	18 giugno	1953	17 marzo	1958
Armenia	19 gennaio	2018	19 gennaio	2018
Australia	13 febbraio	1952	17 marzo	1958
Austria	2 aprile	1975	2 aprile	1975
Azerbaigian	15 maggio	1995	15 maggio	1995
Bahamas	22 luglio	1976	22 luglio	1976
Bahreïn	22 settembre	1976	22 settembre	1976
Bangladesh	27 maggio	1976	27 maggio	1976
Barbados	7 gennaio	1970	7 gennaio	1970
Belgio	9 agosto	1951	17 marzo	1958
Belize	13 settembre	1990	13 settembre	1990
Benin	19 marzo	1980	19 marzo	1980
Belarus	29 novembre	2016	29 novembre	2016
Bolivia	6 luglio	1987	6 luglio	1987
Bosnia e Erzegovina	16 luglio	1993	16 luglio	1993
Botswana	22 ottobre	2021	22 ottobre	2021
Brasile	4 marzo	1963	4 marzo	1963
Brunei	31 dicembre	1984	31 dicembre	1984
Bulgaria	5 aprile	1960	5 aprile	1960
Cambogia*	3 gennaio	1961	3 gennaio	1961
Camerun	1° maggio	1961	1° maggio	1961
Canada	15 ottobre	1948	17 marzo	1958
Capo Verde	24 agosto	1976	24 agosto	1976
Ceca, Repubblica	18 giugno	1993	18 giugno	1993
Cile	17 febbraio	1972	17 febbraio	1972
Cina	1° marzo	1973	1° marzo	1973
Hong Kong ^a	1° luglio	1997	1° luglio	1997
Macao ^b	19 dicembre	1999	19 dicembre	1999
Cipro	21 novembre	1973	21 novembre	1973
Colombia	19 novembre	1974	19 novembre	1974
Comore	3 agosto	2001	3 agosto	2001

⁵⁴ RU 1976 1853; 1978 364; 1980 1661; 1982 1550; 1984 270, 1268; 1987 1147, 1174; 1989 404; 1990 1700; 2003 3537; 2004 3291; 2007 4407; 2014 1425; 2016 2859; 2019 901; 2024 507. Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:

0.747.305.91

Navigazione

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Congo (Brazzaville)	5 settembre	1975	5 settembre	1975
Congo (Kinshasa)	16 agosto	1973	16 agosto	1973
Corea (Nord)	16 aprile	1986	16 aprile	1986
Corea (Sud)	10 aprile	1962	10 aprile	1962
Costa Rica	4 marzo	1981	4 marzo	1981
Côte d'Ivoire	4 novembre	1960	4 novembre	1960
Croazia	8 luglio	1992	8 luglio	1992
Cuba*	6 maggio	1966	6 maggio	1966
Danimarca*	3 giugno	1959	3 giugno	1959
Faerøer, Isole	18 dicembre	2002	18 dicembre	2002
Dominica	18 dicembre	1979	18 dicembre	1979
Dominicana, Repubblica	25 agosto	1953	17 marzo	1958
Ecuador*	12 luglio	1956	17 marzo	1958
Egitto	17 marzo	1958	17 marzo	1958
El Salvador	12 febbraio	1981	12 febbraio	1981
Emirati Arabi Uniti	4 marzo	1980	4 marzo	1980
Eritrea	31 agosto	1993	31 agosto	1993
Estonia	31 gennaio	1992	31 gennaio	1992
Etiopia	3 luglio	1975	3 luglio	1975
Figi	14 marzo	1983	14 marzo	1983
Filippine	9 novembre	1964	9 novembre	1964
Finlandia*	21 aprile	1959	21 aprile	1959
Francia	9 aprile	1952	17 marzo	1958
Gabon	1° aprile	1976	1° aprile	1976
Gambia	11 gennaio	1979	11 gennaio	1979
Georgia	22 giugno	1993	22 giugno	1993
Germania	7 gennaio	1959 F	7 gennaio	1959
Ghana	6 luglio	1959	6 luglio	1959
Giamaica	11 maggio	1976	11 maggio	1976
Giappone	17 marzo	1958	17 marzo	1958
Gibuti	20 febbraio	1979	20 febbraio	1979
Giordania	9 novembre	1973	9 novembre	1973
Grecia*	31 dicembre	1958	31 dicembre	1958
Grenada	3 dicembre	1999	3 dicembre	1998
Guatemala	16 marzo	1983	16 marzo	1983
Guinea	3 dicembre	1975	3 dicembre	1975
Guinea equatoriale	6 settembre	1972	6 settembre	1972
Guinea-Bissau	6 dicembre	1977	6 dicembre	1977
Guyana	13 maggio	1980	13 maggio	1980
Haiti	23 giugno	1953	17 marzo	1958
Honduras	23 agosto	1954	17 marzo	1958

Organizzazione marittima internazionale. Conv. istitutiva

0.747.305.91

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
India*	6 gennaio	1959	6 gennaio	1959
Indonesia*	18 gennaio	1961	18 gennaio	1961
Iran	2 gennaio	1958	17 marzo	1958
Iraq*	28 agosto	1973	28 agosto	1973
Irlanda	26 febbraio	1951	17 marzo	1958
Islanda*	8 novembre	1960	8 novembre	1960
Isole Marshall	26 marzo	1998	26 marzo	1998
Israele	24 aprile	1952	17 marzo	1958
Italia	28 gennaio	1957	17 marzo	1958
Kazakistan	11 marzo	1994	11 marzo	1994
Kenya	22 agosto	1973	22 agosto	1973
Kiribati	28 ottobre	2003	28 ottobre	2003
Kirghizistan	27 febbraio	2024	27 febbraio	2024
Kuwait	5 luglio	1960	5 luglio	1960
Lettonia	1° marzo	1993	1° marzo	1993
Libano	3 maggio	1966	3 maggio	1966
Liberia	6 gennaio	1959	6 gennaio	1959
Libia	16 febbraio	1970	16 febbraio	1970
Lituania	7 dicembre	1995	7 dicembre	1995
Lussemburgo	14 febbraio	1991	14 febbraio	1991
Macedonia del Nord	13 ottobre	1993	13 ottobre	1993
Madagascar	8 marzo	1961	8 marzo	1961
Malawi	19 gennaio	1989	19 gennaio	1989
Malaysia*	17 giugno	1971	17 giugno	1971
Maldives	31 maggio	1967	31 maggio	1967
Malta	22 giugno	1966 F	22 giugno	1966
Marocco*	30 luglio	1962	30 luglio	1962
Mauritania	8 maggio	1961	8 maggio	1961
Maurizio	18 maggio	1978	18 maggio	1978
Messico*	21 settembre	1954	17 marzo	1958
Moldova	12 dicembre	2001	12 dicembre	2001
Monaco	22 dicembre	1989	22 dicembre	1989
Mongolia	11 dicembre	1996	11 dicembre	1996
Montenegro	10 ottobre	2006	10 ottobre	2006
Mozambico	17 gennaio	1979	17 gennaio	1979
Myanmar	6 luglio	1951	17 marzo	1958
Namibia	27 ottobre	1994	27 ottobre	1994
Nauru	14 maggio	2018	14 maggio	2018
Nepal	31 gennaio	1979	31 gennaio	1979
Nicaragua	17 marzo	1982	17 marzo	1982
Nigeria	15 marzo	1962	15 marzo	1962
Norvegia*	29 dicembre	1958	29 dicembre	1958

0.747.305.91

Navigazione

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Nuova Zelanda	9 novembre	1960	9 novembre	1960
Cook, Isole	18 luglio	2008	18 luglio	2008
Oman	30 gennaio	1974	30 gennaio	1974
Paesi Bassi	31 marzo	1949	17 marzo	1958
Aruba ^c	1° gennaio	1986	1° gennaio	1986
Curaçao	3 ottobre	1949	17 marzo	1958
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	3 ottobre	1949	17 marzo	1958
Sint Maarten	3 ottobre	1949	17 marzo	1958
Pakistan	21 novembre	1958	21 novembre	1958
Palau	8 settembre	2011	8 settembre	2011
Panama	31 dicembre	1958	31 dicembre	1958
Papua Nuova Guinea	6 maggio	1976	6 maggio	1976
Paraguay	15 marzo	1993	15 marzo	1993
Perù	15 aprile	1968	15 aprile	1968
Polonia*	16 marzo	1960	16 marzo	1960
Portogallo	17 marzo	1976	17 marzo	1976
Qatar	19 maggio	1977	19 maggio	1977
Regno Unito	14 febbraio	1994	17 marzo	1958
Romania	28 aprile	1965	28 aprile	1965
Russia	24 dicembre	1958	24 dicembre	1958
Saint Kitts e Nevis	8 ottobre	2001	8 ottobre	2001
Saint Lucia	10 aprile	1980	10 aprile	1980
Saint Vincent e Grenadine	29 aprile	1981	29 aprile	1981
Salomone, Isole	27 giugno	1988	27 giugno	1988
Samoa	25 ottobre	1996	25 ottobre	1996
San Marino	12 marzo	2002	12 marzo	2002
São Tomé e Príncipe	9 luglio	1990	9 luglio	1990
Seicelle	13 giugno	1978	13 giugno	1978
Senegal	7 novembre	1960	7 novembre	1960
Serbia	11 dicembre	2000	11 dicembre	2000
Sierra Leone	14 marzo	1973	14 marzo	1973
Singapore	17 gennaio	1966	17 gennaio	1966
Siria	28 gennaio	1963	28 gennaio	1963
Slovacchia	24 marzo	1993	24 marzo	1993
Slovenia	10 febbraio	1993	10 febbraio	1993
Somalia	4 aprile	1978	4 aprile	1978
Spagna*	23 gennaio	1962	23 gennaio	1962
Sri Lanka*	6 aprile	1972	6 aprile	1972
Stati Uniti*	17 agosto	1950	17 marzo	1958
Sudafrica	28 febbraio	1995	28 febbraio	1995
Sudan	5 luglio	1974	5 luglio	1974
Suriname	14 ottobre	1976	14 ottobre	1976
Svezia	27 aprile	1959	27 aprile	1959

Organizzazione marittima internazionale. Conv. istitutiva

0.747.305.91

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Svizzera*	20 luglio	1955	17 marzo	1958
Tanzania	8 gennaio	1974	8 gennaio	1974
Thailandia	20 settembre	1973	20 settembre	1973
Timor-Leste	10 maggio	2005	10 maggio	2005
Togo	20 giugno	1983	20 giugno	1983
Tonga	23 febbraio	2000	23 febbraio	2000
Trinidad e Tobago	27 aprile	1965	27 aprile	1965
Tunisia	23 maggio	1963	23 maggio	1963
Turchia*	25 marzo	1958	25 marzo	1958
Turkmenistan	26 agosto	1993	26 agosto	1993
Tuvalu	19 maggio	2004	19 maggio	2004
Ucraina	28 marzo	1994	28 marzo	1994
Uganda	30 giugno	2009	30 giugno	2009
Ungheria	10 giugno	1970	10 giugno	1970
Uruguay	10 maggio	1968 F	10 maggio	1968
Vanuatu	21 ottobre	1986	21 ottobre	1986
Venezuela	27 ottobre	1975	27 ottobre	1975
Vietnam*	12 giugno	1984	12 giugno	1984
Yemen	14 marzo	1979	14 marzo	1979
Zambia	2 ottobre	2014	2 ottobre	2014
Zimbabwe	16 agosto	2005	16 agosto	2005

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

- a Dal 7 giu. 1967 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 dic. 1984, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
- b Dal 2 feb. 1990 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 apr. 1987, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
- c Il 1° gen. 1986 l'isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l'autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

In occasione del deposito del proprio strumento di ratificazione per la convenzione concernente l'istituzione d'una organizzazione marittima (IMCO), la Svizzera fa la riserva generale che la propria collaborazione col IMCO, segnatamente in quanto concerne i rapporti fra questa organizzazione con quella delle Nazioni Unite, non può superare quei limiti determinati dal suo atteggiamento di Stato perpetuamente neutrale. Nel senso di tale riserva generale è fatta una riserva speciale sia per quanto concerne il testo dell'articolo VI, dell'accordo, attualmente in fase di disegno fra l'IMCO e l'UNO, sia per qualsiasi altra clausola analoga che dovesse sostituire o completare questa disposizione, nell'accordo menzionato o in qualsiasi altro trattato.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59600

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 164(ant.) dell'08/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente (AFFARI ESTERI E DIFESA)

GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2026

164^a Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1668) Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

(Esame e rinvio)

La senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante la ratifica della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra nel dicembre 2021.

Ricorda innanzitutto che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) è un'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, istituita a seguito dell'adozione della Convenzione internazionale marittima di Ginevra del 1948 ed avente sede a Londra, volta a promuovere la cooperazione marittima tra i Paesi membri e a garantire la sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente marino, cui ad oggi aderiscono 176 Stati. L'Italia è uno dei principali Paesi in ambito internazionale per la consistenza della propria flotta mercantile (la 13a al mondo) e contribuisce al funzionamento dell'IMO con una quota pari al 2 per cento circa del bilancio della struttura.

L'odierna IMO, che oltre agli Stati membri comprende 3 Paesi associati, 66 organizzazioni intergovernative con *status* di osservatori e 85 organizzazioni internazionali non governative con *status* consultivo, è strutturata in un Segretario generale, assistito da un Ufficio di Segretariato e da una Direzione generale per le Conferenze, in una Assemblea Generale degli Stati membri, che si riunisce ogni due anni, in un Consiglio esecutivo, in 5 Comitati principali e in 7 Sottocomitati. Il Consiglio dell'Organizzazione, in particolare, che rappresenta l'organo di governo dell'IMO, consta attualmente di 40 seggi, suddivisi in una terna di categorie specifiche per qualità dei rispettivi Stati membri rappresentanti, ovvero una Categoria A, prevista per 10 Stati membri (fra cui l'Italia) con prevalente interesse nella fornitura di servizi di navigazione marittima a carattere internazionale, una Categoria B, prevista per ulteriori 10 Stati membri con prevalente interesse nel commercio marittimo internazionale, e una Categoria C, prevista per 20 Stati membri con particolari interessi attinenti al trasporto marittimo o alla navigazione, e la cui elezione garantisce la rappresentanza di tutte le maggiori aree geografiche del mondo. Il Consiglio esecutivo viene eletto a maggioranza qualificata dei due terzi degli Stati membri dell'IMO nel corso della Sessione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione.

Il provvedimento emendativo in via di ratifica, prosegue la relatrice, è stato adottato dagli Stati membri dell'IMO in occasione della 32a sessione dei lavori dell'Assemblea Generale, svoltasi nel dicembre

2021 a Londra, e consiste in una Risoluzione assembleare che estende, tra l'altro, da due a quattro anni la durata del mandato degli eletti del Consiglio dell'IMO e amplia il numero totale dei seggi dello stesso organismo, in modo da assicurare la rappresentanza non solo alle diverse aree geografiche ma anche ai Paesi in via di sviluppo, nel loro percorso di adeguamento alle normative dell'Organizzazione, nonché alle SIDS (*Small Island Developing States*), con importanti interessi in campo marittimo. Più in dettaglio, la Risoluzione apporta ulteriori emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione che incidono sull'ampliamento dei seggi previsti nelle tre categorie del Consiglio IMO con il fine di ampliare la rappresentatività globale dell'organo di governo. Con la modifica, il numero totale dei seggi al Consiglio passa da quaranta a cinquantadue, di cui 12 in Categoria A, 12 in Categoria B e 28 in Categoria C, e la durata del mandato degli eletti aumenterà da un biennio ad un quadriennio. L'intento sotteso al provvedimento emendativo è altresì correlato alla necessità di assicurare la rappresentanza non solo alle diverse aree geografiche ma anche ai Paesi in via di sviluppo nel loro percorso di adeguamento alle normative dell'Organizzazione e alla maggiore attenzione da attribuire alle questioni della transizione ecologica anche in campo marittimo. La misura modificativa, si legge nella relazione introduttiva al provvedimento, è infatti correlata anche all'emergente questione della progettazione, dello sviluppo e dell'attuazione della transizione ecologica che, in campo marittimo, dovrà condurre all'abbattimento delle emissioni di gas serra e all'applicazione di correlati sistemi di protezione dell'ambiente marino.

Il disegno di legge di ratifica della Risoluzione A 32/1152 emendativa della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.

Ricorda, innanzitutto, che la Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, adottata nel marzo 1992 a Helsinki, ratificata ad oggi da 56 Paesi ed entrata in vigore nell'ottobre 1996, ha come obiettivo quello di promuovere la cooperazione tra i Paesi per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e per l'uso sostenibile delle risorse idriche.

Al fine di dare specifica attuazione alla Convenzione sono stati negoziati e firmati due documenti attuativi, il primo dei quali, oggetto della presente ratifica, il Protocollo su acqua e salute, adottato a Londra il 17 giugno 1999, l'altro, il Protocollo sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali in acque transfrontaliere, firmato da 22 Stati il 21 maggio 2003, e che l'Italia non ha ritenuto opportuno sottoscrivere.

Composto da 26 articoli, il Protocollo in via di ratifica, firmato ad oggi da 36 Paesi e ratificato da 29, ha quale suo obiettivo principale quello di promuovere, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, la protezione della salute umana e del benessere individuali e collettivi attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile (articolo 1).

Dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 2), il Protocollo definisce il proprio ambito di applicazione (articolo 3), risultando applicabile alle acque superficiali, alle acque sotterranee, agli estuari, alle acque costiere utilizzate a scopi ricreativi o per l'allevamento ittico tramite acquicoltura o per l'allevamento e la pesca dei molluschi, alle acque interne generalmente disponibili per la balneazione, alle acque estratte, trattate e fornite per usi diversi (idropotabile, industriale, irriguo) e alle acque reflue. Il Protocollo chiama le Parti ad adottare misure appropriate per prevenire, controllare e ridurre le malattie connesse all'acqua e ad approntare sistemi integrati di gestione delle acque finalizzati ad un uso sostenibile delle risorse idriche e al raggiungimento di una qualità delle acque che non metta in pericolo la salute umana, consentendo la protezione degli ecosistemi acquatici (articolo 4).

Il testo definisce, quindi, principi e strategie che le Parti sono chiamate ad adottare (articolo 5) in vista del raggiungimento degli obiettivi di un accesso all'acqua potabile per tutti e di una fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti. Per raggiungere tali finalità, le Parti contraenti dovranno stabilire ed aggiornare periodicamente obiettivi locali e nazionali da raggiungere al fine di assicurare un alto livello di protezione contro le malattie connesse all'acqua (articolo 6).

Il Protocollo individua altresì le modalità per raccogliere e valutare i progressi realizzati in vista del conseguimento degli obiettivi attesi (articolo 7), per definire i sistemi completi di sorveglianza e allarme rapido a livello nazionale o locale (articolo 9), per garantire adeguate forme di sensibilizzazione pubblica, istruzione, formazione, ricerca e sviluppo e informazione in materia (articoli 9 e 10).

Il testo chiama altresì le Parti a cooperare e a prestarsi mutua assistenza principalmente secondo le raccomandazioni delle decisioni o proposte normative, a livello europeo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi attesi, di definire alcuni obiettivi specifici, di sviluppare indicatori di qualità, di istituire sistemi coordinati o comuni di sorveglianza, di assistenza in caso di epidemie o malattie, di costituire sistemi informativi integrati e banche di dati per lo scambio di informazioni e di sostenere l'attuazione di piani nazionali e locali (articoli 11 e 12).

Ulteriori articoli del Protocollo disciplinano aspetti relativi alla cooperazione fra le Parti in merito alle acque transfrontaliere (articolo 13), al sostegno internazionale alle azioni nazionali (articolo 14) e al controllo dell'osservanza delle disposizioni (articolo 15), alle riunioni e ai relativi obiettivi (articolo 16) e alle funzioni del Segretariato per l'attuazione del documento internazionale (articolo 17).

Da ultimo, il Protocollo reca disposizioni di ordine procedurale relative ai termini e alle procedure per la modifica del testo medesimo (articolo 18), alla disciplina del diritto di voto (articolo 19), alle modalità di composizione delle controversie (articolo 20), alla sua entrata in vigore (articolo 23), alla sua eventuale denuncia (articolo 24) e all'utilizzo delle lingue ufficiali (articolo 26).

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento - come rimarcato dall'analisi tecnico-normativa - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1684) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL , approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra nel giugno 2014.

Ricorda, innanzitutto, come l'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) sia l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. Lo scopo delle Convenzioni approvate sotto la sua egida è quello di contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre, mediante un'azione coordinata, con la partecipazione di tutte le parti interessate. Le intese internazionali promosse da tale Organizzazione mirano, nello specifico, a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro.

La Convenzione OIL n. 29, sottoscritta nel 1930 e ratificata ad oggi da 181 Paesi, è un trattato internazionale che impegna gli Stati a sopprimere l'uso del lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme. Basata sulla definizione di lavoro forzato come "qualsiasi lavoro o servizio richiesto a una persona sotto minaccia di una punizione e per il quale la persona non si è offerta volontariamente", la Convenzione stabilisce limiti all'impiego del lavoro forzato e definisce le responsabilità delle autorità e le protezioni per i lavoratori.

Il Protocollo alla Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio - oggetto della presente ratifica -, adottato nel giugno del 2014 in occasione della 103a sessione della Conferenza internazionale del lavoro ed attualmente ratificato da 62 Paesi, intende colmare alcune lacune attuative della Convenzione n. 29 e rendere più efficaci la prevenzione della tratta di essere umani a fini di sfruttamento della manodopera e la protezione e il risarcimento delle vittime del lavoro forzato. Il Protocollo, in particolare, è stato adottato al fine di colmare le lacune riscontrate nell'applicazione della Convenzione n. 29 attraverso la formulazione di nuove norme finalizzate a prevenire il ricorso al lavoro forzato, in particolare nel contesto della tratta degli esseri umani, nonché a rafforzare la protezione delle vittime. Il testo, nello specifico, ha lo scopo di rafforzare il quadro giuridico internazionale della Convenzione, creando nuovi obblighi per prevenire il ricorso al lavoro forzato, in particolare nel contesto della tratta degli esseri umani, per migliorare la protezione delle vittime e prevedere azioni di risarcimento per i danni materiali e fisici da esse subiti.

Composto da 12 articoli, il Protocollo stabilisce innanzitutto l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare l'utilizzo del lavoro forzato, per assicurare alle vittime protezione e l'accesso ad azioni adeguate ed efficaci di ricorso e risarcimento, nonché per sanzionare i responsabili dei reati connessi al lavoro forzato o obbligatorio (articolo 1). Il testo prevede, altresì, l'obbligo di elaborare, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, una politica nazionale e un piano d'azione nazionale per l'eliminazione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, in cui siano previste azioni sistematiche adottate dalle Autorità competenti.

Il Protocollo specifica, inoltre, le misure per prevenire il lavoro forzato od obbligatorio, tra cui l'istruzione e l'informazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, azioni per estendere il campo di applicazione della nuova disciplina a tutti i settori dell'economia, il potenziamento dei servizi di ispezione del lavoro, la protezione delle persone, in particolare dei lavoratori migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolente durante le procedure di reclutamento e collocamento al lavoro e le azioni per affrontare le cause che determinano il rischio di lavoro forzato o obbligatorio e i fattori che lo aumentano (articolo 2). Il testo prevede, inoltre, l'obbligo degli Stati membri di adottare misure efficaci per identificare, liberare e proteggere tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, per consentire il loro recupero e la loro riabilitazione, così come altre forme di assistenza e sostegno (articolo 3).

L'articolo 4 del Protocollo prevede che ogni Stato membro garantisca a tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, a prescindere dal loro *status* giuridico nel territorio nazionale, l'accesso a rimedi adeguati ed efficaci di risarcimento, come l'indennizzo. Il medesimo articolo prevede, altresì, l'obbligo di ogni Stato membro, conformemente ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, di adottare le misure necessarie per assicurare che le autorità competenti non siano tenute a perseguire o imporre sanzioni alle vittime del lavoro forzato o obbligatorio per la loro partecipazione ad attività illecite, che sono costrette a compiere come conseguenza diretta della sottomissione al lavoro forzato o

obbligatorio.

Il Protocollo 5 prevede anche l'obbligo degli Stati membri di cooperare tra di loro per garantire la prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio (articolo 5). Gli ulteriori articoli del Protocollo (da 6 a 12) rivestono carattere meramente procedurale, disciplinando gli aspetti interni e internazionali della procedura di ratifica.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo alla Convenzione si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento - come rimarcato dall'analisi tecnico-normativa che accompagna l'articolato - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2025, denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)» relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano ([n. 356](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 27 gennaio, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa di approvazione del programma pluriennale denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dello strumento militare terrestre.

Come evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 29/2025 - che rappresenta la terza fase di uno sforzo produttivo già avviato con i decreti SMD 25/2022 e SMD 15/2024 -, è finalizzato ad incrementare la capacità di acquisizione informativa a livello tattico delle unità terrestri, nonché a dotarle di sistemi che ne favoriscano l'utilizzo di supporto in caso di pubbliche calamità e in operazioni di sicurezza in ausilio alle Forze dell'Ordine, mediante l'acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto di classe micro (inferiori ai due chilogrammi di peso), mini (di peso compreso tra 2 e 20 chilogrammi) e leggera (di peso compreso tra 25 e 150 chilogrammi). Come già anticipato, il programma è in linea di continuità con quanto previsto dal precedente decreto SMD 25/2022, recato dall'Atto del Governo n. 428 presentato nel corso della XVIII legislatura, e dal decreto SMD 15/2024, recato dall'Atto del Governo n. 220, esaminato dalla nostra Commissione nel novembre 2024. Si ricorda come tali sistemi APR, oltre ad essere utilizzati nell'ambito di operazioni prettamente militari, possono essere di ausilio alle Forze dell'Ordine o ad altri enti dello Stato per attività di ricerca e soccorso in caso di pubbliche calamità, di sorveglianza di installazioni sensibili, di rilevamento CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare), di controllo delle frontiere e di monitoraggio ambientale. Per quanto concerne i rapporti con l'industria, la scheda tecnica rinvia a quanto già descritto con riferimento ai precedenti decreti SMD 25/2022 e SMD 15/2024, ovvero che il programma interessa prevalentemente i settori dell'industria aeronautica, meccanica, elettronica e della sensoristica, con il coinvolgimento di molteplici aziende nazionali, e con un positivo impatto, soprattutto in termini di accrescimento del *know-how*, anche sulle piccole e medie imprese, distribuite su tutto il territorio nazionale.

L'onere complessivo dell'impresa, adeguato alle rinnovate esigenze della Forza Armata e alle condizioni economiche del 2025, è stimato in 354 milioni di euro. Si ricorda che la prima e la seconda fase del programma, già avviate con i precedenti decreti SMD 25/2022 e SMD 15/2024, sono state già

completamente finanziate per un ammontare complessivo di 187 milioni di euro. La terza fase, quella precipuamente oggetto del presente provvedimento, del valore complessivo di 115 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e con un cronoprogramma dei pagamenti dal 2026 al 2032, è finalizzata a garantire le acquisizioni di ulteriori sistemi di varie classi e il relativo supporto logistico, nonché gli adeguamenti infrastrutturali nei siti in cui saranno dislocati. La scheda tecnica precisa altresì che il restante valore previsionale del programma, per 52 milioni di euro, consentirà il completamento delle dotazioni.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia espressamente riferimento, fra i programmi già operanti, a quello per l'acquisizione di sistemi per Aeromobili a Pilotaggio Remoto APR Micro, Mini e Leggeri per migliorare la capacità di sorveglianza ed esplorazione delle componenti dell'Esercito (pagina 32, Annesso), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Al contempo, palesa l'esigenza, peraltro esternata anche in passato, che la Commissione venga tenuta al corrente circa la titolarità delle aziende coinvolte nella realizzazione industriale dei vari sistemi d'arma. Si tratta di una esigenza che rientra nelle normali potestà del Parlamento di essere informato anche sulle ricadute territoriali di tale attività industriale.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) fa presente che la richiesta testé formulata dal presidente Craxi è giustificata anche dalla necessità di sapere se, avuto riguardo ad una determinata filiera di produzione bellica, esistono dei possibili *competitor* rispetto a quelli prescelti dal Ministero della difesa.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), rilevando come, almeno nel settore dei droni, ci si trovi di fronte ad una ulteriore fase di implementazione del relativo programma produttivo, ritiene la domanda di informazione proveniente dalla Commissione affari esteri e difesa a maggior ragione giustificata.

Il sottosegretario Isabella RAUTI considera condivisibili le richieste in parola, soprattutto relativamente all'area geografica, al tipo di industria e alle ricadute occupazionali che derivano dalla realizzazione dei vari sistemi di armamento.

Per quanto attiene, nello specifico, al programma riguardante l'Atto del Governo n. 356, informa i Commissari che la società implicata è la Leonardo S.p.A.

Seguono brevi interventi dei senatori [SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) e [MENIA](#) (Fdl), il quale condivide la necessità di un maggior flusso di notizie per la Commissione in merito alle singole aziende prescelte per la produzione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2025, denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito italiano» ([n. 358](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), relatore, illustra l'Atto di Governo in titolo, rilevando che esso, denominato SMD 31/2025, costituisce la terza fase di un programma già avviato nel 2022 con l'Atto del Governo n. 426 (SMD 22/2022) e proseguito con l'Atto del Governo n. 205 (SMD 16/2024) (quest'ultimo esaminato dalla nostra Commissione nell'ottobre 2024), ed è finalizzato all'ammodernamento del parco controcarri a corta gittata attraverso la sostituzione dei sistemi " *Panzerfaust 3*" e " *Folgore*" che ad oggi costituiscono l'unica capacità a corta gittata in servizio nell'Esercito italiano.

Le principali caratteristiche tecniche del sistema d'arma in esame - come si evidenzia dalla scheda

illustrativa dei decreti SMD 22/2022 e SMD 16/2024 cui la scheda tecnica del provvedimento al nostro esame rinvia - sono la presenza di un cannone senza rinculo, idoneo all'avio-lancio, avente dimensioni e peso particolarmente ridotti (un peso pari o inferiore agli otto chilogrammi e una lunghezza massima di un metro), nonché capace di impiegare diverse tipologie di munizionamento. Il sistema, inoltre, è predisposto per l'impiego di munizionamento "air burst" (letteralmente "scoppio in volo"), dotato di una spoletta programmata per ricevere l'informazione sul tempo di volo dal sistema di controllo. L'acquisizione di questi nuovi sistemi d'arma, destinati alla neutralizzazione di mezzi corazzati, di postazioni fortificate ed alla difesa vicina, è finalizzato a garantire alla componente terrestre delle Forze armate un'elevata flessibilità di impiego, unita ad una potenza di fuoco in grado di incrementare significativamente la capacità d'ingaggio alle corte distanze delle unità di combattimento. Per quanto concerne i rapporti con l'industria, l'atto in esame rinvia a quanto indicato nei richiamati SMD 22/2022 e SMD 16/2024 che evidenziavano come il programma insistesse prevalentemente sui settori della meccanica e dell'elettronica.

Con riferimento agli oneri economici, ricorda come la spesa complessiva per il programma sia stimata in 426 milioni di euro (alle condizioni economiche 2022). La spesa relativa alla prima fase dell'impresa (già totalmente finanziata e contrattualizzata) per un ammontare complessivo di 52 milioni di euro, è stata autorizzata nel 2022 in relazione al richiamato Atto del Governo n. 426, ed è stata completata. L'onere previsionale relativo alla seconda fase dell'impresa - oggetto del già richiamato decreto SMD 16/2024 - pari a 75 milioni di euro, a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è in corso di realizzazione. L'onere per la terza fase del programma - quella precipuamente oggetto del presente decreto - ha un valore di 45 milioni di euro ed è funzionale all'acquisizione di circa 300 sistemi d'arma con il relativo munizionamento e supporto logistico e i moduli formativi per il personale operatore e manutentore. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 254 milioni di euro, sarà realizzato attraverso provvedimenti finanziari successivi al completamento delle dotazioni.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027 si faccia espressamente riferimento, fra i programmi già operanti, a quello per l'acquisizione di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento, destinati alla difesa vicina, all'inabilitazione di mezzi corazzati ostili e alla neutralizzazione di postazioni fortificate, e in grado di assicurare all'Esercito elevata flessibilità di impiego e un significativo incremento della capacità d'ingaggio alle corte distanze, con il medesimo profilo finanziario (pagina 46, Annesso).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) ritiene che sia giunta l'ora che un fondamentale organo parlamentare come la Commissione affari esteri e difesa del Senato sia messa in grado di poter accedere a informazioni o atti "classificati", ove essi sussistano quando si proceda all'esame dei vari sistemi d'arma.

Il sottosegretario Isabella RAUTI replica, al riguardo, che la possibile natura "classificata" dei programmi costituisce l'eccezione della casistica all'esame delle Camere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2025, denominato «Rinnovo SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER», relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell'Esercito italiano ([n. 357](#)) (Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore De Rosa impossibilitato a

partecipare alla seduta odierna, illustra l'Atto di Governo, denominato "Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER", relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'Esercito italiano.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 30/2025 - che costituisce la naturale prosecuzione dei programmi SMD 35/2019 e SMD 17/2022 - è finalizzato a colmare il *gap* capacitivo in termini di sicurezza e obsolescenza nel segmento artiglieria contraerea a corto raggio" (SHORAD - *SHORt Range Air Defence*) derivante dal raggiungimento della fine vita tecnica per i sistemi SKYGUARD/ASPIDE in inventario, mediante l'acquisizione del nuovo sistema d'arma contraerei "GRIFO", basato sul missile "CAMM-ER". Il nuovo sistema GRIFO avrà il compito di fornire protezione ad aree e punti sensibili e alle forze di manovra dalle minacce aeree costituite da una varietà di piattaforme e munizioni come velivoli ad ala fissa e ad ala rotante, aeromobili a pilotaggio remoto, missili da crociera e antiradiazione, contribuendo in questo modo alla difesa dello Stato, degli spazi euro-atlantici ed euro-mediterranei e alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionale. Si ricorda che l'unità di fuoco GRIFO è in genere costituita da un sistema di Comando e Controllo su base Posto Comando Modulo di Ingaggio, equipaggiato con proprio sensore radar, nonché da 2 lanciatori equipaggiati con 8 missili CAMM-ER e da un trasportatore-ricaricatore, utile a garantire intercettazione e ingaggio a corto raggio delle principali minacce aeree, flessibilità e modularità di impiego e interoperabilità con i sistemi di Comando e Controllo nazionali NATO e di coalizione. Per il nuovo sistema è previsto anche un servizio di supporto logistico integrato, nonché specifici corsi di formazione per il personale coinvolto.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento rinviano a quanto già descritto con riferimento ai precedenti decreti SMD 35/2019 e SMD 17/2022, ovvero che il programma interessa prevalentemente i settori dell'industria meccanica, elettronica e sistemistica, con importanti prospettive di ritorno in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* progettuale e produttivo della sensoristica. Le aree geografiche potenzialmente interessate dalle commesse sono la Campania, la Lombardia, la Liguria, l'Umbria, il Lazio e l'Emilia-Romagna.

L'onere complessivo dell'impresa, adeguato alle rinnovate esigenze della Forza Armata e alle condizioni economiche del 2025, è stimato in 842 milioni di euro. Si ricorda che la fase di ricerca e sviluppo, autorizzata con decreto SMD 35/2019, è conclusa, mentre la prima fase attuativa del programma, per un valore di 350 milioni di euro, avviata con decreto SMD 17/2022, è in corso di completamento. La seconda fase attuativa del programma, quella precipuamente oggetto del presente provvedimento, del valore complessivo di 276,83 milioni di euro a valere sugli stanziamenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa e con un cronoprogramma dei pagamenti dal 2026 al 2022, è finalizzata a proseguire l'acquisizione di sistemi e di munizionamento e a realizzare gli interventi infrastrutturali necessari. La scheda tecnica precisa altresì che il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 120,17 milioni di euro, consentirà l'acquisizione del supporto logistico integrato per i sistemi e il munizionamento e il completamento degli interventi infrastrutturali.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa rimarca come il programma sia funzionale alla emanazione di un decreto interministeriale di approvazione, propedeutico alla formalizzazione di un atto contrattuale predisposto e negoziato dall'Agenzia OCCAR, l'Organismo Congiunto di Cooperazione nel campo degli Armamenti, a cui partecipano, fra gli altri, anche Germania, Belgio, Francia, Regno Unito e Italia, a condizioni e termini di derivazione comunitaria. La scheda richiama in ogni caso la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), ai relativi regolamenti di attuazione generale (di cui al D.P.R. n. 207 del 2010) e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027 si faccia riferimento al programma per la produzione dei nuovi sistemi d'arma

GRIFO per l'Esercito e MAADS (*Medium Advanced Air Defence System*) per l'Aeronautica Militare, entrambi basati sul missile CAMM-ER (*Common Anti-air Modular Missile - Extended Range*) ed in sostituzione, rispettivamente, dei sistemi basati sul missile Aspide (*Skyguard per EI e Spada per AM*), divenuti obsoleti (pagina 41, Annesso), con un profilo programmatico degli stanziamenti non sovrapponibile a quello indicato nel presente provvedimento, anche in ragione del fatto che il DPP dà conto di una pluralità di decreti attuativi per il programma in esame.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) evidenzia, anche in tale frangente, l'opportunità di una maggior chiarezza e conoscenza per i parlamentari circa l'individuazione delle aziende chiamate a realizzare il relativo sistema d'arma, nonché i motivi che hanno effettivamente causato un incremento dei costi nel corso degli anni.

Il sottosegretario Isabella RAUTI informa che, per quanto riguarda il progetto di cui all'Atto del Governo n. 357, l'azienda coinvolta è la MBDA Italia S.p.A.

Quanto all'aumento dei costi, esso è causato essenzialmente da un incremento dei prezzi del munizionamento missilistico e dell'innovazione tecnologica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 169(pom.) del 04/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2026
169^a Seduta
Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 17,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(1668\)](#) Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previo verifica del numero legale mette, quindi, in votazione il mandato alla senatrice Zedda a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1730\)](#) Deputato DI GIUSEPPE e altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1187\)](#) BORGHESE. - Modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volta a garantire l'assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

(Parere alla 10a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del senatore Spagnolli, relatore, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il disegno di legge n. 1730, già approvato dalla Camera dei deputati, adottato dalla Commissione di merito come testo base per il prosieguo della discussione congiunta con l'Atto Senato n. 1187, disegno di legge, anch'esso di iniziativa parlamentare e inerente alla stessa materia.

Il disegno di legge in via di approvazione, composto da 4 articoli, è finalizzato a garantire il diritto all'assistenza sanitaria in territorio italiano, previo pagamento di un contributo su base annua, anche ai cittadini italiani regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che siano residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea e non aderenti all'Associazione europea di libero

scambio (EFTA). Come rimarcato dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento originariamente esaminato presso la Camera dei deputati (l'Atto Camera n. 1042), l'iscrizione all'AIRE costituisce un diritto-dovere del cittadino e rappresenta il presupposto per poter usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti come la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di scegliere i rappresentanti italiani al Parlamento europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'UE, di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio. Ad oggi, tuttavia, la stratificazione normativa esistente, comportando delle disparità di trattamento verso e tra gli italiani iscritti all'AIRE, impone la necessità di un'armonizzazione della disciplina, con particolare riferimento in relazione al tema dell'assistenza sanitaria. Si riscontra, infatti, una discrasia tra chi risiede in Paesi dell'Unione europea, nei quali si mantiene una copertura sanitaria attraverso la Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), e chi risiede in Stati non appartenenti all'Unione europea, nei confronti dei quali non sempre esiste una convenzione sanitaria stipulata dall'Italia. L'attuale normativa prevede, infatti, che, in caso di rientro saltuario in Italia, il cittadino, non munito di carta TEAM, avente lo status di emigrato o titolare di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, non avente una copertura assicurativa pubblica o privata, abbia diritto gratuitamente alle prestazioni ospedaliere urgenti fino ad un periodo massimo di novanta giorni. Tuttavia, il mancato possesso della tessera sanitaria, che certifica l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe nazionale sanitaria, rende la gestione operativa farraginosa per tutti gli ambiti della sanità nazionale, oltre che per gli stessi connazionali. Il mancato possesso della tessera sanitaria da parte dei cittadini iscritti all'AIRE determina sostanzialmente una perdita del diritto all'assistenza sanitaria in Italia, finendo per costituire un disincentivo persino all'iscrizione all'AIRE stessa. Si realizza, peraltro, una discriminazione tra i cittadini italiani residenti in Stati membri dell'Unione europea, e in quanto tali titolari della Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), e i cittadini italiani residenti in Paesi terzi, con i quali non sempre esiste una convenzione sanitaria. Per ovviare a questo stato di cose, il provvedimento in esame dispone una modifica della disciplina dei servizi di assistenza sanitaria assicurati nel territorio nazionale ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) e residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e che non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), prevedendo per tali soggetti la possibilità di iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN), a condizione del pagamento di un contributo annuo. Il versamento del contributo annuo, pari a 2.000 euro e rideterminabile con decreto ministeriale, consente l'accesso al SSN anche ai cittadini italiani minorenni (rientranti nella fattispecie summenzionata) di cui il soggetto iscritto al SSN in base al medesimo contributo sia genitore o tutore legale. Le disposizioni attuative per l'accesso al SSN ai sensi della nuova disciplina sono demandate a un decreto ministeriale. Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame specifica che l'iscrizione sia eseguita presso l'azienda sanitaria locale presente nel territorio, che raccoglie le loro schede individuali, o, in alternativa, presso l'azienda sanitaria locale competente per il domicilio di soggiorno. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 1 e dell'articolo 2, comma 1, il rilascio e il rinnovo annuo della tessera sanitaria nazionale sono necessari, per i soggetti in esame, per l'accesso alle prestazioni a carico del SSN e sono subordinati al versamento di un contributo annuo, fissato in 2.000 euro e rideterminabile annualmente con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle risultanze dell'attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla nuova disciplina in esame. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, il versamento del contributo annuo consente l'accesso al SSN anche ai cittadini italiani minorenni di cui il soggetto iscritto al SSN in base al medesimo contributo sia genitore o tutore legale. Il successivo comma 3 specifica che il mancato versamento del contributo comporta la sospensione dell'utente dall'accesso alle prestazioni del SSN e che, in assenza del suddetto versamento, non possono essere erogate a carico del SSN prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti. Nel suddetto caso di sospensione, il rinnovo della tessera sanitaria nazionale è subordinato al versamento del contributo riferito al periodo annuale in corso nonché dei contributi dovuti per il periodo di

sospensione, maggiorati degli interessi legali (comma 4). Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, il contributo in esame è corrisposto mediante strumenti di pagamento elettronico e affluisce direttamente al bilancio della regione o della provincia autonoma nel cui territorio rientra l'azienda sanitaria locale interessata dall'iscrizione.

L'articolo 3 del provvedimento reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni competenti provvedano all'attuazione della disciplina nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e delle risorse finanziarie derivanti dai contributi summenzionati.

Il comma 1 dell'articolo 4 prevede che l'atto legislativo entri in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il comma 2 dello stesso articolo demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità attuative relative all'accesso alle prestazioni del SSN per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e che non aderiscono all'EFTA, al procedimento amministrativo correlato e all'attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla disciplina in oggetto.

Il Presidente evidenzia, infine, come l'Atto Senato n. 1187, esaminato dalla 10a Commissione congiuntamente con il disegno di legge oggi al nostro esame, prevede a sua volta per i cittadini italiani titolari di trattamento pensionistico e iscritti all'AIRE l'accesso alle prestazioni sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale, secondo i medesimi termini previsti per la generalità degli assistiti. L'estensione del Servizio, tuttavia, a differenza del disegno di legge già richiamato, è prevista a titolo gratuito. Il provvedimento demanda a un regolamento ministeriale la definizione sia delle modalità operative per l'erogazione delle prestazioni sanitarie ai soggetti in esame sia di meccanismi di rimborso per le spese sanitarie sostenute all'estero.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024

(Relazione alla 4a Commissione sul disegno di legge n. 1737. Parere alla 4a Commissione sul *Doc. LXXXVII, n. 2*. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione non ostativa sul disegno di legge 1737. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 2*)

Il senatore **DREOSTO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, spiegando che la Commissione è chiamata a rendere una relazione alla 4a Commissione sulla legge di delegazione europea per l'anno 2025, che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, si compone di 19 articoli, suddivisi in tre Capi, e di un Allegato, contenente l'elenco delle 18 direttive da recepire con decreto legislativo. Il testo, oltre a disporre il recepimento delle direttive richiamate nell'Allegato, detta disposizioni relative all'adeguamento o all'attuazione di una serie di Regolamenti europei afferenti alle più disparate materie, dalle macchine, quasi-macchine e prodotti correlati, includendo nuove tecnologie come l'Intelligenza Artificiale e la *cybersecurity*, alle normative sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di *governance* (ESG), dalle sostanze che riducono lo strato di ozono alle spedizioni dei rifiuti, dai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali al rafforzamento delle capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi.

Passando all'esame delle singole disposizioni, il relatore precisa, innanzitutto, come esse si riferiscano a settori molto eterogenei tra loro, come la protezione giuridica dei disegni e modelli, il trattamento delle acque reflue urbane, la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, lo *status* di protezione del lupo, solo per citarne alcuni. Si tratta di comparti e di interventi normativi che interessano in maniera piuttosto limitata ed in ogni caso residuale le competenze della nostra Commissione.

Alcuni aspetti di interesse, in relazione a tematiche correlate alla cybersicurezza, ai servizi di sicurezza

gestiti e al rilevamento delle minacce informatiche, si rinvergono in ogni caso, rispettivamente, negli articoli 16, 17 e 18.

L'articolo 16, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e finalizzato a garantire un livello elevato ed uniforme di cybersicurezza per tali prodotti e, a lungo termine, a realizzare un mercato unico a livello europeo. L'interesse della 3a Commissione per la misura discende dal fatto che i prodotti con elementi digitali integrati in un sistema di informazione elettronico più ampio o connessi a un tale sistema possono costituire un potenziale vettore di attacco informatico, stante anche la dimensione transfrontaliera del fenomeno, e dunque avere rilievo in termini di sicurezza nazionale.

Analogamente aspetti di interesse di rinvergono anche in relazione all'articolo 17, contenente una delega al Governo ad adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (ENISA) e ai «servizi di sicurezza gestiti». Il relatore ricorda che con i «servizi di sicurezza» ci si riferisce allo svolgimento di attività legate alla gestione dei rischi dei clienti in materia di cybersicurezza o nella fornitura di assistenza per tali attività. Il regolamento in esame è finalizzato ad estendere il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza anche a tali servizi, in considerazione del ruolo sempre più importante che essi svolgono nella prevenzione e attenuazione degli incidenti, al fine di creare un sistema europeo armonizzato, elevando nel complesso il livello di protezione per le imprese operanti nell'Unione europea. Nell'esercitare la delega in esame, ai sensi comma 2, il Governo è chiamato - fra l'altro - ad adeguare il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 al regolamento (UE) 2019/881, introducendo modifiche sulle funzioni attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di accreditamento ed autorizzazione delle strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformità per i sistemi di rispettiva competenza. Da ultimo, l'articolo 18 delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure volte a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi. Il regolamento in esame istituisce un sistema europeo di allerta per la cybersicurezza, ovvero una rete paneuropea di infrastrutture, costituita da poli informatici, per sviluppare e potenziare capacità coordinate in materia di rilevamento, oltre ad un meccanismo per le emergenze di cybersicurezza. Il regolamento istituisce altresì una riserva dell'UE per la cybersicurezza, consistente nell'erogazione, da parte di fornitori di fiducia, di servizi di sicurezza selezionati, di servizi di risposta o nella fornitura di sostegno in caso di incidenti significativi e su vasta scala, oltre a definire un meccanismo europeo di riesame degli incidenti di cybersicurezza. Fra i criteri specifici per l'esercizio della delega ai sensi del comma 2 viene prevista la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale polo informatico nazionale per la raccolta e l'analisi di informazioni sulle minacce e sugli incidenti informatici e per contribuire ad un polo informatico transfrontaliero.

Il relatore segnala, infine, che nell'Allegato A, fra le 18 direttive da recepire con decreto legislativo, è annoverata la direttiva UE 2024/3099, del 27 novembre 2024 con cui si intende aggiornare e armonizzare il sistema di controllo delle navi straniere da parte dello Stato di approdo. L'obiettivo sotteso alla norma è quello di ridurre il trasporto marittimo non conforme alle norme nelle acque dell'Unione europea, tramite l'incentivo al rispetto delle norme comunitarie e internazionali inerenti all'ambiente e alla sicurezza marittima e la determinazione di criteri comuni per i controlli sulle navi. La direttiva in esame provvede, fra l'altro, ad aggiornare l'elenco delle Convenzioni internazionali applicate dallo Stato di approdo, aggiungendo il riferimento alla Convenzione internazionale del 2004

per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi (Convenzione BWI), alla Convenzione internazionale del 2007 sulla rimozione dei relitti (Convenzione di Nairobi) e alla Convenzione internazionale del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente (Convenzione di Hong Kong).

L'Allegato A annovera altresì, fra le direttive da recepire, anche la direttiva (UE) 2024/3100 del 27 novembre 2024, finalizzata ad assicurare che gli Stati membri adempiano in modo efficace, coerente e armonizzato ai propri obblighi in qualità di Stati di bandiera e, quindi, a rafforzare la sicurezza marittima, a migliorare le condizioni di vita e di lavoro a bordo e a prevenire l'inquinamento causato dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro. La misura normativa europea, in particolare, novella la disciplina già contenuta nella direttiva 2009/21/CE, relativa al rispetto degli obblighi degli Stati di bandiera, che ineriscono alla responsabilità legale e operativa che uno Stato cosiddetto Stato di bandiera assume per le navi in esso immatricolate e di cui possiedono la nazionalità, che, quindi, ne battono la bandiera. Il relatore ricorda al riguardo che in base ai principi enunciati nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS) e nelle convenzioni adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), lo Stato di bandiera è tenuto a introdurre disposizioni legislative e regolamentari idonee a garantire la conformità agli *standard* delle convenzioni IMO, affinché le navi, sotto il profilo della sicurezza della vita in mare e della tutela dell'ambiente marino, risultino adeguate al servizio cui sono destinate ed equipaggiate con personale debitamente qualificato.

Il relatore richiama, da ultimo, anche la direttiva (UE) 2025/425, entrata in vigore il 20 marzo 2025, che, nel modificare la direttiva 2006/112/CE disciplinante l'imposta sul valore aggiunto, introduce nuove disposizioni in materia di certificato elettronico di esenzione dall'IVA. Il nuovo articolo 151-*bis*, in particolare, prevede che gli Stati membri si avvalgano di un certificato elettronico per confermare che un'operazione possa beneficiare dell'esenzione IVA. Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione, si sottolinea come l'articolo 151 della stessa direttiva 2006/112/CE individui una serie di operazioni assimilate alle esportazioni che beneficiano dell'esenzione dall'IVA, tra cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro e destinate alle Forze armate di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune. Rientrano altresì fra le operazioni richiamate anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate negli Stati membri che siano parti contraenti del trattato dell'Atlantico del Nord e destinate alle Forze armate degli altri Stati che siano parti contraenti di tale trattato ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa.

A fini meramente informativi il relatore segnala infine che, secondo quanto riportato dalla banca dati EUR-Infra del Dipartimento per le politiche europee, alla data del 21 novembre 2025 le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia ammontavano a 69, di cui 54 per violazione del diritto dell'Unione e 15 per mancato recepimento di direttive.

Il relatore passa, quindi, a esaminare la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che ricostruisce, nei differenti ambiti tematici, l'impegno e il contributo resi nel 2024 dall'esecutivo italiano per lo sviluppo del processo di integrazione europea e degli assetti istituzionali dell'Unione, nonché per l'attuazione delle varie politiche di settore.

Il testo, su cui la Commissione potrà formulare un parere a beneficio della 4a Commissione, si articola in quattro Parti, relative, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea (incluse le questioni istituzionali), alle politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'Unione europea ed infine al coordinamento nazionale delle politiche europee. La Relazione contiene inoltre cinque appendici che riguardano, rispettivamente, l'elenco dei Consigli dell'UE e dei Consigli europei che si sono svolti nel 2024, l'andamento dei flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia e viceversa nell'anno di riferimento, l'attuazione della normativa dell'Unione europea, i seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo del Parlamento e l'elenco degli acronimi utilizzati.

I principali profili di competenza della Commissione si rinvergono in relazione alla Parte terza, dedicata - come detto - all'Italia ed alla dimensione esterna della UE, anche se taluni aspetti di interesse emergono anche nelle altre Parti.

Con riferimento alla prima Parte, dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea, il relatore segnala come essa sia suddivisa in due capitoli relativi, rispettivamente, alle questioni istituzionali e alle politiche macroeconomiche. In tali ambiti, la Relazione consuntiva richiama - tra gli altri - gli impegni profusi dall'esecutivo italiano per la definizione dell'Agenda strategica 2024-2029, con particolare riguardo all'allargamento dell'Unione europea e alle tematiche delle migrazioni, della sicurezza economica e della difesa. Viene inoltre ricordato l'impegno del nostro Paese per il rafforzamento della cooperazione strategica bilaterale nell'ambito della UE, concretizzato con la firma, rispettivamente, del Trattato del Quirinale con la Francia nel novembre 2021 e del Piano di Azione italo-tedesco nel novembre 2023. Nell'ambito del capitolo concernente le politiche macroeconomiche si dà quindi conto della partecipazione italiana alla revisione della *governance* economica europea per la sostenibilità delle finanze pubbliche e la stabilità macroeconomica, in stretta connessione con il controllo della spesa pubblica.

La seconda Parte della Relazione, la più voluminosa del documento, è dedicata alle "politiche strategiche", con particolare riferimento al "*Green Deal* europeo" e alla transizione verde, con rimandi ai temi dei cambiamenti climatici, dell'ambiente, agricoltura, della mobilità sostenibile e del turismo. Ulteriori capitoli sono dedicati alle strategie digitali e al completamento del mercato interno, ai temi economici, alla promozione dello stile di vita europeo, con approfondimenti relativi al nuovo Patto europeo migrazione e asilo, alla semplificazione per le imprese e alla strategia farmaceutica, e infine al nuovo slancio per la democrazia europea.

Nell'ambito della terza Parte, dedicata alla dimensione esterna dell'Unione, il documento rimarca il ruolo attivo dell'Italia nel promuovere la base industriale e tecnologica europea nel settore della difesa, finalizzata al rafforzamento della sovranità strategica dell'Unione. Sul piano operativo, il Paese ha continuato a fornire supporto concreto, in termini formativi ed operativi, all'Ucraina, e a sostenere con convinzione il processo di allargamento e di realizzazione ad est delle reti di trasporto transeuropee. In materia migratoria, l'Italia ha sostenuto con impegno l'attuazione del nuovo Patto su migrazione e asilo, contribuendo al rilancio del dialogo con i Paesi del vicinato Sud e dell'Africa, con iniziative concrete di cooperazione allo sviluppo e promozione della mobilità legale, tra cui il "Piano Mattei", che - come noto - rappresenta un elemento centrale della strategia italiana nei rapporti con il Continente africano e per la costruzione di partenariati su base paritaria. Un paragrafo è dedicato ai risultati conseguiti dalla Presidenza italiana del G7 2024 in tema di azione climatica, nel quale viene rimarcato l'approccio olistico e pragmatico alle principali criticità legate al dossier ambiente, quali l'accesso a fonti di energia affidabili, sostenibili e a costi ragionevoli.

Il relatore ricorda, infine, come la quarta Parte della Relazione sia dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo ai temi della cooperazione territoriale europea 2021-2027, del Meccanismo unionale di protezione civile, dello Strumento per l'Ucraina e della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa.

Nell'ambito del dossier 128, sempre nella Parte quarta, viene dato, inoltre, conto delle 64 procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia alla data del 31 dicembre 2024, nel frattempo (alla data dell'11 dicembre 2025) risalite a 69, di cui 55 per violazione del diritto dell'Unione e 14 per mancato recepimento di direttive.

Al termine della sua esposizione, il relatore da conto di una conferente proposta di parere e di una conferente proposta di relazione.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), con votazioni distinte, pone in votazione la relazione non ostativa sul disegno di legge n. 1737 e il parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024, pubblicati in allegato, che risultano approvati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche

al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa ([n. 374](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

La senatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 12 febbraio, un parere, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988.

Il provvedimento in esame, composto di due articoli, nel dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 6-*bis* del decreto-legge n. 25 del 2025 recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, è finalizzato a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 recante testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare, e ciò al fine di consentire un aumento di 24 unità del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa, portandolo da 136 a 160 posti (articolo 1). Tale aumento, come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna la misura normativa, appare necessario per fare fronte agli straordinari impegni del Gabinetto del Ministro dettati dal particolare contesto internazionale in costante e preoccupante mutamento. La modifica è resa possibile dal fatto che l'articolo 14, comma 6-*bis* del decreto-legge n. 25 del 2025 ha incrementato le disponibilità finanziarie dei capitoli destinati al pagamento delle indennità di diretta collaborazione del personale non dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa, ed in particolare di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 1.200.000 euro a decorrere dal 2026. Le risorse addizionali consentono quindi all'Amministrazione di aumentare l'indennità di collaborazione diretta, peraltro ferma dal 2003, e di aumentare il contingente complessivo degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa.

L'articolo 2 del provvedimento reca una clausola di invarianza finanziaria, resa possibile dal fatto che la modifica regolamentare non comporta nuovi o maggiori oneri giacché essi sono stati già autorizzati dalla previsione normativa primaria, di cui all'articolo 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025 nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo il Consiglio di Stato ha evidenziato come a suo giudizio l'Amministrazione della difesa abbia in realtà effettuato una scelta di merito in quanto, a fronte di una norma di finanziamento destinata al pagamento di indennità, ha optato per la finalizzazione di una quota consistente delle coperture di bilancio (oltre 480.000 euro) a decorrere dall'anno 2026 all'aumento, in via permanente, del contingente di personale addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2025, relativo all'ammodernamento, al rinnovamento e al potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica, alla protezione di teatro delle forze schierate in aree di operazione, inclusa la componente navale ([n. 377](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La senatrice [SPELGATTI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a formulare un parere, entro il prossimo 3 marzo, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare.

Il programma in esame, denominato SMD 32/2025, che rappresenta la prosecuzione del programma SMD 11/2021 esaminato come Atto del Governo n. 312 fra l'ottobre e il novembre 2021 nel corso della XVIII legislatura dall'allora Commissione difesa del Senato, è finalizzato al potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica quale contributo alla Difesa aerea e missilistica integrata della NATO (IAMD), considerata come uno dei pilastri per il conseguimento della Difesa collettiva (*Collective Defence*) e concepita quale capacità militare strategica per garantire la copertura

e la protezione dalla minaccia aerea e missilistica del territorio e delle popolazioni dei Paesi europei appartenenti alla NATO, nonché delle forze nazionali e alleate dispiegate nei diversi teatri operativi. Come rimarcato nelle schede tecnica e illustrativa allegate al programma SMD 11/2021, cui rinviano espressamente le medesime schede di approfondimento del presente provvedimento, di questo sistema di difesa collettivo è parte integrante la *NATO Ballistic Missile Defence* (BMD), la difesa antimissile balistica dell'Alleanza, una rete costituita da sensori e da sistemi missilistici che i Paesi Membri offrono quale contributo nazionale alla struttura, i cui punti di riferimento in Europa sono lo *European Phased Adaptive Approach* (EPAA), statunitense, con il sistema americano *Aegis Ashore* schierato in Romania e Polonia e le navi *Aegis* per la BMD, stazionate nelle acque spagnole. Il sistema radar della IAMD si trova in Turchia, mentre l'infrastruttura di comando e controllo in Germania.

L'Unione europea contribuisce alla difesa missilistica dell'Europa con il progetto *Timely Warning and Interception with Space-based Theater surveillance (Twister)*, nel quadro della Cooperazione strutturata permanente in materia di difesa (PESCO). *Twister* svilupperà entro il 2030 un intercettore europeo endo-atmosferico multi-ruolo, capace di rispondere tanto a obiettivi convenzionali, come aerei da caccia di prossima generazione, quanto a minacce provenienti da missili balistici di manovra con distanze intermedie, missili da crociera ipersonici o supersonici, alianti ipersonici. Per quanto concerne l'Italia i più importanti sistemi di difesa missilistica includono il SAMP/T, sviluppato attraverso un programma congiunto con la Francia, il PAAMS, frutto della cooperazione con Parigi e Londra, e il SAAM/ESD (*Surface Anti-Air Missile/Extended Self Defence*), utilizzato sulle Fregate europee multi-missione *Fremm*.

Le acquisizioni relative al programma in esame avvengono ricorrendo all'Agenzia internazionale europea OCCAR. Negli approfondimenti legati al programma SMD 11/2021 veniva specificato come il *Prime Contractor* che si interfaccia contrattualmente con OCCAR sia il Gruppo d'Interesse Economico EUROSAM, composto da MBDA Italia, MBDA Francia e *Thales Group*. A MBDA Italia - che si ricorda essere la filiale italiana del principale consorzio europeo costruttore di missili e tecnologie per la difesa - sono legate, come industrie italiane subcontraenti, AVIO, responsabile della produzione del *booster* dei missili, e SIMMEL Difesa, responsabile della produzione della testa di guerra dei missili, oltre Leonardo, che detiene una partecipazione nella stessa MBDA.

Per quanto concerne i settori industriali interessati, la scheda illustrativa SMD 11/2021, cui - come detto - rinviano le schede del presente schema di decreto, evidenzia come siano prevalentemente quelli aerospaziale, meccanico, dell'elettronica e, più in generale, dell'alta tecnologia, nonché ricerca e sviluppo. In merito alle aree geografiche interessate dalla produzione, la stessa scheda illustrativa di SMD 11/2021 fa presente che MBDA Italia è presente su tre siti distribuiti sul territorio nazionale, in particolare a La Spezia, a Roma e a Fusaro-Bacoli, non distante da Napoli. L'indotto coinvolge fornitori distribuiti in 7 Regioni italiane. Nelle schede di approfondimento veniva inoltre sottolineato come i programmi missilistici della Difesa alimentino una filiera di circa 5.000 addetti ai lavori, di cui circa un terzo presso MBDA e due terzi presso le ditte fornitrici e subfornitrici. Si stima che la sola partecipazione al programma *New Generation* possa incrementare dell'80 per cento il numero di addetti che MBDA Italia dedica al programma FSAF-PAAMS (*Forward Surface-to-Air Family - Principal Anti-Air Missile System*) per lo sviluppo, produzione e supporto di sistemi missilistici di difesa antiaerea e antimissile (ad oggi circa 400, incluso l'indotto), con ricadute più significative sullo stabilimento di Fusaro-Bacoli, dato che tale sito è specializzato nella componente missilistica (ad elevato contenuto tecnologico) del programma.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il costo complessivo del programma, aggiornato in virtù delle nuove esigenze operative della Difesa e alle condizioni economiche del 2024, è pari a 5.341,87 milioni di euro, di cui la prima fase - autorizzata con il richiamato decreto SMD 11/2021 -, pari a 3.050 milioni di euro, è in corso di

completamento. La seconda fase del programma, oggetto del presente decreto, dal valore complessivo di 2.291,87 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti dei bilanci ordinari del Ministero della difesa e di quello del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, con un cronoprogramma dei pagamenti dal 2026 al 2039, è funzionale al completamento delle acquisizioni missilistiche e dei sistemi radar previste. In particolare viene specificato nella scheda tecnica come tale fase sia funzionale a proseguire l'acquisizione di batterie SAMP/T *New Generation* per l'Esercito e l'Aeronautica militare, del radar *Kronos Grand Mobile High Power*, allo sviluppo e alla qualifica delle capacità di gestione del doppio radar e all'integrazione del lanciatore e del missile CAMM-ER nelle batterie SAMP/T *New Generation*, al rinnovamento del parco missili (Aster 15, 30 B1 e B1-NT, Aster 30 B1), al potenziamento del Centro Interforze Munizionamento Avanzato (CIMA), oltre alla fornitura del relativo supporto logistico decennale.

La relatrice evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027 si menzioni il programma interforze e in cooperazione internazionale con Francia e Regno Unito, per la produzione di 6 batterie *Medium Range SAMP/T New Generation* (NG), 5 batterie SAMP/T NG, l'aggiornamento di 2 sistemi PAAMS per MM e missili Aster 30 B1NT - *New Technology*, l'estensione della vita operativa delle munizioni Aster in servizio, la fornitura del supporto logistico e il potenziamento del Centro Interforze Munizionamento Avanzato e delle capacità nazionali di assemblaggio e verifica munizionamento (pag. 41, Annesso), con un profilo programmatico degli stanziamenti non del tutto sovrapponibile a quello del presente schema di decreto, anche in ragione dell'aggiornamento degli importi correlato all'aumento dei costi e alle nuove esigenze operative della Difesa.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI SEGUITI ASSUNTI DAL GOVERNO ALLA
RISOLUZIONE DOC. XVIII N. 25 APPROVATA DALLA COMMISSIONE IL 18 DICEMBRE 2025*

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che è pervenuta una nota del Ministero della difesa sui seguiti assunti all'atto di indirizzo approvato dalla Commissione lo scorso 18 dicembre in ordine all'atto JOIN (2025) 27 recante Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio per preservare la pace e contenente una Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030.

Con riferimento all'impegno per rafforzare la resilienza e la capacità operativa mediante il ripianamento delle scorte ed il rafforzamento delle dotazioni di difesa, l'aumento della capacità produttiva, la riduzione dei tempi di approvvigionamento, il Governo evidenzia come il Regolamento EDIP, adottato il 15 dicembre 2025, istituisca un Programma per l'industria della difesa europea con misure per garantire l'approvvigionamento tempestivo di prodotti difensivi, che include anche le Azioni di rafforzamento industriale (IRA) per sostenere le capacità produttive e ridurre i costi attraverso la cooperazione internazionale, puntando su una maggiore competitività e sulla produzione di tecnologie avanzate.

In relazione agli sforzi da adottare per semplificare e condividere i requisiti tecnici di riferimento per le capacità dei Paesi dell'Unione europea, assicurando interoperabilità degli strumenti e aumentando la collaborazione fra Stati membri, la nota dell'esecutivo rimarca come gli Stati Membri condividono requisiti comuni a livello di macro-aree capacitive, potendo tuttavia adattarli alle specificità nazionali e industriali e favorendo soluzioni compatibili, con l'intento di determinare semplificazione progettuale, riduzione della variabilità, maggiore armonizzazione e risparmi grazie alle economie di scala.

In ordine al rafforzamento dell'autonomia strategica della difesa europea, il Governo sottolinea come per raggiungere tale obiettivo sia fondamentale standardizzare i requisiti tecnici e operativi dei sistemi di difesa, favorendo l'interoperabilità, la competitività industriale e la collaborazione UE su materie prime, negoziando altresì con Paesi extra-europei per migliorare gli approvvigionamenti.

Anche in relazione alla necessità di sviluppare programmi sulla base di standard e requisiti comuni, la nota ricorda come il Programma per l'industria europea della difesa (EDIP) finanzia appalti congiunti per prodotti della difesa, richiedendo un consorzio di almeno tre soggetti o una SEAP. Tale strumento

premia inoltre la competitività, determina il coinvolgimento delle PMI, favorisce l'interoperabilità e la riduzione delle dipendenze strategiche.

Con riferimento all'impegno per l'ampliamento dei meccanismi di cooperazione a livello europeo nella pianificazione delle linee di sviluppo capacitivo dello strumento militare nazionale e nella definizione dei singoli programmi di acquisizione dei sistemi d'arma e delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, il Governo ricorda come la Difesa stia evolvendo per garantire un sistema militare moderno e credibile, in grado di proteggere il territorio e gli interessi nazionali, affrontando le sfide attuali e rafforzando le alleanze internazionali. Per supportare questo sviluppo sono necessari finanziamenti stabili, come quelli offerti dallo Strumento d'Azione per la Sicurezza dell'Europa (SAFE), che fornisce prestiti a lungo termine per i programmi di difesa e promuove anche l'integrazione europea e la crescita del settore produttivo.

In ordine all'impegno per il rafforzamento della competitività su scala globale e dell'agilità e la resilienza della EDTIB tramite incentivi finanziari e promuovendo la cooperazione tra i diversi governi e tra le industrie dei diversi Paesi per economie di scala, la nota sottolinea come negli ultimi anni la maggior parte delle risorse comunitarie per la Difesa sia stata destinata a risposte emergenziali dovute a crisi geopolitiche. Per rafforzare il mercato unico della difesa in modo sostenibile è necessario integrare la spesa nelle politiche industriali europee, con una visione a lungo termine allineata al Quadro Finanziario Pluriennale (QFP), promuovendo la programmazione congiunta degli investimenti tra Stati membri, facilitando l'accesso delle imprese a strumenti finanziari innovativi come garanzie pubbliche e fondi europei specializzati.

In relazione alla necessità di prestare attenzione particolare all'utilizzo di strumenti finanziari comuni, il Governo rimarca come un uso efficace delle risorse nel settore della Difesa richieda un coordinamento tra gli Stati membri e strumenti per la standardizzazione e l'aggregazione delle imprese. La frammentazione dei programmi di procurement e delle capacità produttive riduce l'efficienza e la competitività dell'industria europea. La creazione di una governance della politica industriale della difesa, con il Commissario e l'Alto Rappresentante, potrebbe definire i criteri per selezionare i programmi di interesse comune, mantenendo però il ruolo centrale degli Stati membri nelle decisioni. Con riferimento all'impegno per assicurare un adeguato livello di controllo democratico sugli strumenti di finanziamento della difesa, la nota dell'Esecutivo sottolinea come la Difesa continuerà a garantire trasparenza e controllo democratico, tutelando al contempo la sicurezza nazionale. Un approccio strutturato nella programmazione e acquisizione degli strumenti europei rafforzerà il coordinamento tra gli Stati membri e le istituzioni UE, migliorando trasparenza e responsabilità, con il coinvolgimento dei Parlamenti. L'adesione dell'Italia a strumenti di finanziamento UE, come il SAFE, richiederà il rispetto di regole che limitano la discrezionalità degli Stati aderenti.

Con riguardo alla valutazione del ricorso a strumenti europei di debito comune per assicurare la difesa e la sicurezza dell'Europa e dei suoi alleati dalle minacce esterne, il Governo evidenzia come ricorso a strumenti di debito comune europei, come il SAFE, miri a risolvere la questione della difesa, creando meccanismi congiunti per finanziare capacità critiche e infrastrutture strategiche senza gravare troppo sui bilanci nazionali. In un contesto di bilanci ristretti, SAFE consente investimenti nella sicurezza con risorse europee, passando da una logica reattiva a una proattiva. Il regolamento EDIP promuove l'uso di risorse comuni e incentiva la cooperazione industriale internazionale, rafforzando le capacità produttive e sostenendo programmi di sviluppo e acquisizione con la partecipazione di più Stati membri.

Con riferimento alla necessità di tenere adeguatamente conto, nella definizione delle politiche di difesa e sicurezza, delle minacce cyber e ibride, e della necessità di protezione delle infrastrutture critiche, la nota specifica come la Difesa stia lavorando allo sviluppo di strategie e politiche nazionali e comunitarie di sicurezza per affrontare le sfide globali emergenti, come l'espansione delle tecnologie disruptive, i domini Cyber e Spazio, e le nuove dimensioni come quella sottomarina e cognitiva. L'obiettivo è rispondere a queste minacce con strumenti concreti ed efficaci. L'intervento della Difesa si integra con quello di altre amministrazioni per rafforzare la sicurezza nazionale.

Da ultimo, in ordine all'impegno per un rafforzamento della cooperazione industriale con il Regno

Unito, il Governo nella sua nota evidenzia come una politica europea della difesa efficace deve considerare la sicurezza dell'intero continente, includendo anche le aree al di fuori dell'UE. Il Regno Unito, con il suo ruolo strategico in ambito industriale, tecnologico e militare, è essenziale per la sicurezza euro-atlantica. Appare pertanto fondamentale mantenere il dialogo con Londra per sfruttare sinergie industriali e rafforzare le capacità difensive, come evidenziato dalla cooperazione nei programmi GCAP, STATUS e HYDIS.

La seduta termina alle ore 18,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato per i profili di interesse il disegno di legge in titolo,
rilevato come le disposizioni in esso contenute riguardino in maniera piuttosto residuale i propri aspetti di interesse,
valutati in ogni caso i contenuti relativi alle deleghe di cui agli articoli 16, 17 e 18 con riferimento a tematiche correlate alla cybersicurezza, ai servizi di sicurezza gestiti e al rilevamento delle minacce informatiche,
formula per quanto di competenza una relazione non ostativa.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LXXXVII, N. 2

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminata la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024;
valutati gli impegni assunti dal Governo italiano nell'ambito dello sviluppo del processo di integrazione europea e delle questioni istituzionali e delle politiche strategiche;
esaminata la parte della relazione dedicata alle politiche strategiche, e valutati, in particolare, nell'ambito del capitolo dedicato *Green Deal* europeo, i temi relativi ai cambiamenti climatici, all'ambiente, all'agricoltura, alla mobilità sostenibile e al turismo, nonché nei capitoli successivi, le scheda relative alle strategie digitali, al completamento del mercato interno e agli approfondimenti relativi al nuovo Patto europeo migrazione e asilo;
esaminate altresì le schede della parte relativa alla dimensione esterna dell'Unione europea, in cui si rimarca il ruolo attivo svolto dall'Italia nel promuovere la base industriale e tecnologica europea nel settore della difesa e per il rafforzamento della sovranità strategica dell'Unione, e il suo impegno a supporto dell'Ucraina, del processo di allargamento e per l'attuazione del nuovo Patto su migrazione e asilo nell'ottica del rilancio del dialogo con i Paesi del vicinato Sud e dell'Africa;
valutate infine le attività di coordinamento nazionale delle politiche europee e preso atto delle procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia;
esprime parere favorevole.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=59600

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 419(pom.) del 13/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026

419^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1731\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1^o dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, e riferiti al disegno di legge di titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, rilevando l'assenza di misure strutturali per risolvere l'annoso problema dell'ex Ilva.

Denuncia altresì la mancanza di interventi seri sul fronte della decarbonizzazione, nonché su quello della tutela ecologica e dei posti di lavoro.

Peraltro, è di ieri la notizia dell'ennesima "morte bianca", mentre circa 8500 dipendenti si trovano ancora in cassa integrazione.

Attualmente, ogni aspettativa viene oggi riposta nell'intervento di un fondo finanziario statunitense, mentre sarebbe necessario prendere in seria considerazione l'ipotesi della nazionalizzazione dell'ex Ilva.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

[\(775\)](#) *POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato*

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto di astensione, sottolineando che, presso la Commissione di merito, si è convenuto di non procedere ad un ciclo di audizioni, che sarebbero state utili per individuare modifiche volte a migliorare il disegno di legge, obiettivo che il suo Gruppo cercherà di perseguire con appositi emendamenti.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rileva come il provvedimento in esame possa determinare dubbi di compatibilità costituzionale, per quanto attiene al rispetto dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza, oltre che in merito alla tempistica per la comunicazione della variazione reddituale. Altresì, il venir meno della possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio potrebbe determinare una menomazione del diritto di difesa e dell'interesse ad agire in giudizio.

In conclusione, ritiene che sarebbe necessario approfondire due aspetti critici, consistenti nella mancata equivalenza tra aumento e diminuzione del livello reddituale per l'accesso al gratuito patrocinio, oltre che nel venir meno di un *favor* al diritto di agire in giudizio e di difendersi. Annuncia, quindi, il voto contrario del proprio Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) osserva come le considerazioni svolte dal senatore Giorgis siano meritevoli di riflessione, ma richiedano una valutazione in sede di Commissione di merito.

Ricorda poi incidentalmente le problematiche di ordine finanziario connesse al disegno di legge in titolo, considerate le risorse pubbliche stanziare ogni anno per finanziare l'istituto del gratuito patrocinio.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

[\(1668\)](#) Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) annuncia il voto favorevole del Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere non ostativo del relatore.

[\(1684\)](#) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) e il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi, lamentando l'assenza di adeguate risorse finanziarie per contrastare la piaga del lavoro forzato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

[\(1685\)](#) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999 , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) e la senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, martedì 13 gennaio, alle ore 16, per il seguito dell'esame dell'Atto Senato 1451 (*Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 513(pom.) del 27/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026

513^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1311) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul nuovo testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il nuovo testo (NT) del disegno di legge in titolo, segnalando che reca un solo articolo composto di quattro commi.

Il comma 1 prevede l'istituzione della nuova area marina protetta "Isola di Capri", mediante modifica dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991.

Il comma 2 affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione della nuova area marina protetta.

Il comma 3 dispone, per le esigenze di funzionamento della nuova area marina protetta, un incremento di 300.000 euro annui a decorrere dal 2027 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001.

Il comma 4 prevede la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 3, mediante corrispondente riduzione del dell'accantonamento di spettanza del MASE relativo al fondo speciale di parte corrente. Per quanto di competenza, atteso che l'accantonamento del fondo speciale interessato risulta presentare le occorrenti disponibilità, chiede elementi informativi sulle attuali risorse di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001. Occorre quindi valutare se l'incremento di tale autorizzazione di spesa risulti adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione della nuova area protetta.

La sottosegretaria SAVINO esprime una valutazione non ostativa sul provvedimento, depositando una nota di chiarimenti ai rilievi posti dalla Commissione, nella quale viene evidenziato che sul capitolo 1646/1, per quanto concerne l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001, sono iscritti circa 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Conferma, inoltre che, alla luce degli elementi forniti dall'Amministrazione competente, l'incremento dell'autorizzazione di spesa in parola risulta adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione della nuova area protetta.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP), rappresentando preliminarmente l'avviso favorevole all'istituzione dell'area protetta di Capri, nel rilevare che problemi di copertura finanziaria hanno determinato l'allungamento dei tempi di esame del disegno di legge e una riduzione dello stanziamento inizialmente previsto, auspica che in un prossimo provvedimento possano essere integrate le disponibilità finanziarie in modo da anticipare l'attivazione della suddetta area protetta.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento e alla luce dei chiarimenti forniti dal

Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: vengono forniti ragguagli sulla consistenza delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001; viene confermato che l'incremento della suddetta autorizzazione di spesa, disposto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in titolo, risulta adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione della nuova area protetta, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere testé illustrata risulta approvata all'unanimità.

(1531-A) Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO concorda con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata all'unanimità.

(1661) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo intervenute modifiche sul testo, di ribadire il parere non ostativo già reso lo scorso 21 ottobre 2025 alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(1662) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo intervenute modifiche sul testo, di ribadire il parere non ostativo già reso lo scorso 21 ottobre 2025 alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(1669) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [DAMANTE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo intervenute modifiche sul testo, di ribadire il parere non ostativo già reso lo scorso 28 ottobre 2025 alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare, concordando con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, originariamente corredato di relazione tecnica, è stato modificato

nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, aggiornandone la relativa copertura finanziaria al triennio di riferimento.

Nel corso dell'esame presso la Camera, il Governo ha chiarito che l'ammontare delle risorse destinate all'istituzione e alla gestione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 5-ter", del provvedimento in esame, è stato definito secondo criteri prudenziali che tengono conto degli oneri sostenuti per la realizzazione di pregresse analoghe iniziative.

Inoltre, il Governo ha chiarito che l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, relativa alla costituzione, presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, di un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati comunque denominati, costituisce un limite massimo di spesa ed è stato quantificato, in via prudenziale, considerando gli oneri sostenuti per la realizzazione di pregresse analoghe iniziative, sulla base di stime che permangono pienamente utilizzabili.

Alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare, concordando con la relatrice.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite sugli emendamenti al testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente **CALANDRINI** (FdI), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 1.54 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2) e 1.55 (testo 2), che prevedono che con accordo in sede di Conferenza unificata sia definito, oltre all'ordinamento didattico, anche il corrispondente fabbisogno di assistenza.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle identiche proposte 1.66 (testo 2) e 1.67 (testo 2), che riconoscono ai lavoratori coinvolti l'inquadramento e il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL del comparto di cui all'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO, sugli identici emendamenti 1.54 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2) e 1.55 (testo 2), esprime un avviso di nulla osta condizionato ad una riformulazione di cui dà lettura.

In relazione agli identici emendamenti 1.66 (testo 2) e 1.67 (testo 2), non ha osservazioni da formulare, in quanto la misura ivi prevista non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti la proposta, da un lato, si limita a ripristinare l'impianto della normativa originaria dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2017 con riferimento al contenuto dell'accordo in sede di Conferenza unificata, e dall'altro estende la disposizione a tutti i soggetti che, mediante appalti o

subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento, forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, non limitando l'applicazione della disposizione alle sole società. Infine, la proposta emendativa specifica che si riconoscono ai lavoratori coinvolti sia l'inquadramento sia il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di cui al comma 4 del presente disegno di legge.

Su tutti i restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sugli identici emendamenti 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2) e 1.58 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del testo con il seguente: *"Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «4-quater.», con il seguente: «4-quater.*

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l'ambito di attività del profilo, le relative funzioni e il relativo ordinamento didattico.»". Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(566) ROMEO e altri. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento apporta modificazioni alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica, dirette a introdurre nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (*Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD*), nonché di insegnamento della manovra di Heimlich.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame novella l'articolo 3 della legge n. 92 del 2019, avente ad oggetto gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento dell'educazione civica. La disposizione precisa in particolare che, tra le tematiche di riferimento per le linee guida ministeriali per l'insegnamento dell'educazione civica, è introdotta la formazione di base in materia di primo soccorso attraverso l'attivazione di corsi di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione e di corsi per la conoscenza della manovra di Heimlich. Al riguardo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il collegio dei docenti è tenuto a definire il numero di ore, la collocazione temporale nonché le modalità relative allo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche di primo soccorso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del provvedimento in titolo.

All'articolo 4 sono inoltre previste attività formative rivolte alle famiglie, che forniscano strumenti volti ad acquisire le conoscenze base delle manovre di primo soccorso di BLSD e della manovra di Heimlich.

L'articolo 5 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, siano stabiliti i criteri per l'individuazione del personale preposto all'insegnamento dei corsi di BLSD e della manovra di Heimlich, che può essere individuato anche tra quello operante nelle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 56 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

L'articolo 7 dispone un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, tramite riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio 2023, con riferimento al triennio 2023-2025, utilizzando in parte (2,5 milioni di euro) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e in parte (2,5 milioni di euro) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione del merito. Per quanto di competenza, in merito alla quantificazione degli oneri andrebbe verificato che

all'attuazione del provvedimento si possa far fronte con le risorse stanziare dal provvedimento. In particolare, andrebbero forniti chiarimenti in ordine ai profili finanziari del personale preposto all'insegnamento dei corsi e alla modulabilità del relativo onere. In merito alla copertura finanziaria, premesso che sussistono le disponibilità sugli attuali accantonamenti del fondo speciale utilizzato, andrebbero aggiornati sia l'anno di decorrenza dell'onere sia il bilancio di riferimento.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che, al fine di corrispondere ai rilievi formulati dalla Commissione, è necessario che sia predisposta idonea relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1508) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice NOCCO (*FdI*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 4 prevede che gli studenti possano richiedere l'adozione del piano didattico personalizzato universitario (PDP-U). Tale piano definisce gli interventi didattici, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie metodologiche adottate per lo studente con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Il PDP-U è definito da una commissione appositamente istituita denominata «Commissione di inclusione accademica». Occorre al riguardo chiarire i profili finanziari della istituenda Commissione di inclusione accademica.

All'articolo 6 è previsto che il Ministero dell'università e della ricerca promuova programmi annuali di formazione obbligatoria sui DSA, sulla didattica inclusiva e sugli strumenti digitali. A tal fine ciascun ateneo è tenuto a destinare una quota del proprio bilancio formativo.

Vengono poi istituiti, all'articolo 7, l'Osservatorio nazionale sull'inclusione universitaria, con funzioni di monitoraggio, consulenza tecnica e raccolta dati e la banca dati digitale dei PDP-U, accessibile ai soggetti interessati, gestita in conformità con la normativa vigente in materia di dati personali, al fine di favorire il coordinamento tra atenei. Al riguardo, occorre chiarire con quali risorse umane, finanziarie e strumentali verrebbero assicurati l'attivazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale e della banca dati digitale ivi previsti.

In ultimo all'articolo 8, prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sia istituito il Fondo nazionale per l'attuazione del PDP-U per le seguenti finalità: acquisto di tecnologie assistive; compensi per *tutor* specializzati; corsi di formazione; supporto psicopedagogico. A tale riguardo, rileva che per il Fondo nazionale non sono previsti né l'ammontare delle risorse né la relativa copertura: la disposizione non risulta pertanto in linea con le regole di contabilità e finanza pubblica.

In ogni caso, con riguardo ai profili sopra evidenziati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la relatrice sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1668) Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che Con gli emendamenti oggetto di ratifica viene ampliata la compagine partecipativa al

Consiglio dell'Organizzazione marittima internazionale, con un aumento da 40 a 52 membri: di conseguenza per l'Italia, che appartiene alla categoria A, i rappresentanti da 10 diverranno 12.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli. Con riguardo ai profili finanziari, l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica asserisce che per l'Italia non discendono nuovi o maggiori oneri atteso che, non essendo previsti emolumenti o compensi per i rappresentanti, nulla muterà dal punto di vista organizzativo, logistico, retributivo e finanziario rispetto ad oggi per la Rappresentanza Permanente italiana presso l'Organizzazione, composta dal Rappresentante Permanente, l'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito coadiuvato da un esperto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale in servizio presso la medesima Rappresentanza.

Al riguardo, rileva che l'articolo 58 della Convenzione dispone che ogni Membro si assumerà gli oneri relativi a remunerazione, spese di viaggio e altre spese della propria delegazione in occasione delle riunioni indette dall'Organizzazione. In considerazione di ciò, oltre a quanto asserito dalla relazione tecnica in materia di emolumenti o compensi, appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti per quanto concerne spese di viaggio, missioni e rimborsi di spese, a conferma della neutralità finanziaria del provvedimento.

La relazione tecnica rappresenta inoltre che il nostro Paese siede stabilmente nella categoria A del Consiglio, prevista per i 10 Stati membri con prevalente interesse nella fornitura di servizi di navigazione marittima a carattere internazionale, e contribuisce al funzionamento dell'Organizzazione con una quota annuale che correntemente supera le 400.000 sterline inglesi, per un ammontare di circa 500.000 euro annui, tramite il capitolo di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1891 'Contributi internazionali'.

Considerato altresì che il secondo comma dell'articolo 60 della Convenzione dispone che l'Assemblea, in relazione al bilancio di previsione, ripartisce l'importo delle spese fra i membri conformemente a una graduatoria da esse stabilita, tenuto conto delle proposte del Consiglio, appare opportuno acquisire dal Governo elementi informativi al fine di valutare se gli oneri relativi all'aumento dei membri da 40 a 52 siano in misura tale da poter determinare per l'Italia un incremento delle quote di partecipazione al bilancio dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ([n. 364](#))

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 200 del 2022, inserendo la possibilità per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico di prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento il conferimento degli incarichi di consulente esperto, nonché, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, il conferimento al profilo di ricercatore sanitario degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica.

La relazione tecnica asserisce che, trattandosi di una facoltà concessa agli IRCCS, la stessa può essere esercitata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dell'equilibrio del "Sezionale ricerca" del bilancio di ciascun IRCCS e senza pregiudizio agli obiettivi di ricerca a essi assegnati, nonché alle finalità di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017.

Occorre evidenziare che le norme prevedono uno specifico vincolo di neutralità finanziaria solo limitatamente al conferimento dell'incarico di consulente esperto, che deve aver luogo senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma non con riferimento agli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica. A tale riguardo, occorre valutare l'opportunità di introdurre nel testo un analogo vincolo di neutralità anche con riferimento a tali incarichi.

Con riferimento a tale questione rappresenta che, mentre le disposizioni dell'articolo 1 che attribuiscono la possibilità per gli IRCCS di diritto pubblico di prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento il conferimento di tali incarichi, prevedendo una clausola di invarianza finanziaria soltanto per gli incarichi di consulente esperto, l'articolo 4 del provvedimento in esame, prevede una clausola di invarianza finanziaria con specifico riferimento ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003, come introdotti dal medesimo articolo 4, che disciplinano, rispettivamente, la nomina del consulente esperto e il conferimento degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica. In merito alle disposizioni recate dagli articoli 2 e 3, che ridefiniscono in modo organico la disciplina delle reti di ricerca degli IRCCS, anche in considerazione dell'ampliamento degli enti che possono partecipare alle reti di ricerca, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero della salute possa svolgere le attività di riconoscimento e le altre funzioni ad esso attribuite nell'ambito della nuova disciplina con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 8, che ampliano i casi di deroga all'incompatibilità con l'incarico di direttore scientifico degli IRCCS pubblici, prevedendo per i direttori scientifici la possibilità di esercitare l'incarico di professore universitario a tempo definito, attività clinico-assistenziale e attività di consulenza scientifica, aggiungendosi alle deroghe già previste a legislazione vigente, tenuto conto che viene previsto che, al termine dell'incarico di direttore scientifico, l'interessato matura il diritto a essere ricollocato nella posizione universitaria e nella posizione assistenziale di provenienza, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione al fine di escludere che da tale previsione possano derivare posizioni soprannumerarie negli organici.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato della Repubblica n. 319 e del Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati n. 422.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ribadisce il sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 24 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 23 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare ,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 14 febbraio 2024.

Il PRESIDENTE sollecita nuovamente il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(898) Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio 2025.

Il PRESIDENTE formula un sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 24 giugno 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(946) Maria Cristina CANTU' e altri. - Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 marzo 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo. La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 18 marzo 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1044) Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 giugno 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo. La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 10 dicembre 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1066) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 10 dicembre 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1081) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo. La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 30 luglio 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1098) SPERANZON e altri. - Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di fondi di solidarietà bilaterali

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 2025.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento, sollecitandone la conclusione.

La sottosegretaria SAVINO, prendendo nota del sollecito, si riserva di fornire, in una prossima seduta, l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1179) ZAFFINI e altri. - Disposizioni in materia di tutela della salute mentale

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 marzo 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo. La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 18 marzo 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1301) Giusy VERSACE. - Disposizioni per agevolare la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 luglio 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 29 luglio 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE rinnova il sollecito al Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, appena possibile, gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 15,30.

1.4.2.2.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 514(ant.) del 28/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2026

514^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1692) RAPANI - Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice [MENNUNI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di due articoli, risulta privo di relazione tecnica. Come si evince dalla relazione illustrativa, il provvedimento scaturiva dalla particolare realtà di un tratto di costa sul quale, per il naturale e graduale ritirarsi delle acque marine, si concretizzava un ampliamento progressivo del territorio con la formazione dei cosiddetti «arenili». Sul compendio, famiglie, privati e gli stessi uffici pubblici realizzarono, tra il 1960 e il 1973, le costruzioni ancora oggi esistenti.

La legge n. 113 del 1983 prevedeva che l'area dovesse essere trasferita in via preliminare al patrimonio dello Stato per poi essere ceduta a trattativa privata dallo Stato al comune di Praia a Mare. Il comune era poi tenuto a vendere, ancora tramite trattativa privata, i singoli lotti di terreno agli occupanti e ai concessionari che, alla data del 1° dicembre 1981, avessero realizzato opere stabili e durature, conformi agli strumenti urbanistici applicabili. Il comune era tenuto altresì a non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della legge. Ai sensi dell'articolo 2 della menzionata legge, il prezzo di vendita al comune di Praia a mare doveva essere determinato dall'ufficio tecnico erariale e successivamente approvato dall'Intendenza di finanza.

In data 7 novembre 1989, l'Intendenza di finanza di Cosenza comunicava al comune di Praia a Mare il valore del compendio, fissato in 32.848.600.000 lire dall'Ufficio tecnico erariale di Cosenza, e invitava l'ente locale a stipulare il contratto di acquisto. Un successivo contenzioso si concludeva nel 2009 con una transazione tra il comune di Praia a Mare e l'Agenzia del demanio, che determinava il prezzo finale di vendita in 6.246.369 euro.

Nelle more dell'attuazione della legge n. 113 del 1983, la disciplina normativa di riferimento veniva innovata, dapprima con la legge n. 47 del 1985 e successivamente con il decreto-legge n. 78 del 2020, con l'introduzione dell'obbligo per gli alienanti di rendere le menzioni urbanistiche e catastali negli atti di trasferimento immobiliari, a pena di nullità. Solo con atto di trasferimento del 24 aprile 2016 lo Stato provvedeva al trasferimento dell'area al comune di Praia a Mare per la successiva alienazione dei singoli lotti di terreno ai concessionari e agli occupanti, così come individuati dalla legge n. 113 del 1983.

Tale atto tuttavia, stante l'introduzione della nuova normativa di riferimento citata, generava numerosi

contenziosi con i privati acquirenti, che, di fatto, hanno reso inattuabile la suddetta legge.

Il provvedimento in esame, dato il tempo trascorso e l'intervenuto mutamento nella titolarità del possesso dei lotti di terreno ivi previsti, modifica la legge n. 113 del 1983, al fine di consentire la vendita dei medesimi lotti da parte del Comune di Praia a trattativa privata in favore degli attuali singoli occupanti e concessionari.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), con l'introduzione di un terzo comma all'articolo 3 della legge n. 113 del 1983, dispone che agli atti di trasferimento degli immobili ivi individuati a favore del comune di Praia a Mare, si applichi l'articolo 3, comma 18, primo periodo, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, e che i medesimi atti non siano soggetti alle dichiarazioni e agli adempimenti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005.

Agli stessi atti non troveranno applicazione le disposizioni di legge che comportano la nullità degli atti aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a fabbricati e edifici, o loro parti, quando essi non contengono l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia catastale, nonché non recano la dichiarazione, da parte dell'alienante, degli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, o del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, né agli stessi è allegata la prova del pagamento della sanzione per il permesso in sanatoria.

Viene previsto inoltre che la nuova disciplina si applichi anche agli atti stipulati anteriormente alla data della sua entrata in vigore, con efficacia a decorrere dalla data della stipula dell'atto di conferma, resa da uno degli intestatari o da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), stabilisce infine che il divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto, previsto dall'articolo 5 della legge n. 113 del 1983, sia ridotto a cinque anni.

Per quanto concerne i profili di finanza pubblica di competenza della Commissione, appare necessario disporre di un quadro chiaro in merito alla validità degli atti intercorsi dal 1983 ad oggi e dei relativi effetti finanziari, anche in materia di canoni di concessione.

Vi è quindi l'esigenza di acquisire elementi di valutazione in ordine al regime fiscale, in particolare per l'imposta di registro relativa agli atti di trasferimento previsti, avuto riguardo alle modifiche proposte al riguardo dal provvedimento in esame.

Tenuto poi conto del tempo decorso dalla conclusione degli accordi, appare opportuno acquisire l'attualizzazione dei prezzi a suo tempo stabiliti al fine di valutarne la congruità, nonché verificare la permanente validità degli accordi ai quali non è stata data attuazione.

Occorre infine valutare la compatibilità del provvedimento in esame con la normativa eurounitaria, al fine di escludere che, per aree marittime in concessione o comunque occupate da privati, la cessione a titolo definitivo in proprietà possa dar luogo a contenziosi e sanzioni da parte dell'Unione europea.

Alla luce dei rilievi sopra esposti, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, al fine di confermare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la relatrice sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(236, 793 e 1141-A) Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO conviene con il relatore.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

[\(1668\)](#) *Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021*

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione una nota contenente gli elementi di risposta richiesti, che confermano la neutralità finanziaria del provvedimento in titolo.

Il relatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 58 della Convenzione oggetto di emendamento, viene precisato che l'Italia, già appartenente alla categoria A, non vedrà aumentata la propria rappresentanza: pertanto le spese di viaggio, di missione e i rimborsi di spese resteranno invariati, senza determinare maggiori oneri per la finanza pubblica; in relazione all'articolo 60 della medesima Convenzione, per quanto attiene alla quota contributiva annuale che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corrisponde per la partecipazione all'Organizzazione marittima internazionale, viene rappresentato che la suddetta quota è calcolata sulla base del tonnellaggio/unità registrato sotto la bandiera italiana, secondo un criterio non collegato al numero dei membri del Consiglio, oggetto dell'emendamento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in attesa della conclusione dell'esame da parte della Commissione di merito e della trasmissione del testo A dell'A.S. 1311 (Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»), all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, dispone la sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 10,25.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1311-A\)](#) *Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,30

1.4.2.3. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.3.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 269(pom.) del 13/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026
269^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [AMIDEI](#) (FdI) sul provvedimento in titolo, che si compone di diciannove articoli, suddivisi in tre Capi: il Capo I contiene le disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea; il Capo II reca le deleghe specifiche per il recepimento di direttive europee; il Capo III disciplina le deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di regolamenti europei.

Osserva preliminarmente che l'articolo 1 conferisce al Governo la delega per l'adozione di decreti legislativi finalizzati all'attuazione e al recepimento degli atti dell'Unione europea elencati negli articoli da 3 a 19 e nell'allegato A. Per quanto di competenza, segnala le seguenti direttive inserite nell'allegato A: la direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859; la direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio; la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 2, illustra l'articolo 3, che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2823 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2822 sui disegni e modelli comunitari. Il comma 2 stabilisce i principi e criteri direttivi specifici, tra cui: adeguare il codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005 alle disposizioni della direttiva e del regolamento; prevedere i

casi di esclusione dalla registrazione o di nullità dei disegni e modelli; istituire una procedura amministrativa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi per la dichiarazione di nullità; modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi; prevedere l'assunzione di cinque unità di personale non dirigenziale presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* a decorrere dal 2027.

Dà indi conto dell'articolo 4, che stabilisce i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni per promuovere la riparazione dei beni e modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828. Tra essi menziona i seguenti: definire le modalità di adesione alla sezione nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione; individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma; individuare il quadro di rimedi per i consumatori in caso di mancata esecuzione del servizio di riparazione; definire il quadro sanzionatorio e il sistema di vigilanza, prevedendo che gli introiti delle sanzioni siano riassegnati fino al 50 per cento per l'attuazione degli obblighi della direttiva; apportare al codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, le modifiche necessarie; armonizzare la disciplina delle garanzie *post vendita*.

Fa presente inoltre che l'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1237, che modifica la direttiva 92/43/CEE per quanto riguarda lo *status* di protezione del lupo (*Canis lupus*). Dopo aver rilevato che il comma 2 prevede quale principio e criterio direttivo specifico l'apporto al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e alla legge n. 157 del 1992 delle modifiche necessarie al recepimento della direttiva, ricorda che la 9a Commissione si è espressa in fase ascendente sulla citata direttiva, con la risoluzione n. XVIII, n. 17, approvata nella seduta del 6 maggio 2025, con cui ha espresso una valutazione favorevole sulla proposta.

Osserva poi che l'articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Riassume in proposito i principi e criteri direttivi specifici, tra cui: designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero competente; individuare l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quale Autorità di risoluzione nazionale, abilitandolo ad applicare gli strumenti di risoluzione; prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia prima dell'attuazione di decisioni con impatto sul bilancio dello Stato o con implicazioni sistemiche; prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS; assicurare l'applicazione del principio di proporzionalità; estendere il regime di responsabilità di cui alla legge n. 262 del 2005; non avvalersi della facoltà di imporre l'approvazione *ex ante* da parte dell'autorità giudiziaria; prevedere la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione; equiparare le autorità e funzioni di risoluzione alle autorità di vigilanza agli effetti della legge penale; attribuire all'IVASS la competenza per definire piani di risanamento e risoluzione; introdurre modalità applicative dello strumento della svalutazione o conversione coerenti con le forme societarie cooperative e di mutua assicurazione; introdurre nuove fattispecie di illeciti amministrativi con sanzioni amministrative pecuniarie, definendone l'entità; prevedere l'istituzione di fondi di risoluzione; prevedere che un fondo di garanzia possa assumere il ruolo di impresa-ponte; apportare al codice delle assicurazioni private le modifiche necessarie; definire l'ambito di applicazione in coerenza con la direttiva; prevedere forme di coordinamento e cooperazione con altri soggetti; conferire all'Autorità di risoluzione il potere di nominare più amministratori speciali; introdurre deroghe all'applicazione della legge n. 241 del 1990.

L'articolo 9 - prosegue il relatore - delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine. Il regolamento in questione si applica ai prodotti ricadenti nella definizione di "macchina" e ai prodotti correlati quali: attrezzature intercambiabili; componenti di sicurezza; accessori di sollevamento; catene, funi e cinghie; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

Illustra inoltre l'articolo 12, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244 sulla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali. Tra i principi e criteri direttivi specifici, cita in particolare i seguenti: assicurare l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali; riordinare i rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali; prevedere che le autorità regionali possano effettuare dichiarazioni per conto dei gestori; prevedere criteri e formati per la valutazione della qualità dei dati; prevedere disposizioni transitorie per garantire la raccolta dei dati; prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; assegnare alle autorità competenti i proventi delle sanzioni; apportare alla normativa vigente le modifiche necessarie. Evidenzia indi che l'articolo 18 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: individuare lo sportello unico delle attività produttive quale punto di contatto unico; prevedere la collaborazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per qualificare i progetti; prevedere misure di coordinamento tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per valutare i progetti strategici; individuare nel Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) l'organo per riconoscere lo *status* prioritario; attribuire al progetto strategico la qualità di progetto di pubblico interesse nazionale; prevedere l'assunzione di otto unità di personale non dirigenziale presso il Dicastero delle imprese a decorrere dal 2027.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull'articolo 19, che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1668) Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) sul disegno di legge in titolo, che autorizza la ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021.

Riepiloga le modifiche introdotte, che riguardano la composizione e la durata del mandato del Consiglio dell'Organizzazione e intervengono sugli articoli da 16 a 19 e sull'articolo 81 della Convenzione istitutiva dell'IMO. In particolare, gli emendamenti prevedono: l'ampliamento del Consiglio, con l'aumento del numero totale dei seggi da 40 a 52 membri; l'estensione della durata del mandato dei membri eletti nel Consiglio da due a quattro anni; l'adeguamento del *quorum* per deliberare validamente da 26 a 34 membri (articolo 19, lettera b); l'aggiornamento linguistico con l'inclusione, tra le versioni linguistiche facenti ugualmente fede della Convenzione, anche dei testi in arabo, cinese e russo, oltre a quelli già previsti in inglese, francese e spagnolo. Riassume conclusivamente il disegno di legge, composto di quattro articoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(316-B) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha rinunciato a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti. La Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno reso pareri

non ostativi sul testo.

Avverte quindi che si passerà direttamente alla votazione del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea, in quanto il disegno di legge è composto di un articolo unico e la votazione dell'articolo 1 coincide con quella del mandato alla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno reso pareri non ostativi sugli emendamenti approvati.

Comunica quindi che il relatore ha presentato la riformulazione del Coord.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.100.

Con il parere favorevole del sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, posto ai voti, l'emendamento Coord.1 (testo 2) è approvato.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, in quanto il provvedimento è l'ennesimo decreto-legge che non risolve nessuno dei problemi che gravano sullo stabilimento dell'ex ILVA. Stigmatizza l'assenza di certezze in merito alle prospettive industriali, alla decarbonizzazione, alle bonifiche, alla tutela dei lavoratori e alla sicurezza. Quanto alla trattativa in corso, rispetto alle informazioni rese questa mattina dal Sottosegretario, non riscontra notizie nuove, in quanto occorre verificare l'andamento delle negoziazioni su un *asset* che giudica strategico per rendere l'economia nazionale competitiva.

Il voto contrario del proprio schieramento è motivato dunque dall'improvvisazione che caratterizza l'azione del Governo da tre anni, che non offre prospettive chiare né restituisce certezze. Si dichiara peraltro stupito che l'unica affermazione della Presidente del Consiglio in merito agli impianti dell'ex ILVA riguardi la volontà di evitare "presunti predatori" nella realtà nazionale, che rappresenta ovviamente una ipotesi da scongiurare. Deplora peraltro che il ministro Urso abbia enfatizzato l'operato in corso, mentre in realtà si continua a legiferare con "prestiti ponte", proroghe e provvedimenti emergenziali. Si riserva peraltro di approfondire le motivazioni del parere contrario in Assemblea, riproponendo altresì le proposte emendative già presentate.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) si dichiara dispiaciuta, in quanto in tre anni il suo Gruppo ha cercato di offrire un contributo fattivo attraverso numerosi emendamenti, anche in vista di un eventuale controllo pubblico degli *asset*. Ulteriori proposte, prosegue, hanno riguardato i finanziamenti alle bonifiche, all'istituzione di un centro unico bonifiche, nonché all'attribuzione dei compiti sulla valutazione dell'impatto sanitario ad enti pubblici indipendenti.

In merito all'articolo 3, dopo aver ricordato che il suo Gruppo aveva presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo, fa notare che l'emendamento 3.100 del relatore in parte ha compiuto un'operazione analoga.

Dichiara infine il voto contrario del suo schieramento.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), nel riconoscere che le vicende di ILVA sono assai risalenti, lamenta che il Governo sia andato avanti solo attraverso meri stanziamenti di risorse, per consentire - secondo quanto ha riferito la Sottosegretaria stamattina - il pagamento della fornitura di gas, producendo di fatto in perdita. Non ravvisa dunque interventi sulla qualità e stigmatizza che la politica scarichi sui cittadini lo scontro tra salute e lavoro, ritenendo invece che siano due facce della stessa medaglia.

Definisce perciò il decreto-legge in esame un "provvedimento tampone" e ricorda che finora sono stati

spesi quasi 2 miliardi di euro, senza giungere ad una soluzione.

Dopo aver rammentato che lo scorso agosto si era svolto un incontro con le organizzazioni sindacali alla presenza di tutte le forze politiche, sollecita l'Esecutivo a chiarire quale sia il progetto industriale, considerato che vi è un problema di *governance* degli investimenti e degli interventi ambientali. In ordine alla trattativa in corso, sottolinea che il potenziale acquirente vorrebbe la presenza dello Stato al 40 per cento. A tale ultimo riguardo, si domanda perché lo Stato debba pagare senza controllare e non possa invece intervenire direttamente.

Avviandosi alla conclusione, reputa necessario che tutto il settore della siderurgia italiana faccia la propria parte, se al centro del processo si colloca lo Stato. Dichiarata infine il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), nel dichiarare il voto contrario del proprio Gruppo, non riscontra alcuna strategia del Governo per il settore siderurgico, a dimostrazione dell'assenza di lungimiranza per uno stabilimento che dovrebbe essere riqualificato. L'unica soluzione offerta dall'Esecutivo è dunque lo stanziamento di risorse attraverso provvedimenti di urgenza.

Rileva poi criticamente come altre solide realtà aziendali, in campo siderurgico, siano attualmente in crisi per la titubanza, l'incertezza e l'incapacità del Governo di offrire risposte, come sta accadendo a Bolzano.

Esprime perciò forte preoccupazione e frustrazione per l'impossibilità di fornire una cornice normativa sicura che permetta agli investitori di investire e agli imprenditori di proseguire l'attività.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati assegnati alla Commissione l'Atto del Governo n. 367 (schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali), nonché l'Atto del Governo n. 368 (schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE). L'ordine del giorno della settimana è pertanto integrato con gli atti citati, a partire dalla seduta di domani, mercoledì 14 gennaio, già convocata alle ore 9, che propone però di posticipare alle ore 9,30. La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1731](#)

Coord. 1 (testo 2)

Il Relatore

All'articolo 1, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per sostenere le imprese dell'indotto»;

All'articolo 3, comma 1, come modificato dall'emendamento 3.100, sostituire le parole: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo»;

All'articolo 4:

al comma 1, sostituire la parola: «Acciaierie» con le seguenti: «della società Acciaierie»;

al comma 3, sostituire le parole: «all'INPS» con le seguenti: «all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)».

1.4.2.3.2. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 270(ant.) del 14/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2026

270^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1668) Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Non essendoci interventi in discussione generale, il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del senatore Cantalamessa, propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) rileva l'unanimità dei consensi.

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 4^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore Amidei ha svolto la relazione introduttiva.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare la votazione della relazione alla 4^a Commissione, in attesa di conoscere l'andamento dei lavori presso la sede di merito.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Principali aree di crisi industriale complessa in Italia ([n. 980](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, come convenuto in Ufficio di Presidenza, la Commissione procederà ad un breve ciclo di audizioni di inquadramento generale del tema, prima di procedere alla selezione delle aree di interesse. Ieri è scaduto il termine per far pervenire le richieste di audizione da parte dei

Gruppi.

Precisa quindi che, una volta esaurito tale primo ciclo di audizioni, si procederà alla individuazione dei territori in cui insistono le aree di crisi, come peraltro già indicato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, che ha avanzato le proprie richieste. Prefigura poi l'approvazione di risoluzioni puntuali in base alle esigenze concrete delle aree esaminate.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali ([n. 367](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, recante attuazione alla delega contenuta nell'articolo 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91, volta ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. L'atto è stato trasmesso alle Camere anche se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni e il termine per l'espressione del parere è il 18 febbraio 2026.

Osserva preliminarmente che il regolamento europeo, entrato in vigore il 16 novembre 2023 e applicabile dal 1° dicembre 2025, istituisce per la prima volta un sistema di protezione a livello dell'Unione europea delle indicazioni geografiche (IG) per prodotti artigianali e industriali - quali gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana, ceramiche - estendendo la tutela già esistente per i prodotti agroalimentari. L'obiettivo del regolamento è stabilire una protezione delle IG direttamente applicabile ai prodotti artigianali e industriali nell'Unione, migliorando la posizione dei produttori contro la contraffazione, incentivando gli investimenti e aumentando la visibilità dei prodotti autentici.

Dopo aver segnalato che lo schema di decreto si compone di 27 articoli, suddivisi in 7 Capi, illustra l'articolo 1, secondo cui il decreto reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2023/2411.

Delinea poi l'articolo 2, che rinvia alle definizioni contenute nell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2411 e introduce alcune definizioni specifiche necessarie per l'applicazione del decreto, tra cui: "IGP" (indicazioni geografiche protette dei prodotti artigianali e industriali); "DGPI-UIBM" (Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi); "divisione competente" (ufficio dirigenziale non generale della DGPI-UIBM competente per la fase nazionale); "richiedente" (associazione di produttori o singolo produttore legittimato); "disciplinare" (disciplinare di produzione); "documento unico" (documento riepilogativo).

L'articolo 3 - prosegue il Presidente relatore - individua, al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 18 del citato regolamento, nonché per le procedure a livello di Unione di cui agli articoli 21, lettera *a*), e 22 del medesimo regolamento. Al comma 2, si stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2023/2411 e al ritiro della domanda di registrazione.

Quanto all'articolo 4, precisa che le domande, le istanze, gli atti, i ricorsi e i documenti previsti dal decreto devono essere presentati esclusivamente attraverso il portale di deposito telematico della DGPI-UIBM, già esistente e operativo.

Nel soffermarsi sull'articolo 5, che disciplina la presentazione della domanda di registrazione di un'indicazione geografica, sottolinea che l'articolo 6 regola la procedura di esame delle domande secondo quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2411. La divisione competente, verificata la ricevibilità e completezza, trasmette la documentazione completa alla Regione o alle

Regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione, richiedendo di esprimere un proprio parere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la divisione valuta la richiesta di registrazione dell'indicazione geografica, verificandone la conformità ai requisiti.

Rileva poi che l'articolo 7 disciplina il deposito dell'opposizione, che può essere presentata entro due mesi dalla pubblicazione della domanda dai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411. L'opposizione può fondarsi sui motivi previsti dall'articolo 15, paragrafo 3, e dagli articoli 43 e 44 del regolamento. La domanda deve contenere: l'identificazione del richiedente e della domanda contestata; i motivi dell'opposizione; la documentazione comprovante l'interesse legittimo; l'identificazione di eventuali marchi anteriori su cui si fonda l'opposizione.

Dettaglia altresì l'articolo 8, che regola l'esame dell'opposizione. Entro un mese dalla ricezione, verificate ricevibilità e ammissibilità, la DGPI-UIBM notifica l'opposizione alla controparte, dando avviso della facoltà di raggiungere una composizione amichevole entro tre mesi (prorogabili fino ad altri tre su istanza comune). L'opponente deve presentare entro due mesi dalla scadenza del termine per la composizione amichevole: ogni documentazione integrativa a prova dei fatti; copia della domanda o certificato del marchio o IG su cui si fonda l'opposizione (se non nazionale) con relativa traduzione. Se l'opposizione si fonda su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni, l'opponente deve fornire le prove d'uso.

In merito all'articolo 9, elenca le ipotesi di sospensione d'ufficio del procedimento, ossia: durante il periodo per la composizione amichevole; se l'opposizione è basata su una domanda di IG o di marchio, fino alla relativa protezione/registrazione; se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino alla scadenza dei termini per il rifiuto o l'opposizione. La sospensione su istanza di parte è invece prevista: se è pendente un procedimento di cancellazione dell'IG protetta; se è pendente un procedimento di nullità o decadenza del marchio su cui si fonda l'opposizione; se è pendente un giudizio di nullità, decadenza o spettanza del marchio. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione può essere revocata.

Illustra indi l'articolo 10, che enumera i casi di estinzione della procedura, quali: la composizione amichevole raggiunta; il ritiro dell'opposizione; il ritiro o il rigetto della domanda di IG su cui si fonda l'opposizione; la cancellazione dell'IG protetta su cui si fonda l'opposizione; la cessazione della legittimazione dell'opponente; la venuta meno dell'interesse ad agire; la dichiarazione di nullità o decadenza del marchio su cui si fonda l'opposizione; il ritiro o il rigetto con decisione definitiva della domanda o la registrazione oggetto di opposizione.

Dopo aver menzionato l'articolo 11 sulla facoltà per le parti di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti della DGPI-UIBM, dà conto dell'articolo 12, che disciplina l'adozione della decisione finale a livello nazionale, secondo cui in assenza di opposizioni o a seguito della valutazione dell'esito dell'opposizione, la divisione competente, se constata la sussistenza dei requisiti del regolamento, adotta decisione favorevole alla registrazione. Se la domanda, anche a seguito di modifiche concordate nell'opposizione, non soddisfa i requisiti o non contiene le informazioni necessarie, viene respinta. Contro la decisione si applica la disciplina del ricorso.

Evidenzia altresì che l'articolo 13 prevede la possibilità per il richiedente di ritirare la domanda in qualunque fase del procedimento, nazionale o europea, presentando istanza alla divisione competente, mentre l'articolo 14 stabilisce che la divisione competente, in caso di decisione favorevole, redige una dichiarazione attestante che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione e la presenta all'ufficio competente con la documentazione.

Passa poi a descrivere l'articolo 15, relativo alla protezione nazionale temporanea prevista dall'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/2411. In caso di accoglimento, i prodotti sono etichettati con la dicitura "indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea" che ha efficacia solo nazionale e decade con la decisione di registrazione europea o con il ritiro della domanda.

In ordine all'articolo 16, sul regime transitorio, il Presidente relatore specifica che i soggetti legittimati possono avvalersi della protezione per i nomi giuridicamente protetti o acquisiti con l'uso, conformi agli articoli 3, 6, 9 e 10 del regolamento, presentando richiesta alla divisione competente.

Menziona altresì l'articolo 17, concernente la modifica del disciplinare di produzione, la cui richiesta

deve contenere la descrizione delle modifiche, la sintesi dei motivi, la motivazione della qualificazione come ordinarie, la revisione aggiornata del disciplinare e del documento unico.

Tratteggia poi i contenuti dell'articolo 18, sulla procedura di cancellazione, dell'articolo 19, relativo alla verifica della conformità al disciplinare, dell'articolo 20, inerente l'autorità competente per lo svolgimento dei controlli ufficiali, nonché dell'articolo 21, concernente modifiche al codice penale in materia di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, mediante le quali si estende la fattispecie di reato, attualmente limitata ai prodotti agroalimentari, anche ai prodotti artigianali e industriali.

Fa presente poi che l'articolo 22 introduce un articolato sistema di sanzioni amministrative pecuniarie, con importi compresi tra 250 e 24.000 euro. Le sanzioni sono graduate in sei scaglioni commisurati alla gravità e per tutti gli illeciti è prevista la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso dell'IG e, nei casi gravi, la pubblicazione del provvedimento a spese del sanzionato.

Rileva altresì che, secondo l'articolo 23, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermi i poteri degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e che, in base all'articolo 24, organismi pubblici e altri portatori di interessi (associazioni di consumatori, dettaglianti, fornitori) possono partecipare ai lavori delle associazioni di produttori in qualità di uditori, soci promotori o sostenitori.

In conclusione, illustra l'articolo 25, sull'assunzione di un dirigente di livello non generale e dieci unità di personale non dirigenziale nell'area dei funzionari, e l'articolo 26, in virtù del quale possono essere individuati meccanismi più efficaci per la verifica dei requisiti dei produttori ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal disciplinare, in conformità al regolamento e nel rispetto del principio di semplificazione. Stante le particolarità della nuova disciplina, propone di svolgere un ciclo di audizioni.

La Commissione conviene quindi di fissare a martedì 20 gennaio, alle ore 12, il termine per far pervenire proposte di audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE ([n. 368](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti. Premette che il citato regolamento, che abroga la precedente direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti e la direttiva 87/357/CEE sui prodotti imitativi, introduce un *corpus* normativo rafforzato per la vigilanza del mercato, con particolare attenzione ai prodotti venduti *online* e attraverso canali di vendita a distanza. Secondo la relazione illustrativa, l'intervento normativo si rende necessario per modificare l'attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, nonché per disporre l'abrogazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 relativo ai prodotti con aspetto ingannevole. Le modifiche si inseriscono nel quadro già delineato dal regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, attuato a livello nazionale con il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.

Illustra indi l'articolo 1, che aggiorna i riferimenti normativi contenuti nelle premesse del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, inserendo il richiamo al regolamento (UE) 2023/988 del 10 maggio 2023 sulla sicurezza generale dei prodotti.

Descrive poi l'articolo 2, che interviene sulla parte I, titolo I e sulla parte II, titolo II del codice del consumo: la lettera *a*) elimina, all'articolo 3, la clausola di salvaguardia che rinviava alle definizioni dell'articolo 103, in quanto la nuova formulazione di quest'ultimo opera a sua volta un rinvio alle definizioni del regolamento europeo, rendendo superfluo il doppio rinvio interno; la lettera *b*) integra l'articolo 6, lettera *b*), prevedendo ulteriori informazioni obbligatorie che i prodotti o le loro confezioni

devono riportare, in particolare relative al produttore o all'importatore stabilito nell'Unione europea, includendo oltre al nome o ragione sociale e sede legale, anche l'indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo del punto unico di contatto; la lettera *c*) modifica l'articolo 12, comma 1, aggiungendo un rinvio espresso alla disciplina sanzionatoria prevista dalla parte IV, titolo I, del codice del consumo sulla sicurezza generale dei prodotti.

Dà indi conto dell'articolo 3, che costituisce il nucleo centrale dello schema di decreto, apportando modifiche sostanziali al codice del consumo, relative alla disciplina della sicurezza generale dei prodotti. Segnala anzitutto che la lettera *a*) sostituisce l'articolo 102, aggiornando l'obbligo generale di sicurezza e adeguando la terminologia al diritto dell'Unione. Essa individua, inoltre, l'applicabilità del decreto anche alle vendite *online* o tramite altri canali di vendita a distanza nonché il relativo campo di applicazione, e precisa i prodotti non soggetti, in via integrale o parziale, alle disposizioni di cui al presente titolo. La lettera *b*) prevede il rimando alle definizioni contenute nel regolamento (UE) 2023/988 e individua le definizioni necessarie ai fini dell'attuazione della parte IV, titolo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La lettera *c*), prosegue il relatore, sostituisce l'articolo 104 e stabilisce gli obblighi degli operatori economici. In aggiunta, nell'articolo in questione viene indicata la possibilità per gli stessi di ricevere chiarimenti in merito all'applicazione della normativa in tema di sicurezza dei prodotti, tramite richieste di informazioni al punto di contatto prodotti, già attivo presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Dopo aver precisato che la lettera *d*) abroga l'articolo 105, in quanto i criteri per la valutazione di sicurezza e la presunzione di conformità sono ora stabiliti direttamente dal regolamento europeo, si sofferma sulla lettera *e*), che sostituisce l'articolo 106, designando il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale ufficio unico di collegamento, individuando le autorità di vigilanza competenti, sulla base di criteri specifici, istituendo un tavolo tecnico di coordinamento fra le autorità, con la partecipazione anche delle associazioni di categoria e dei consumatori, nonché prevedendo la comunicazione degli esperti designati e la partecipazione alla rete europea per la sicurezza dei consumatori.

Fa presente altresì che alla lettera *f*), che sostituisce l'articolo 107, sono previsti i controlli delle autorità di vigilanza per garantire l'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi nel territorio nazionale. Ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza si stabilisce, altresì, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono accedere al sistema di allarme rapido *Safety Gate*. L'articolo individua, inoltre, il coordinamento con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli obblighi in tema di fornitori di mercati *online*, in linea con le previsioni del *Digital Service Act* (DSA).

Dopo aver accennato alla lettera *g*), che abroga il comma 3-*bis* dell'articolo 108, evidenzia che la lettera *h*) abroga l'articolo 109 in quanto incompatibile con le nuove disposizioni europee, mentre la lettera *i*) sostituisce l'articolo 110, che individua il portale della Commissione europea *Safety Gate*, ossia il citato sistema di allarme rapido precedentemente denominato RAPEX (*Rapid Alert System for Dangerous Non-Food Products*).

Riferisce inoltre che la lettera *l*) introduce un nuovo articolo 110-*bis* che introduce: l'obbligo per gli operatori economici di notificare i prodotti pericolosi tramite il portale *Safety Business Gateway* e la possibilità per i consumatori di segnalare prodotti pericolosi tramite il *Consumer Safety Gateway*. Osserva poi che alla lettera *m*) sono introdotte le necessarie modificazioni all'articolo 112 per adeguare le sanzioni ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2023/988 e alle nuove figure professionali individuate, in ragione dell'espandersi delle vendite *online* e su altri canali di vendita a distanza. Segnala che, alla lettera *n*), il nuovo comma 1-*bis* consente la messa a disposizione dei prodotti conformi alla direttiva 2001/95/CE immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea che l'articolo 4 aggiorna il punto 8 dell'allegato II-*septies* del codice del consumo, sostituendo il riferimento alla precedente normativa con il richiamo agli articoli 103-113 come modificati dal presente decreto in attuazione del regolamento (UE) 2023/988, mentre l'articolo 5 dispone l'abrogazione dell'allegato II del codice del consumo e l'abrogazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 sulle imitazioni alimentari, la cui disciplina è ora assorbita dal

regolamento europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1679 (RETE DELLE CITTA' MADRI DEL MADE IN ITALY)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver sollecitato tutti i Gruppi, in sede di programmazione dei lavori, ad individuare ulteriori realtà territoriali che possano essere ricomprese nei temi del disegno di legge n. 1679 (Rete delle città madri del *made in Italy*). In proposito, propone di non svolgere audizioni ma di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

La Commissione conviene quindi di fissare a martedì 27 gennaio, alle ore 18, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 1679.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=59600

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 389 del 10/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

389a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2026

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

MATERA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 5 febbraio è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026» (1785).

Sul Giorno del ricordo

PRESIDENTE. Questa mattina, alla presenza del Presidente della Repubblica, di molti Ministri e di molti parlamentari, si è celebrata la ricorrenza, che cade appunto nella data del 10 febbraio, del Giorno del ricordo, in memoria dei caduti delle foibe e degli italiani che dovettero lasciare la Dalmazia, l'Istria e Fiume sotto l'incalzare dei titini.

Sul 5° anniversario della scomparsa di Franco Marini

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Onorevoli colleghi, ieri ricorreva il quinto anniversario della scomparsa del presidente Franco Marini.

Franco Marini, come certamente ricorderete, è stato dirigente sindacale, leader politico, Ministro della Repubblica e anche Presidente del Senato. Prima ancora, è stato un uomo del popolo, profondamente legato alle proprie radici e ai valori della giustizia sociale, della libertà e della democrazia, che hanno sempre orientato il suo impegno politico. Il sindacato fu però la sua vera vocazione: Franco Marini

seppe interpretarne il ruolo in modo innovativo, concependolo come capace di coniugare tutela del lavoro e sviluppo nazionale. L'esperienza maturata alla guida della CISL lo condusse all'incarico di Ministro del lavoro e poi a un lungo percorso parlamentare, fino alla carica - come ricordavo - di Presidente del Senato.

Franco Marini ha incarnato uno stile politico fondato sul rispetto dell'avversario, sulla ricerca del confronto e sulla costruzione di soluzioni condivise. Ho visto proprio ieri sul «Corriere della Sera» una pagina dedicatagli dalla fondazione che porta il suo nome e ne ho tratto spunto per segnalarvi alcuni passaggi. L'appello contenuto in questa pagina dice: «trovare un terreno comune di iniziativa, di presenza e di impegno che non faccia leva sulla emotività o sui disegni personali, ma sull'insieme dei problemi e delle attese della società italiana: c'è un'idea più grande di ciascuno di noi per la quale vale battersi e lottare superando le divisioni dell'oggi» - e Marini indica quali sono - «fra chi sostiene verità uniche assolute e chi crede invece nel dialogo e nel riconoscimento dell'identità degli altri; tra un liberismo inteso come oltranzismo del mercato e chi pone invece il lavoro come il progetto strategico intorno a cui fondare i diritti dei cittadini».

Nel riflettere su queste parole, rivolgo un affettuoso pensiero di vicinanza e cordoglio ai suoi familiari e invito l'Assemblea a ricordare il presidente Franco Marini osservando un minuto di rispettoso silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

[FURLAN](#) (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN (IV-C-RE). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, a cinque anni dalla scomparsa di Franco Marini parlarne in quest'Aula per me ha un significato che va ben oltre il dovere istituzionale. È il ricordo di una persona con cui ho condiviso il tratto importante della mia vita sindacale e pubblica ed insieme l'occasione per richiamare una figura che ha accompagnato con misura, senso di responsabilità e del dovere alcune delle fasi più significative della storia repubblicana, contribuendo in modo concreto alla costruzione e al consolidamento delle nostre istituzioni democratiche.

La sua presenza nella storia pubblica del Paese è stata costante e riconoscibile, ma mai esibita. Franco ha sempre interpretato i ruoli che gli sono stati affidati con misura e attenzione rispetto alle regole, con una concezione della politica intesa prima di tutto come servizio, un servizio rivolto alle istituzioni, ma anche alle persone e alle comunità che esse rappresentano.

La sua formazione affonda le radici nel mondo del lavoro ed è lì che ha maturato una visione della società fondata sul valore della rappresentanza, sulla responsabilità delle scelte e sulla necessità del confronto. Alla CISL, di cui è stato segretario generale, Franco Marini ha contribuito a rafforzare una cultura sindacale autonoma dalla politica, basata sulla contrattazione e sulla partecipazione, capace di tutelare i lavoratori e le lavoratrici senza alimentare illusioni, né contrapposizioni sterili. In quell'esperienza ha preso forma un modo di intendere il riformismo come processo graduale e condiviso; un riformismo che non cercava scorciatoie, che non si affidava alla semplificazione, ma che puntava a risultati duraturi, compatibili con la tenuta sociale e istituzionale del Paese.

Franco era convinto che il conflitto, quando emerge, debba essere governato, ricondotto entro un quadro di regole e responsabilità reciproche. Questa impostazione lo ha accompagnato e ha trovato una prova particolarmente significativa negli anni segnati dal terrorismo, quando la vita democratica del Paese fu sottoposta a tensioni profonde e continue. In quella fase così complessa, Franco Marini contribuì a mantenere saldo il riferimento allo Stato di diritto, nella convinzione che la risposta alla violenza dovesse rimanere ancorata ai principi costituzionali e al rispetto delle istituzioni. Era consapevole che il contrasto al terrorismo non potesse risolversi in una logica puramente repressivo-emergenziale, ma dovesse muoversi entro un quadro di legalità, di responsabilità e di equilibrio, capace di salvaguardare al tempo stesso la sicurezza dei cittadini e le garanzie democratiche ed istituzionali. (*Applausi*).

In un contesto segnato da forti pressioni, da richieste di soluzioni immediate, Marini richiamò con continuità la necessità di decisioni ponderate, evitando che l'eccezione diventasse regola e che la paura finisse per erodere i fondamenti della convivenza civile. Contrastare il terrorismo per lui significava

difendere la democrazia senza snaturarla, preservando un rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini, riaffermando il ruolo delle istituzioni come presidio di legalità e coesione.

Franco Marini ha sempre attribuito un grande valore al Parlamento, come luogo centrale del confronto democratico e della rappresentanza.

Considerava le Assemblee come spazi nei quali le differenze politiche non devono essere negate, ma ricomposte attraverso il dialogo e il rispetto delle regole comuni.

Il suo attaccamento al suo territorio, all'Abruzzo, alle politiche territoriali, alla sua storia di alpino antifascista (*Applausi*) ha contraddistinto, per tutto il suo percorso istituzionale, i suoi valori, che hanno permeato prima la sua cultura sindacale e poi quella politica: grande rispetto per le persone, grande rispetto per quest'Aula, per i senatori, per le senatrici, che dimostrava, anche nella conduzione dell'Assemblea... (*Applausi. Il microfono si disattiva automaticamente. Commenti*).

PRESIDENTE. Credevo avesse concluso. Abbiamo già dato più di un minuto, però, prego, concluda.

FURLAN (*IV-C-RE*). Lo dimostrava dando risposte positive. Tenere insieme e creare condizioni di scelte condivise nei momenti più importanti, alle volte anche spinosi, della vita democratica è quello che caratterizza un grande statista, come lui è stato. Abbiamo tanto da imparare da lui. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio. Abbiamo concesso due minuti in più alla senatrice Furlan, anche perché era stato il suo Gruppo a chiedere una commemorazione di Franco Marini, che peraltro io avevo autonomamente già deciso.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, oggi, a cinque anni dalla sua scomparsa, ricordiamo la figura di Franco Marini. Il Senato non ricorda soltanto un suo Presidente, ma anche una figura che ha attraversato tutti i livelli della nostra storia democratica, lasciando un segno profondo, riconoscibile, nel sindacato, nella politica, nelle istituzioni.

Formatosi nella CISL, accanto a figure importanti e straordinarie, come Pastore e Storti, durante la sua segreteria Marini è stato uno dei protagonisti della stagione dell'unità sindacale, una stagione per me molto cara, che conosco abbastanza bene, che ho vissuto e alla quale ho partecipato. Il sindacato per Franco Marini non è stato solo, quindi, una parentesi nella sua vita, ma anche una scuola, un orizzonte, il suo mondo; questo è stato il sindacato per Franco Marini.

Lo ricordo come un sindacalista combattivo, molto tenace, caratteristiche che poi portò nell'attività politica. Era capace di affrontare lo scontro senza mai perdere il senso del rispetto dell'avversario, replicando la stessa capacità che aveva anche nel sindacato, quando, pur di fronte alla diversità, aveva sempre e comunque un'attenzione a capire l'altro per poter fare dei passi in avanti.

La difesa dei lavoratori per lui non era, quindi, un fatto subordinato alle logiche di partito; anche quando fu esponente autorevole della Democrazia Cristiana, seppe dimostrare di anteporre agli interessi di parte quelli dei lavoratori e delle lavoratrici nel loro insieme.

Questa impostazione lo accompagnò nel passaggio alla politica istituzionale. Da Ministro del lavoro nell'ultimo Governo Andreotti e, poi, come dirigente politico erede di Donat-Cattin, Marini non abbandonò mai la sua matrice sindacale, che voleva dire attenzione alle condizioni materiali, rifiuto dell'ideologismo astratto, ma concretezza nelle cose. Era un uomo pratico, un grande organizzatore, dotato però anche di una visione ampia. Non a caso, io credo, Martinazzoli lo volle come responsabile dell'organizzazione del Partito Popolare Italiano nel momento più delicato: il tentativo di traghettare il cattolicesimo democratico nella nuova Repubblica.

Con Marini alla guida del partito, il Partito Popolare Italiano entrò stabilmente nel centrosinistra, traghettò il cattolicesimo democratico nella sua casa naturale, aprendo la strada all'Ulivo. Marini, infatti, è stato, in tutta la sua attività, un uomo di sinistra, ovviamente non un estremista, ma neppure un moderato, se per moderazione si intende disponibilità a rinunciare ai propri principi.

Nell'ultima fase della sua vita pubblica Franco Marini fu uomo delle Istituzioni; da Presidente del Senato seppe esercitare in una fase molto complicata il suo ruolo con equilibrio ed autorevolezza, ponendosi realmente al di sopra delle parti in una legislatura breve e travagliata.

A cinque anni dalla sua scomparsa, ricordarlo in quest'Aula significa richiamare un'idea alta della

politica sempre più rara, fondata sulla lealtà, sui valori profondi del lavoro, sul rispetto delle Istituzioni, delle regole e degli avversari.

È un'eredità che interpella tutti noi e penso dovrebbe ispirarci ad andare in questa direzione. (*Applausi*)

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, la ringrazio per la sua decisione di ricordare Franco Marini nel quinto anniversario della sua scomparsa. Credo che sia un atto doveroso da parte del Senato e non solo perché il senatore Marini ha presieduto in una fase molto impegnativa della vita politica italiana l'Assemblea di Palazzo Madama. Franco Marini, lo chiamo così perché ho avuto la fortuna di conoscerlo e di avere con lui tante occasioni di scambio di opinioni, ha segnato una lunga stagione della vita italiana: sindacalista, impegnato in quel sindacalismo riformista che ha sempre cercato una via di dialogo e di sintesi, pur nella fermezza delle posizioni. Manca forse in questa... (*Brusio*). Posso intervenire, senatore Lotito? Vorrei intervenire per ricordare il presidente Marini. Ecco, grazie.

Un sindacalismo che ha cercato la via del dialogo, della partecipazione e della collaborazione. Non è un caso che il sindacato da lui a lungo guidato sia stato in questi anni promotore di una proposta di legge per la partecipazione, che poi è stata accolta dal Senato partendo da una legge di iniziativa popolare, che è legge dello Stato, per la condivisione del Parlamento, e che quindi ha realizzato nell'assetto normativo un'ipotesi, una scelta, un progetto che il senatore Marini e quel mondo sindacale che lui ha guidato hanno sostenuto a lungo.

È stato Presidente del Senato e parlamentare. Ricordo anche con qualche rimpianto il momento in cui Franco Marini fu vicino all'elezione a Presidente della Repubblica. Non è nell'occasione celebrativa il momento di ricordare controversie, favori e disfavori. Ricordo che il Gruppo parlamentare di cui facevo parte dell'epoca nell'ambito del centrodestra sostenne con convinzione la candidatura di Franco Marini, ma poi, come succede spesso, *nemo propheta in patria*. Lo dico in latino perché in questo momento non dobbiamo rammentare divisioni o questioni che possono investire qualsiasi schieramento politico.

Avrebbe meritato un riconoscimento. Un sindacalista, un uomo della rappresentanza sociale, che rappresentava fieramente l'Abruzzo, un alpino. Agli alpini si associano più le Regioni del Nord Italia, ma ricordo che anche in Abruzzo, Regione montuosa, gli alpini hanno una storia e una tradizione.

Ricordiamo quindi Franco Marini con rimpianto e grande stima. Non raggiunse quel traguardo, ma ne raggiunse tanti altri; nella guida politica dell'area popolare, nella guida del Senato e nella guida di un sindacato importante. Un uomo che il Gruppo Forza Italia saluta a cinque anni dalla sua scomparsa con la stima che allora gli esprimevamo, ricordando il dialogo che aveva anche con il nostro presidente Berlusconi e la franchezza che lo ha sempre caratterizzato. Non gli piacevano i riti formali anche nel rappresentare il Senato, perché è sempre stato un uomo di sostanza. Gli rendiamo omaggio e abbracciamo tutti coloro che ne hanno condiviso pezzi di strada nel mondo sindacale e politico, come anche noi.

Vorrei ricordare in conclusione la volta in cui, come segretario del Partito Popolare Italiano, mi invitò a fare un dibattito in Abruzzo con Gaspari; allora io ero il più giovane. Gaspari era stato un esponente importante che non svolgeva più i ruoli che aveva avuto nella Prima Repubblica. Facemmo questo simpatico dibattito voluto da lui tra due personaggi di due tempi e di due contesti diversi.

Un saluto a Franco, con l'affetto di sempre. (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, io non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Franco Marini, ma voglio ricordarlo perché, avendo seguito, ovviamente, il suo impegno nella vita pubblica del Paese, sia da sindacalista che da parlamentare, da europarlamentare, da Ministro e da Presidente di questo Senato, so che egli ha segnato la storia del nostro Paese in una fase molto diversa da quella di oggi, dove anche la conflittualità sindacale in qualche modo era più intensa.

Lui seppe, però, anche lì, sempre interpretare il ruolo del sindacato come un ruolo di cucitura delle

fratture sociali del Paese e questo è un valore assoluto che credo dobbiamo prendere ad insegnamento. Così come egli ha sempre portato, nei ruoli che ha ricoperto, la parte umana di sé stesso, quel ritrovarsi, nelle sue origini abruzzesi, forte e gentile: forte nei principi e nelle idee, gentile nei modi e nell'accoglienza dell'altro, nel rispetto reciproco, nell'ascolto come guida di tutti i suoi processi.

Pur non avendolo conosciuto, posso però dire che egli è stato un modello di riferimento, per il suo modo di fare politica e di esercitare i ruoli che ha avuto, nel dialogo, nella comprensione e nel trovare sempre un punto d'incontro con gli altri. Credo che oggi il richiamo alla sua figura, nel quinto anniversario della sua scomparsa, sia doveroso. In momenti complicati come questi, in cui si rischia di dividere il Paese, credo che un richiamo a quel tentativo di dialogo e di ascolto sia un elemento che deve guidare le nostre iniziative in quest'Aula.

Quindi, anche da parte nostra, un abbraccio ai familiari di Franco Marini e a chi lo ha avuto vicino. In particolare, rivolgo un applauso al discorso di Annamaria Furlan, che ha avuto con Franco Marini una storia politica e sindacale intensa, nel ricordo di una grande figura politica, istituzionale e umana di questo Paese. (*Applausi*).

[FRANCESCHINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Franceschini, lei lo ha conosciuto bene. Ne ha facoltà.

FRANCESCHINI (PD-IDP). Signor Presidente, è difficile distinguere le parole che devono valutare le esperienze pubbliche di Marini da quelle dell'affetto e dei ricordi personali che riguardano almeno il sottoscritto. Cinque anni senza Marini: più volte è venuto da chiederci cosa avrebbe fatto, cosa avrebbe detto, come avrebbe giudicato. Di sicuro sarebbe stato protagonista, come è sempre stato protagonista delle svolte.

La svolta del sindacato, con l'equilibrio tra l'unità del sindacato e l'orgoglio e la dignità della CISL; la rottura del Partito Popolare, quando questo si è diviso in due e lui ha scelto la via, che riteneva obbligata per un cattolico democratico, del centrosinistra; il Governo d'Alema, la prima volta di un ex comunista al Governo e la fine delle preclusioni: dovremmo riflettere su quanto questo passaggio abbia consentito il percorso che oggi ha portato al Governo il presidente Meloni.

Avrebbe voluto una donna Presidente della Repubblica. Non riuscì in questa svolta: sarebbe stata la prima volta. Fu determinante nella nascita dell'Ulivo e del Partito Democratico. Fu protagonista per i ruoli importanti che ha ricoperto: segretario della CISL, segretario del Partito Popolare Italiano, Ministro, Presidente del Senato. Fu protagonista nei ruoli che non ha potuto ricoprire, ma che avrebbe potuto ricoprire. Egli è arrivato a un passo dal Quirinale.

In quella notte in cui, travolti dalla ricerca sbagliata del nuovo a tutti i costi, duecento franchi tiratori non lo votarono, quell'accordo generale che l'avrebbe portato al Quirinale andò in fumo. Eppure sarebbe stato un grande Presidente della Repubblica; un Presidente popolare. Qualcuno ha scritto: il Pertini cattolico. E forse sarebbe stato questo, perché era un uomo che piaceva molto, sincero, autentico.

E vengo ai ruoli non di primo piano che ha ricoperto. È stato dirigente organizzativo della DC di Martinazzoli e di Gerardo Bianco, della Margherita di Rutelli. Anche in questi ruoli secondari, egli ha determinato lo sviluppo dei processi politici. Questa è una lezione per tutti quei politici di oggi che immaginano che si debba per forza essere il numero uno; che non si possa essere, semplicemente e orgogliosamente, parte di una squadra, ma che bisogna essere il numero uno. (*Applausi*).

Egli ha dimostrato che si possono servire il partito e il Paese e si possono guidare i processi politici senza necessariamente essere il numero uno, o essere alla guida. Gli sono stato amico, sono stato uno dei suoi figli politici, ho avuto condivisioni e scontri duri, recuperati e subito dimenticati. Ho imparato molto da lui, a cominciare dal suo «Mo' vediamo», dal suo modo di fare le trattative, che gli derivava dall'esperienza sindacale: era un maestro nelle trattative, anche politiche. Ho ritrovato cosa vuol dire l'amore per la propria terra e non una cosa retorica o simbolica. L'Abruzzo per lui era veramente la sua terra. Bisognava stare con lui una notte a San Pio delle Camere, a cena, a cantare, a guardare le montagne, a camminare in maglione, per vedere esattamente cosa aveva dentro, oltre a ciò che appariva dal suo ruolo ufficiale.

Di lui vorrei dare una definizione per cui si arrabbierebbe molto, sin quasi a reagire. Era un uomo

buono, dietro la sua apparenza di uomo burbero e i suoi ruggiti, con cui spesso concludeva le discussioni. Si diceva che uccideva con il silenziatore. Eppure, dietro questa scorza, era un uomo buono d'animo, attento, generoso. *(Applausi)*. Era un uomo capace di farsi voler bene dagli avversari e dalle persone con cui si stava scontrando. In questo tempo pieno di ipocrisie, pieno di troppi che recitano un ruolo per i social, per compiacere gli elettori, il primo in grado di riconoscere se le idee, anche così diverse e contrapposte alle proprie, sono autentiche, il primo a capirlo, è il tuo avversario politico, che riconosce se, pur con idee diverse e contrapposte, vivi la sua stessa passione politica. *(Applausi)*.

Franco Marini, l'alpino, ha segnato di passione autentica tutte le scelte della sua vita. Mi raccontava di suo nonno, emigrato in America e tornato a San Pio delle Camere, che ha passato gli ultimi anni della sua vita seduto su una panchina, appoggiato al bastone, come facevano i vecchi di una volta, guardando l'orizzonte, guardando nel vuoto. Le persone del paese lo salutavano con un «Ciao, Marini!» e lui rispondeva. Poi ha smesso anche di rispondere: guardava semplicemente lontano e chissà cosa pensava. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Forse pensava agli anni della giovinezza o all'America. Ecco, mi piace ricordare Franco Marini così, come suo nonno, come se fosse seduto in silenzio sulla panchina, a guardare i suoi monti e con un cenno - solo con un cenno - a indicarci la strada. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Franceschini per questo suo accorato ricordo.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i partecipanti al master della «24Ore Business School» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Sul 5° anniversario della scomparsa di Franco Marini

LIRIS (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per cinque minuti.

LIRIS (FdI). Signor Presidente, saranno sufficienti anche meno, per ricordare una figura che era una delle espressioni migliori della mia terra, dell'ambito aquilano. Franco Marini era poi legato non soltanto alla città dell'Aquila, blasonato Capoluogo di Regione, ma anche ai territori circostanti, alla sua cittadina di San Pio delle Camere, come è stato ricordato benissimo dal collega Franceschini. Egli amava ritirarsi lì, a San Pio delle Camere, e guardare il castello. Anzi, mi fa piacere annunciare in quest'Aula che, tra qualche giorno, ci sarà la posa della prima pietra per il restauro del castello di San Pio delle Camere. Mi piace pensare che questo annuncio, fatto in Aula, sia dedicato proprio a lui, che amava la sua terra.

Qua fuori, come ricordava il collega Sigismondi, c'è il ritratto di Franco Marini, che nel suo ritratto ha voluto la presenza del castello di San Pio delle Camere: un castello che testimonia la vicinanza alla sua terra e le sue radici.

Radici che non soltanto lui non ha mai rinnegato, ma ha valorizzato con un'attività costante di vicinanza alla terra abruzzese, alla terra della Provincia dell'Aquila, anche con i suoi legami con il mondo sindacale, con la CISL in particolar modo, che era un po' la sua seconda casa, l'Azione Cattolica, le ACLI, la sua vicinanza al mondo giovanile, la sua vicinanza ai giovani, in particolar modo nell'ambito delle sezioni degli alpini, che da noi sono un motivo di orgoglio, proprio perché presenza capillare nei nostri paesi e nei nostri Comuni. Ebbene, lui con orgoglio rivendicava la sua appartenenza alla sezione degli alpini di Barisciano, la sezione più grande, la più vicina a San Pio delle Camere, lì nella piana di Navelli.

Ricordo in maniera nitida quando, da assessore provinciale, mi sollecitava a curare in particolar modo le strade provinciali montane, della sua San Pio delle Camere, di Navelli, di Barisciano, che non erano ben mantenute. Era una di quelle persone che attenzionava... *(Brusio)*. Scusi, Presidente, ma credo ci sia un po' di brusio. *(Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Vediamo se così l'hanno sentito. Prego senatore Liris, il senatore Gasparri si è addirittura lamentato di un suo collega di Gruppo, quindi è autorizzato a farlo anche lei.

LIRIS (FdI). Ricordo, caro Presidente, come Franco Marini si dedicasse corpo e anima al suo Abruzzo. Era anche Presidente del Senato quando si interessava attivamente alle problematiche e alle

tematiche abruzzesi, proprio perché per lui i legami nei confronti della terra natia, della terra che ha visto i suoi primi passi da sindacalista, da persona del popolo e poi da politico, sono stati legami che non ha mai tradito, ma sempre rivendicato.

In un momento in cui in politica si parla di chi vuole costruire ponti verso i cittadini e le altre forze politiche, lui era un uomo delle alleanze, un uomo di sintesi, un uomo di convergenze. Non c'era un tavolo che si concludeva, che vedeva la sua presenza, ove non ci fosse una soluzione positiva.

Ricordo la sua attività di parlamentare, di Ministro, di Presidente del Senato. Come si ricordava precedentemente, è stato vicino all'ottenimento della carica più importante, quella di Presidente della Repubblica, stava per essere eletto Presidente della Repubblica. Ricordo in maniera assolutamente orgogliosa quando il centrodestra, allora Partito della Libertà, guidato da Berlusconi, ebbe a convergere sulla figura di Franco Marini. Poi andò diversamente. Guardo il presidente del mio Gruppo Malan, che era protagonista in quel momento. Ebbene, furono probabilmente altri, rispetto al centrodestra, che non permisero a Franco Marini di diventare Presidente della Repubblica. Ebbi modo di esprimere nei suoi confronti una solidarietà attiva e vera, proprio nel momento in cui, qualche giorno dopo il venir meno della sua possibilità di diventare Presidente della Repubblica, lui venne ad aprire il Festival dei borghi più belli nella piana di Navelli. Lì ricordai che il centrodestra avrebbe voluto la sua Presidenza della Repubblica e che furono altri a non volerla. Per quanto mi riguarda, quella fu una pagina negativa del nostro Stato, del nostro istituto, delle nostre Camere, quando, nonostante la maggioranza assoluta dei voti, soprattutto al primo scrutinio, non si arrivò a designare lui, una figura così importante, come Presidente della Repubblica.

Per concludere, la vicinanza va alla sua famiglia, alle sue tradizioni, a chi ha voluto portare avanti il testimone della sua attività politica, sociale e sindacale, a chi porta avanti il suo ricordo nella Fondazione, a chi nella piana di Navelli, in San Pio delle Camere, a Barisciano, nel mondo dei... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. ...porta avanti il suo ricordo.

Ho l'orgoglio di essere stato anch'io per molto tempo, seppur giovanissimo, vicinissimo a una persona che, nonostante fosse dall'altra parte del fronte politico, anche da Presidente del Senato è stato attivamente vicino al mio Abruzzo, alle problematiche dell'Abruzzo e della Provincia dell'Aquila, nel nostro essere forti e gentili, così come diceva il collega Patuanelli. Ho un ricordo speciale nei suoi confronti. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo in merito ai lavori del Senato per chiedere all'Assemblea e soprattutto ai Presidenti dei Gruppi di maggioranza di prendere atto del fatto che purtroppo siamo stati mestamente buoni profeti la settimana scorsa, quando abbiamo denunciato che l'atteggiamento, soprattutto della maggioranza, di ostruzionismo in alcune Commissioni non ci avrebbe consentito il rispetto degli impegni assunti in Conferenza dei Capigruppo sul calendario.

Signor Presidente, come lei sa, abbiamo votato, per un principio di lealtà istituzionale che non ci abbandona mai, un programma semestrale che abbiamo fortemente voluto proprio per consentire al Senato di avere un programma chiaro, trasparente, integrabile, ma che consentisse alle Commissioni di fare una programmazione di medio termine. Tutto potevamo pensare tranne che ad un certo punto questo modello, che segna una fase avanzata anche dell'organizzazione dei lavori parlamentari, che dovrebbe avvicinarci sempre più a quelli europei, si sarebbe trasformato, da qualche settimana a questa parte, proprio quando i Gruppi di maggioranza hanno iniziato ad utilizzare i muscoli dei numeri anziché la ragione della politica, in un modo per fare ostruzionismo dentro la maggioranza stessa.

Le cito due provvedimenti che sono previsti dal calendario di questa settimana. Il primo è lo European Media Freedom Act. Evito di aprire una discussione, perché il presidente Gasparri, il presidente Malan e il presidente Romeo dovrebbero dirci come mai, dopo due anni, la maggioranza non è ancora riuscita a recepire il Media Freedom Act portando il nostro Paese in procedura di infrazione. *(Applausi)*. In Commissione ci sono gli emendamenti e non sono nemmeno tanti: lo sanno le colleghe e i colleghi della Commissione. Eppure questo provvedimento è nascosto in un cassetto. Ovviamente è lo stesso

provvedimento che consente alla maggioranza di bloccare da un anno e tre mesi la Commissione di vigilanza RAI, che è una delle due Commissioni di vigilanza presiedute dalle opposizioni. Già su questo, Presidente, come lei sa, noi le abbiamo scritto come opposizioni unite, perché abbiamo una voce unica quando bisogna difendere la dignità di quest'Aula del Parlamento (e noi lo facciamo sempre).

Poi c'è il disegno di legge sulla rigenerazione urbana: anche qui non si capisce cosa voglia la maggioranza. Vi chiediamo di entrare nel merito, di mettere la faccia sui provvedimenti, ma non avviene nulla di tutto questo, Presidente. Non le sto parlando di due provvedimenti sui quali possiamo ancora declinare le nostre azioni al futuro, perché per il Media Freedom Act siamo al passato remoto e per il disegno di legge citato siamo al passato prossimo.

Insomma, signor Presidente, glielo dico perché quello che è successo la settimana scorsa - non le sfuggirà - non ha aiutato né quest'Assemblea, né le relazioni tra maggioranza e opposizione, perché quando si rompono i vetri e un'informativa sulla sicurezza viene trasformata con un voto a maggioranza in comunicazioni con voto, votando, come lei sa, per la prima volta nella Conferenza dei Capigruppo, si creano degli strascichi, considerato anche che avete invece rifiutato le comunicazioni del ministro Musumeci sulle emergenze gravissime che riguardano Sicilia, Calabria e Sardegna. *(Applausi)*. Noi su questo, signor Presidente, le chiediamo di assumere l'impegno preso in Aula la settimana scorsa, perché aspettiamo qui il ministro Musumeci.

Concludo ricordandole che dopodomani la Presidente del Consiglio sarà a una riunione informale del Consiglio europeo.

Chiediamo da mesi che la Presidente del Consiglio possa informare il Parlamento non solo sul Consiglio europeo formale, ma su una serie di questioni su cui le poniamo dei quesiti in maniera legittima e purtroppo non abbiamo risposte né dalla Presidente del Consiglio, né, signor Presidente, le avremo dalla maggioranza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Siccome lei ha citato la Conferenza dei Capigruppo, mi corre l'obbligo di ricordare che non c'è stata unanimità, o meglio, non c'è stata adesione da parte del suo Gruppo alla proposta che proveniva da un altro Gruppo di opposizione, fra l'altro, di votare entrambi come comunicazioni. C'è stata questa proposta, quindi probabilmente era facile trovare una via d'intesa. Legittimamente non è stata trovata, ma non vorrei che venisse attribuita alla Conferenza dei Capigruppo una responsabilità che in questo caso non ha.

Per l'inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1684, 1685, 1696, 1697, 1698 e 1668

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, sulla scia di quanto detto dal presidente Boccia, anche rispetto ai lavori di questa settimana di un'Aula che improvvisamente si trova vuota di argomenti, devo fare una richiesta formale di inserimento all'ordine del giorno di oggi di provvedimenti già presenti in calendario, perché conclusi dalle Commissioni. Mi riferisco ai sei disegni di legge di ratifica di accordi, ossia l'Atto Senato 1684, l'Atto Senato 1685, l'Atto Senato 1696, l'Atto Senato 1697, l'Atto Senato 1698 e l'Atto Senato 1668, il cui esame è terminato in Commissione. Quindi, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento del Senato chiedo che questi provvedimenti di ratifica vengano inseriti all'ordine del giorno di oggi.

Concludo, richiedendo, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, a nome del Gruppo, che tutte le votazioni di oggi vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il presidente Patuanelli ha chiesto, senza indicarne i contenuti ma indicandone correttamente i numeri, l'inserimento all'ordine del giorno di alcuni disegni di legge di ratifica. Quindi, ho dovuto prendere tempo per capire quali fossero, perché i senatori non ricordano a memoria, attraverso un numero, di quale proposta si tratti. Lei poteva aiutarci, senatore Patuanelli. Magari poteva specificarli lei che se li è studiati, ma facciamo tutto da soli, siamo bravi.

Vorrei prima capire, per poter rendere chiaro di che cosa stiamo parlando a tutti i senatori, quali sono i

disegni di legge a cui fa riferimento, perché se non li conosco io, non li conosce nessuno in quest'Aula. Ce li può ripetere nei contenuti, senatore Patuanelli? O non li conosce neanche lei?

[PATUANELLI](#) (M5S). Presidente, se mi dà un secondo glieli cito. Parlavo dell'Atto Senato 1684, Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio; l'Atto Senato 1685, Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali; l'Atto Senato 1696, Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Thailandia; l'Atto Senato 1697, Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Malaysia; l'Atto Senato 1698, Accordo di attuazione del Protocollo relativo alla Convenzione di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca e l'Atto Senato 1668.

Si tratta di ratifiche di protocolli e convenzioni, che sono finite in Commissione.

PRESIDENTE. Provvedimenti importantissimi.

Ai fini del computo del numero legale, senatore Patuanelli, le chiedo di indicare i nomi dei cinque senatori che sostengono la sua richiesta.

PATUANELLI (M5S). Patuanelli, Pirro, Lorefice, Licheri Sabrina e Licheri Ettore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione della proposta di inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1684, 1685, 1696, 1697, 1698 e 1668.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento, su questa proposta ha facoltà di parlare un oratore per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti. Ricordo, inoltre, che per la sua approvazione occorre il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Non essendovi richieste di intervento, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1684, 1685, 1696, 1697, 1698 e 1668, avanzata dal senatore Patuanelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno

[GASPARRI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, vorrei chiedere una semplice inversione dei punti all'ordine del giorno, chiedendo che sia trattato prima il disegno di legge sui cammini d'Italia e dopo il disegno di legge sulla partecipazione popolare alla titolarità di azioni.

Sulle altre questioni, credo che le Commissioni stiano lavorando e quando i provvedimenti saranno pronti, verranno in Aula. Poi ci saranno altre Capigruppo. Mi pare assolutamente normale il calendario. Io vorrei chiedere l'inversione dei punti all'ordine del giorno della seduta odierna, trattando prima il secondo punto e dopo il primo. Sulle altre questioni, ci dirà lei se dobbiamo riparlare in Conferenza dei Capigruppo o meno. Noi partecipiamo ai lavori di Commissione e man mano che i disegni di legge sono pronti, vengono trasmessi in Aula.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame della proposta, avanzata dal senatore Gasparri a nome del Gruppo Forza Italia, di inversione dell'ordine del giorno. Nel caso in cui la proposta fosse accolta, si passerebbe subito alla discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 562-B, su promozione e valorizzazione dei cammini d'Italia.

Prima di passare alla votazione, chiedo se ci sono obiezioni. Se non ci sono obiezioni, è inutile votare e la proposta di inversione dell'ordine del giorno si intende approvata. *(Commenti)*. Ho chiesto se ci sono obiezioni. *(Commenti)*. Chi l'ha detto? Ho fatto una domanda semplice, ho chiesto se vi fossero obiezioni e nessuno ha alzato la mano. *(Commenti)*. No, ha alzato la mano dopo, quando ho detto di votare.

Comunque facciamo marcia indietro. Vi prego di seguire con più attenzione. Chi è contrario e muove un'obiezione, è pregato di alzare la mano e intervenire.

[IRTO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei chiedere il voto elettronico su questa proposta perché noi

non siamo d'accordo. A nome del Partito Democratico...

PRESIDENTE. A norma di Regolamento è un voto per alzata di mano.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (M5S). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, prima della prima votazione, ho fatto richiesta di voto elettronico su tutte le votazioni previste.

[PRESIDENTE.](#) Se con l'aiuto degli Uffici faccio un'affermazione così categorica, lei contesta non solo il Presidente, ma anche gli Uffici. L'articolo 56 del Regolamento stabilisce che: «L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da cinque senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano» - mi spiace - «dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore». Quindi, se lei vuole intervenire contro o a favore, lo può fare, ma che la votazione avvenga per alzata di mano, come le ho detto, è un obbligo previsto dal Regolamento.

[PATUANELLI](#) (M5S). Presidente, per dirle che mi permetterò di contestare e contrastare il Presidente del Senato, ma mai l'Amministrazione Senato. (*Applausi*). Ho sbagliato e chiedo scusa.

[PRESIDENTE.](#) Non è carino nei miei confronti. Senatore Patuanelli, la ringrazio comunque per l'ammissione di responsabilità. Il senatore Irto era contrario alla proposta di inversione dell'ordine del giorno.

Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Gasparri.

È approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(562-B) MARTI ed altri. - Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,33)

[PRESIDENTE.](#) L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 562-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Paganella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PAGANELLA](#), relatore. Signor Presidente, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 562-B, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia che, già approvato dal Senato in prima lettura in data 26 marzo 2024, è stato poi approvato dalla Camera, con modificazioni, lo scorso 22 gennaio.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,34)

(Segue PAGANELLA). Il testo che oggi torna all'attenzione di quest'Assemblea, a prima firma del senatore Marti, è frutto di un proficuo e corale lavoro parlamentare svolto in gran parte dalla 7a Commissione permanente del Senato.

Con l'approvazione odierna, l'Italia si dota finalmente di un quadro normativo organico per la salvaguardia e il rilancio dei cammini, intesi non solo come percorsi fisici, ma come arterie vitali della nostra identità culturale, storica e paesaggistica. La Commissione ne ha concluso l'esame lo scorso 3 febbraio, approvando all'unanimità le modifiche introdotte alla Camera e il mandato al relatore.

La Camera ha confermato l'impianto del disegno di legge, che resta suddiviso in nove articoli, quattro dei quali rimasti invariati rispetto all'approvazione in prima lettura. Si tratta dell'articolo 4, che istituisce il tavolo permanente per i cammini d'Italia; dell'articolo 5, che introduce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, predisposto dalla cabina di regia; dell'articolo 6, che prevede la promozione di studi e ricerche per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini; dell'articolo 9, che reca la disposizione di entrata in

vigore del provvedimento.

La Camera è intervenuta, invece, con alcune integrazioni sull'articolo 1, che definisce l'oggetto e le finalità del disegno di legge. In particolare, nei cammini sono stati ricompresi, oltre alle vie d'acqua fluviali e marine, anche le lagune e i laghi quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale. Inoltre, la circolazione motorizzata è stata autorizzata per consentire l'accessibilità, oltre che alle persone con disabilità, anche alle persone con ridotta mobilità. Infine, tra le finalità è stata inclusa anche la valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati dai cammini.

All'articolo 3 sono stati integrati i compiti e le funzioni da affidare alla cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, disponendo che essa, nel definire gli standard di qualità dei cammini d'Italia, eventualmente preveda anche l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano, sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa cabina di regia e il CAI. È stata, altresì, integrata la composizione della cabina di regia, introducendovi la presenza di un membro della segreteria tecnica, istituita per assicurare il supporto tecnico e amministrativo alla medesima cabina di regia.

Le modificazioni apportate agli articoli 2, 7 e 8 riguardano, infine, le disposizioni finanziarie. All'articolo 2, le spese di funzionamento della banca dati dei cammini d'Italia, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, trovano copertura finanziaria nel riformulato comma 2 dell'articolo 8. Inoltre, sono aggiornate agli anni 2026, 2027 e 2028 le autorizzazioni di spesa originariamente previste per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Anche la modifica dell'articolo 7, avente ad oggetto la realizzazione di campagne di promozione dei cammini, concerne un mero aggiornamento della decorrenza dell'autorizzazione di spesa. All'articolo 8, oltre alle modificazioni rese necessarie dal coordinamento con il riformulato articolo 2 dall'aggiornamento della copertura finanziaria al triennio 2026-2028, viene modificata la copertura di spesa di cui al comma 1, prevedendo che agli oneri derivanti dall'istituzione della banca dati dei cammini d'Italia, di cui all'articolo 2, fatta eccezione per le spese di funzionamento della medesima banca dati, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli articoli 4, 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'articolo 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Colgo l'occasione per fare al senatore Spagnolli tanti auguri di buon compleanno. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, grazie per gli auguri: gli anni sono 66, per la cronaca.

Signora Presidente, come già avevo detto nel mio intervento in occasione del primo passaggio in Senato di questo provvedimento, sono assolutamente d'accordo che i cammini abbiano una valenza culturale e quindi voteremo a favore del provvedimento in esame, ma siamo convinti che il Parlamento debba approvare con legge che tutti i percorsi debbano avere la stessa segnaletica? Qualche sentiero di montagna l'ho percorso, mi interessa che la segnaletica ci sia e che sia chiara, ma che il colore del cartello indicatore sia uguale in Alto Adige, in Toscana e in Basilicata francamente non lo trovo così fondamentale. Ovviamente noi del Gruppo per le Autonomie siamo molto contenti che ci sia un riferimento alle minoranze linguistiche, anche se l'autonomia dell'Alto Adige e quella degli altri territori con minoranze linguistiche offre la possibilità di valorizzare il bilinguismo e il plurilinguismo, a prescindere dal fatto che ci sia una legge dello Stato che ce lo approva.

Va bene, anzi benissimo, il coinvolgimento del CAI: peccato che per i ben noti veti dei nostri eccellenti contabili non si possano prevedere, come sarebbe logico e come è previsto negli altri Paesi, dei finanziamenti ad hoc, anziché assegnare nuovi compiti lasciando intonsi i finanziamenti pubblici attuali. Un Presidente del CAI, parafrasando Cicerone, potrebbe prima o poi dire: "Quousque tandem abutere, State italiane, opera nostra gratuita?" Ovvero: fino a quando, Stato italiano, abuserai del nostro lavoro gratuito? Perché, prima o poi, questo verrà detto.

Mantengo le perplessità sull'istituzione della cabina di regia, di cui all'articolo 3, ma anche sull'istituzione del tavolo permanente dell'articolo 4, anche se non è in discussione, perché sono cose che si potrebbero risolvere a livello ministeriale.

Non me ne vogliano i colleghi che hanno lavorato a questa proposta, ma come si concilia questo pur dignitosissimo tema con quello che sta succedendo in Italia e nel mondo e con i veri problemi che il Parlamento è o, meglio, sarebbe chiamato ad affrontare? Lo dico perché, quando il Parlamento si cimenta in provvedimenti di questo tipo, in realtà sta mettendo sotto il tappeto la propria inconsistenza, il fatto che le vere decisioni sono prese tutte in una chiave extraparlamentare, in capo all'Esecutivo o nei confronti tra i leader dei partiti di maggioranza.

Allora, Presidente, cerchiamo di volere più bene a quest'Aula e all'istituzione Senato. Facciamo sì che questo sia il luogo in cui si affrontano questioni serie e delicate. Pro-futuro, lasciamo i cammini e decisioni similari a qualche circolare ministeriale; sarebbe un bene per la nostra efficienza e quindi per il Paese. Come detto, comunque, il nostro voto sarà positivo. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, i cammini sono un tema che sicuramente andrebbe legato a una nuova visione di turismo. Dovremmo cominciare a comprendere come mai il cammino più importante nel nostro Paese, la via Francigena, cuba 50.000 viandanti l'anno, mentre il cammino di Santiago di Compostela 500.000. In questa differenza di numeri probabilmente c'è tutto ciò che riguarda la promozione e il finanziamento di un nuovo modo di intendere i cammini, un turismo lento, legato in alcuni casi alla spiritualità, ma non solo. Il fatto che nel nostro Paese ci si approcci forse tardivamente ad un nuovo modo di intendere il turismo, anche se poi lo si estrapola e non lo si unisce con un provvedimento organico rispetto a ciò che bisognerebbe fare per un turismo di qualità su questo settore, spiega la differenza dei numeri. Chi ha fatto il cammino di Santiago di Compostela (ma non soltanto), la parte portoghese e la parte francese, sa che c'è un vero business. Mi perdonino i cugini francesi e gli amici portoghesi se chiamiamo business quello che poi è anche legato, in realtà, a un movimento di fede. Ci sono strutture dedicate, cosa che non avviene invece per i nostri cammini, dove forse un'eccessiva antropizzazione del nostro territorio impedisce o tiene lontana una simile visione.

Allora c'è l'auspicio di un piccolo disegno di legge, al netto di quello che diceva il collega Spagnolli e che condivido. Forse, in una fase così complicata del nostro Paese, non dico che bastava una votazione

in Commissione per un provvedimento del genere, ma addirittura tre letture per un testo del genere forse testimoniano che l'Assemblea viene lasciata priva delle vere decisioni che riguardano gli eventi importanti del nostro Paese. Sono altri i luoghi dove vengono assunte le scelte importanti del Paese, nonostante questa sia una democrazia parlamentare e in teoria il Governo dovrebbe solo eseguire quello che stabilisce il Parlamento.

A parte questo piccolo inciso, oggettivamente questo provvedimento, che dà una serie di linee guida per rendere importanti i cammini, non credo che farà una rivoluzione culturale tale, se non si stanziavano innanzitutto più risorse e se innanzitutto non si fa una legge quadro generale sul turismo, che inserisca all'interno di una nuova visione del turismo anche il tema dei cammini, e se non c'è una vera e propria promozione. La differenza dei numeri, che è consistente, è tra 500.000 e 50.000: non è la metà, è veramente un'irrisorietà. Quello italiano, rispetto a quello che succede in altre parti d'Europa, rimarrà sempre marginale per il nostro Paese.

Nell'annunciare il voto favorevole a questo provvedimento, sollecitiamo veramente il Parlamento e il Governo a fare una revisione generale sulla capacità turistica del nostro Paese e a fare una vera legge quadro che preveda anche il turismo *slow* e il turismo *open-air*, ossia tutto ciò che riguarda un nuovo modo di intendere il turismo e quindi non soltanto mirato sulle città d'arte, che spesso vengono intasate dall'*overtourism*. Occorre rendere il nostro Paese più fruibile in tutte le sue bellezze, in tutte le sue dimensioni, facendone l'elemento centrale delle scelte che dovremmo fare come Paese. (*Applausi*).

[VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signora Presidente, il disegno di legge che oggi stiamo esaminando arriva in terza lettura con delle modifiche approvate alla Camera che, di fatto, introducono per la prima volta un quadro organico e nazionale per i cammini d'Italia, riconoscendoli come percorsi culturali, ambientali e sociali strategici per il Paese. Io ero già intervenuta la volta precedente qui al Senato e ricordo che fu accolto, con un grande lavoro sinergico in Commissione, anche un mio emendamento con cui si introduceva un'agevolazione per la fruibilità di questi percorsi anche alle persone con disabilità.

Devo dire che con gli interventi della Camera è stato fatto un passo in più, affermando che i cammini d'Italia devono essere luoghi realmente fruibili a tutti. Viene infatti rafforzato il principio di accessibilità, estendendo il riferimento non più soltanto alle persone con disabilità, ma anche alle persone con ridotta mobilità. Si tratta di un passaggio tutt'altro che formale, perché significa riconoscere che l'inclusione tocca una platea molto più ampia e riguarda anche gli anziani, le persone con difficoltà temporanee: basti pensare banalmente a una persona che, per via di un infortunio, si rompe una gamba. Inoltre, si riconosce quell'inclusione che riguarda davvero il principio della mobilità cosiddetta dolce, che può e deve essere derogato quando ciò sia necessario anche a garantire la totale accessibilità. La possibilità di utilizzare mezzi motorizzati indispensabili per le persone con disabilità e con ridotta mobilità diventa quindi una condizione strutturale concessa a tutti coloro che ne hanno davvero bisogno.

Un ulteriore miglioramento contenuto nel testo che ci apprestiamo a votare riguarda l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano (CAI). Viene peraltro aggiunta anche una figura in più alla cabina di regia nazionale rispetto al numero dei suoi componenti, con un ulteriore rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sostanza, in questo modo le politiche per l'accessibilità entrano stabilmente nei processi decisionali, nella definizione degli standard e nella programmazione per gli interventi. Quindi, vi è un'integrazione concreta delle competenze anche sulla disabilità, nella struttura che guida allo sviluppo dei cammini d'Italia.

Anche il tavolo permanente per i cammini, così come delineato dalla Camera, assume un ruolo importante sul piano dell'inclusione. Infatti, fra le competenze specialistiche richiamate esplicitamente rientrano anche la sicurezza e l'accessibilità; competenze alle quali si andranno ad aggiungere - com'era già previsto nel testo iniziale - quelle delle associazioni a tutela delle persone con disabilità. Ciò permetterà un confronto continuo, lo scambio di buone pratiche e un monitoraggio costante delle

criticità, evitando quindi che l'accessibilità resti solo sulla carta, ma sia effettivamente tangibile.

Faccio un breve accenno anche ad altre migliorie introdotte nel testo, che riguardano l'ampliamento dei contesti geografici che vengono compresi nei cammini: vengono introdotti percorsi rispetto alle lagune e ai laghi; vi è una maggiore attenzione nei percorsi delle zone delle minoranze linguistiche. Cito inoltre lo slittamento temporale rispetto alla copertura finanziaria, che va a coprire il triennio del 2026-2028, anziché il 2025-2027, com'era inizialmente. Sono quindi delle modifiche quasi obbligate.

In sintesi, possiamo affermare che, approvando definitivamente questa norma, oggi agevoliamo una nuova offerta turistica per conoscere meglio il nostro Paese, rilanciando la qualità dei territori e anche le tradizioni, garantendo il diritto di tutte le persone di accedere al patrimonio naturale e culturale italiano.

Il testo di legge, così com'è oggi, ulteriormente migliorato, rappresenta un passo avanti importante verso un modello di sviluppo dei cammini davvero sostenibile, inclusivo e accessibile, che non sia solo uno slogan, ma un dato di fatto.

Per cui accolgo favorevolmente tutte le modifiche apportate alla Camera dei deputati e annuncio il voto favorevole del Gruppo che rappresento.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, annuncio fin da subito il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra a questo provvedimento, perché lo riteniamo un primo passo per rafforzare un turismo sostenibile e responsabile, basato sul rispetto dell'ambiente, del territorio e delle comunità locali, puntando sulla mobilità dolce e su un basso tasso d'impatto ambientale. Questa è la ragione per cui sosteniamo il provvedimento.

In più, si promuove un turismo sostenibile anche dal punto di vista del contatto con la natura, del benessere fisico, inteso come dimensione interiore, e della scoperta dei territori. Potrebbe anche essere - uso il condizionale - un elemento di forza per promuovere le comunità interne. Noi abbiamo approvato un provvedimento che affronta la questione delle aree interne. I cammini molto spesso si trovano su terreni ubicati in aree molto spopolate ed è necessario ricostruire questo dato.

In chiusura, vorrei però sottolineare che, per andare in questa direzione, bisogna stanziare delle risorse. A noi spiace che un nostro emendamento sia stato cancellato, perché senza risorse questo provvedimento resta più una dichiarazione di intenti che la realizzazione di un obiettivo. Si rischia addirittura - come tutti voi sapete e come molto spesso avviene - che i Comuni facciano i sentieri, realizzino i cammini e poi, se finisce la spinta del volontariato e non ci sono più le risorse, in sostanza restino solo le rovine e non vi passi più nessuno.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo che rappresento, sottolineando però che serve una continuità e occorre fare in modo che questo sia uno sviluppo con cui si promuove - come si usa dire - un turismo anche povero, alla portata di tutti, e si recano benefici alla salute fisica dei cittadini. (*Applausi*).

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, torniamo oggi su questo disegno di legge in terza lettura. Lo facciamo dopo alcune modifiche puntuali che non ne hanno però cambiato l'impianto nello spirito. E forse è proprio per questo che vale la pena oggi non ripetere le stesse parole, ma dire qualcosa di leggermente diverso.

Quando si parla dei cammini, si corre facilmente il rischio di usare un linguaggio alto e simbolico. Vorrei invece oggi partire da una considerazione molto semplice, visto che nella prima lettura avevo richiamato immagini più classiche, come il Grand tour, la grande tradizione culturale del paesaggio e anche valori di sostenibilità paesaggistica e ambientale, che sono proprio legati ai cammini. Oggi vorrei restare invece più vicino a esperienze popolari, quotidiane, che parlano a tutti e che ritroviamo anche nel cinema di questi anni. Il cinema contemporaneo ha sentito il bisogno di raccontare proprio questo: con il film «The way» il cammino diventa un modo per attraversare il dolore, la morte di un figlio, senza negarlo, lasciando che il tempo e i passi facciano il loro lavoro. È un modo per dire che non sempre camminiamo per arrivare; a volte si cammina anche per restare in piedi, per andare avanti.

Poi con un linguaggio leggero e popolare, vi è il film di Checco Zalone, dove il cammino diventa un'esperienza che mette ciascuno davanti a sé stesso, senza filtri e senza scorciatoie. Sono storie diverse, ma in fondo dicono la stessa cosa: camminare non risolve tutto, ma aiuta a non scappare, a dare un ritmo umano anche a ciò che pesa. I cammini non sono attrazioni, non sono infrastrutture nel senso classico: sono spazi di attraversamento, dove il paesaggio non si consuma, ma si incontra, laddove i territori non si mostrano, ma si lasciano conoscere lentamente.

L'Italia è fatta così: non si capisce tutta in un colpo, ma ha bisogno di tempo, di distanza breve, di sguardi anche laterali, ha bisogno di essere percorsa. Questo provvedimento riconosce finalmente che camminare è una forma alta di relazione con il territorio. Il cammino non viene spettacolarizzato, ma viene preso sul serio e lo si fa con un gesto istituzionale, molto sobrio, ma molto forte.

La Repubblica promuove e valorizza i cammini, non come moda, ma come bene comune. È un principio che trova, poi, attuazione in strumenti concreti: definizione chiara dei cammini, una banca dati nazionale, un coordinamento tra istituzioni e una programmazione che rendono questo impegno finalmente operativo.

Le modifiche introdotte dalla Camera vanno proprio in questa direzione: rafforzano l'idea di accessibilità, includono le vie d'acqua, ampliano la possibilità di partecipare senza forzare il senso dei luoghi. È un miglioramento silenzioso e proprio per questo forse più efficace.

C'è poi un aspetto che sento particolarmente vicino: camminare è una pratica di salute, certo, ma prima ancora è una pratica di cura; cura del paesaggio, cura delle comunità che si attraversano e cura di sé stessi. Ho camminato anch'io, come tutti, non per sport, non per turismo organizzato. Ho camminato perché a volte è l'unico modo per rimettere ordine ai pensieri, perché quando tutto è troppo pesante, troppo rumoroso, forse troppo pieno, camminare aiuta a svuotare e a rimettere le cose al loro posto. Mentre il corpo avanza, qualcosa dentro di noi si assesta e credo che questa esperienza, silenziosa e personale, sia il vero cuore del disegno di legge in esame. In un tempo che ci spinge continuamente a fare, a produrre, a correre, questa norma legittima il contrario: fermarsi, rallentare, scegliere una misura più umana.

Da architetto ho imparato che i luoghi migliori sono quelli in cui si può stare bene con gli altri, ma soprattutto con sé stessi. Da legislatore, penso che le leggi migliori siano proprio quelle che si occupano delle cose semplici e forse oggi anche un po' dimenticate: le relazioni tra gli uomini, tra gli uomini e la natura e tra gli uomini e lo spazio. *(Applausi)*.

Il disegno di legge in esame fa proprio questo: non aggiunge complessità, ma aggiunge un senso. Per questo, anche in terza lettura, confermo il sostegno convinto del Gruppo Forza Italia, perché i cammini d'Italia servono non a portarci lontano, ma molto più semplicemente a riportarci al senso della nostra casa, di noi stessi e - anche importante - della bellezza del nostro Paese. *(Applausi)*.

[ALUISIO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALUISIO](#) (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, i cammini d'Italia non sono semplici percorsi tracciati su una mappa: sono le arterie più sane di un Paese che custodisce tesori millenari di storia, cultura e spiritualità. Attraversano la nostra Penisola, da Nord a Sud, da Est a Ovest, in un abbraccio che tiene insieme l'identità stessa dell'Italia, collegando borghi dimenticati e paesaggi che tolgono il fiato, offrendo, a chi li percorre, molto più di una semplice escursione.

Ogni passo che compiamo lungo quei percorsi è un atto di amore e di profondo rispetto verso la natura e verso le generazioni future. Ogni passo ci avvicina alla bellezza e alla grandiosità della nostra terra, quella grande bellezza che spesso dimentichiamo di avere sotto i piedi. Parliamo di sentieri millenari, testimoni silenziosi di epoche passate, di tradizione tramandata con devozione e di paesaggi mozzafiato, che ci riconnettono all'animo pulsante del nostro pianeta.

In un mondo che corre velocemente, i cammini rappresentano un'opportunità unica per staccare la spina dalla frenesia moderna, per riscoprire il valore della lentezza e per riempire il nostro spirito di quella pace e armonia che solo il silenzio di un bosco o la maestosità di una valle sanno offrire.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, in un'epoca in cui il turismo sostenibile è diventato un pilastro fondamentale dell'economia globale, i cammini rappresentano una risorsa strategica. Sono il nostro

biglietto da visita per il mondo, la dimostrazione che l'Italia non è solo grandi città d'arte, ma è anche un mosaico di territori che meritano di essere conosciuti e valorizzati attraverso un turismo responsabile e regolato.

I cammini sono il filo rosso che unisce le nostre Regioni, offrendo un'indimenticabile avventura di scoperta. Tuttavia, il potenziale di questi itinerari non si esprime di per sé: serve un impegno concreto e granitico delle istituzioni per preservare questo patrimonio. Valorizzare i cammini significa creare opportunità di lavoro nelle aree rurali e montane, combattere lo spopolamento delle aree interne e promuovere stili di vita sani, preservando i territori attraverso la cura e il presidio.

Sotto il profilo tecnico questo disegno di legge ha avuto un lungo cammino; è il caso di dirlo. Il testo parte da lontano, dal 2021, quando la 7a Commissione avviò un lavoro prezioso con l'affare assegnato relativo ai cammini interregionali, ponendo le basi per quelli che oggi chiamiamo vettori di accrescimento culturale e sociale. L'attuale iter legislativo, dopo il confronto fra i due rami del Parlamento, cristallizza obiettivi fondamentali.

Il cuore pulsante del provvedimento risiede nell'articolo 1, ove è sottesa la finalità di questa legge, che intende promuovere i cammini per garantire standard di sicurezza e assicurare la fruizione dei luoghi, valorizzando non solo i monumenti, ma anche l'enogastronomia e il paesaggio. Per far questo viene istituita presso il Ministero del turismo una banca dati dei cammini d'Italia, ovvero una mappa digitale particolareggiata e puntuale che sarà supportata da una cabina di regia nazionale, incaricata di definire le modalità di gestione di questi dati, e da un tavolo permanente per il monitoraggio costante delle problematiche di settore. Il MoVimento 5 Stelle ha presentato numerosi emendamenti per ampliare la cornice normativa e, grazie al collega senatore Marco Croatti, abbiamo introdotto nel testo la figura degli esperti in materia di cammini. È fondamentale che il tavolo permanente possa contare su competenze specifiche, tecniche e scientifiche, per valutare la qualità dei progetti. Anche il lavoro della collega senatrice Elena Sironi è stato prezioso per garantire che la tutela ambientale restasse al centro di ogni scelta.

Lasciatemi esprimere una soddisfazione particolare per un risultato ottenuto nell'altro ramo del Parlamento. In prima lettura al Senato l'emendamento 3.7, da me presentato, era stato respinto. Non ci siamo però arresi e, alla Camera, questa mia proposta emendativa è stata riproposta e finalmente approvata, introducendo una modifica importante in materia di segnaletica. Grazie a tale modifica, infatti, la cabina di regia avrà il compito di definire una segnaletica comune per tutti i cammini certificati, utilizzando gli standard europei del Club alpino italiano attraverso apposite convenzioni. Ricordo che avevo ospitato al Senato questa organizzazione e avevo promesso ai suoi rappresentanti il massimo impegno per portare a casa le loro proposte. Sembra un dettaglio tecnico, colleghi, ma non lo è; per chi cammina la segnaletica è sicurezza e rappresenta la certezza del percorso. Utilizzare gli standard CAI significa parlare un linguaggio universale e riconoscibile da tutti gli escursionisti europei, evitando quella frammentazione di simboli e colori che spesso confonde gli escursionisti. È un atto di pragmatismo che mette un ordine, circoscritto quanto si vuole, ma prezioso e durevole nel settore.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, pur riconoscendo i passi avanti fatti, non posso nascondere qualche rammarico. Si poteva e si doveva fare di più. Nonostante le nostre proposte, troppi emendamenti volti a tutelare l'ambiente sono stati bocciati. Sotto questo profilo ricordo anche il particolare impegno di un collega che si batteva per valorizzare soprattutto i cammini meridionali con l'obiettivo di drenare maggiori risorse al Sud, così da favorire il popolamento dei piccoli paesi. In questa sede mi piace rinnovare la memoria del compianto senatore Francesco Castiello. *(Applausi)*.

Tutti noi conosciamo il rischio di trovarci davanti al solito provvedimento di bandiera, a una legge bellissima sulla carta, piena di termini evocativi e suggestivi, che rischia però di rimanere lettera morta se non sarà seguita da fatti concreti e, soprattutto, da investimenti strutturali adeguati.

Certo, si poteva fare di più, soprattutto sul fronte delle risorse e della protezione paesaggistica. Non vorremmo che la banca dati dei cammini o la cabina di regia diventassero l'ennesimo carrozzone burocratico senza reale impatto sui territori.

Valorizzare i cammini non significa solo fare marketing turistico. Significa sporcarsi le mani con la

prevenzione e la manutenzione idrogeologica, di cui i fatti di Niscemi ci ricordano l'importanza, con il supporto ai piccoli Comuni che non hanno le risorse nemmeno per pulire i sentieri dalle sterpaglie, con la creazione di infrastrutture vere per l'accoglienza povera e spirituale.

Siamo contenti che l'Italia si doti finalmente di una legge quadro, ma restiamo critici verso una maggioranza che troppo spesso ha alzato steccati ideologici, rifiutando suggerimenti che avrebbero reso il testo molto più congeniale alle reali esigenze del nostro patrimonio paesaggistico.

Pertanto, il MoVimento 5 Stelle dichiara il suo voto favorevole, ma saremo noi, con la nostra attività di vigilanza, i custodi di questa legge. Non permetteremo che essa resti una cornice vuota, ma vigileremo affinché la cabina di regia operi con trasparenza e affinché la segnaletica CAI venga installata davvero in ogni angolo del Paese.

Che il suono dei nostri passi risuoni come un inno alla bellezza della natura, alla nostra storia e alla forza delle nostre comunità, ma che il nostro lavoro in Aula sia garante della serietà che questa bellezza merita. Camminiamo insieme, ma facciamolo con gli occhi aperti e con la schiena dritta, affinché alle parole seguano finalmente i fatti. Camminiamo insieme per l'Italia, camminiamo per il futuro della nostra terra, consapevoli che la tutela dell'ambiente non ha colore politico, ma vive solo della necessità di azioni coraggiose. Investire nei cammini significa investire nel Paese e nel futuro d'Italia. Significa lasciare un'eredità di bellezza alle generazioni che verranno. Votando favorevolmente intendiamo onorare questa missione. Non possiamo più assistere a scempi come a Niscemi. Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'evento disastroso del pomeriggio del 25 gennaio 2026, infatti, era già scritto tutto nelle carte dal 1996, ma lo Stato ha atteso inerme. *(Applausi)*.

[MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, con questa terza lettura il Senato conclude l'iter di un provvedimento a cui tengo in modo particolare, non solo come primo firmatario, ma soprattutto come Presidente della 7a Commissione. È una legge che parla di turismo e di valorizzazione del patrimonio, ma che, in realtà, riguarda qualcosa di ancora più profondo, cioè l'identità dei nostri territori e delle nostre comunità.

Il Senato aveva già approvato questo testo all'unanimità. La Camera lo ha ulteriormente migliorato, con modifiche puntuali e anche condivise: penso all'inclusione dei laghi tra gli ambiti oggetto di valorizzazione e all'aggiornamento della norma finanziaria, interventi che rafforzano l'impianto del disegno di legge e che recepiamo con grande convinzione, perché ne ampliano la portata senza cambiarne la filosofia.

Parliamo dei cammini d'Italia. Non stiamo inventando qualcosa di nuovo, chiaramente, queste vie esistono da secoli. Sono dei percorsi religiosi, storici, culturali, naturalistici che attraversano tutto il Paese; strade percorse da pellegrini, viaggiatori mercanti, che hanno contribuito a costruire la nostra storia e la nostra memoria collettiva.

La vera novità della proposta di legge è un'altra: mettere ordine, creare una rete nazionale, coordinare ciò che oggi è frammentato. Riconosciamo uno standard di qualità, valorizziamo le esperienze migliori, le promuoviamo con una strategia, però unitaria, in Italia e anche all'estero. In altre parole, trasformiamo un grande patrimonio diffuso in una reale opportunità di sviluppo.

Il turismo dei cammini è un segmento in forte crescita in tutta l'Europa. Cresce perché intercetta un bisogno sempre più diffuso, perché vivere esperienze autentiche, lente, sostenibili, a contatto con la natura, con le comunità locali, serve. Ed è un turismo che non consuma i territori, ma li rispetta e li custodisce.

Soprattutto, il provvedimento porta benefici dove ce n'è bisogno: nelle aree interne e nei piccoli Comuni, nei luoghi fuori dai grandi flussi. Ciò significa più giorni di permanenza, destagionalizzazione e nuove occasioni di lavoro. Significa opportunità per l'accoglienza diffusa, per l'artigianato, per l'enogastronomia, per le guide, per i servizi legati alla cosiddetta mobilità dolce. Ogni cammino ben strutturato può diventare un volano economico per intere comunità.

Le risorse stanziare, pari a circa 5 milioni di euro nel triennio, rappresentano non una spesa, ma un grande investimento, a mio modo di vedere: un investimento capace di attivare microeconomie e

nuova occupazione. L'Italia, da questo punto di vista, parte con un vantaggio competitivo straordinario. Ciò che altri Paesi devono costruire noi lo abbiamo già: paesaggi unici, beni culturali diffusi, borghi, tradizioni, una straordinaria varietà ambientale, oltre a un patrimonio enogastronomico e artigianale riconosciuto ormai in tutto il mondo.

C'è poi un altro punto qualificante: gli standard. Non basta tracciare un percorso sulla carta; servono chiaramente sicurezza, accessibilità, segnaletica, accoglienza e gestione coordinata. Solo i cammini che garantiranno qualità entreranno a far parte della rete nazionale. È una scelta di serietà e di credibilità che abbiamo voluto rimarcare e sottolineare.

Questa proposta normativa nasce dall'ascolto dei territori e dal lavoro condiviso tra Parlamento e Governo. È la dimostrazione che, quando si parte dalle comunità locali, si costruiscono politiche utili per tutto il Paese: è il metodo in cui la Lega crede. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo e mi auguro che anche oggi l'Assemblea sappia confermare l'ampia convergenza che ha accompagnato fin dall'inizio il provvedimento in esame. (*Applausi*).

[RANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RANDO](#) (PD-IDP). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge sui cammini d'Italia, che oggi giunge all'esame finale dell'Assemblea, ci offre ancora una volta l'occasione per riflettere sul modello di sviluppo che intendiamo promuovere per il nostro Paese e sul ruolo che il turismo può e deve svolgere all'interno di una strategia più ampia di tutela del territorio, valorizzazione del patrimonio culturale e rafforzamento delle comunità locali.

Il Partito Democratico ha sostenuto questo provvedimento sin dall'inizio del suo iter parlamentare, riconoscendone da subito il valore di fondo: proporre una visione del turismo non predatoria, non concentrata esclusivamente sulle grandi destinazioni o sui flussi di massa, ma capace di mettere al centro il paesaggio, i luoghi della cultura, le aree interne e i piccoli Comuni, territori spesso marginalizzati dalle dinamiche economiche e infrastrutturali del nostro Paese. I cammini non sono semplicemente itinerari turistici: sono spazi fisici e simbolici nei quali si intrecciano storia, ambiente, cultura, spiritualità, tradizioni locali e comunità. Sono luoghi in cui il rapporto tra l'uomo e il territorio si manifesta in modo profondo, lento e consapevole. È per questo che la loro valorizzazione non può essere ridotta a una mera operazione di marketing turistico, ma deve essere accompagnata da una forte assunzione di responsabilità pubblica in termini di tutela, salvaguardia e cura.

In questi anni abbiamo imparato, anche grazie alle esperienze maturate in altri Paesi europei, che il turismo sostenibile non è una nicchia, ma è una delle grandi sfide del futuro: un turismo fondato sulla mobilità dolce, sul rispetto degli ecosistemi, sulla qualità delle esperienze, sulla relazione tra chi attraversa i territori e chi li abita; un turismo che non consuma risorse, ma le rigenera; che non svuota i luoghi, ma li rafforza; che non altera gli equilibri sociali e ambientali, ma contribuisce a preservarli.

In questo senso, il disegno di legge sui cammini d'Italia si colloca pienamente nel solco dei principi costituzionali che il Parlamento ha voluto rafforzare con la recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione. La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi non è più soltanto un obiettivo programmatico, ma un principio fondamentale che deve orientare tutte le politiche pubbliche, comprese quelle in materia di turismo, infrastrutture e sviluppo economico.

Valorizzare i cammini significa allora riconoscere che il paesaggio non è uno sfondo neutro, ma è un bene comune; che i luoghi della cultura non sono solo quelli celebrati delle grandi rotte turistiche, ma sono anche quelli diffusi e minori, spesso invisibili; che le aree interne non sono un problema da gestire, ma una risorsa da attivare. È una scelta che parla di equilibrio tra sviluppo e tutela, tra economia e ambiente, tra presente e futuro.

Nel corso dell'esame parlamentare questo provvedimento si è progressivamente arricchito - lo hanno detto anche i colleghi prima - affinando la propria capacità di rappresentare la complessità dei territori attraversati dai cammini. Penso, ad esempio, al riconoscimento delle vie d'acqua fluviali, marine e lagunari come parte integrante degli itinerari di rilievo europeo, nazionale e regionale; una scelta che amplia lo sguardo sul patrimonio naturale del nostro Paese e riconosce il ruolo centrale che l'acqua ha avuto e continua ad avere nelle costruzioni delle nostre comunità, delle economie locali, delle culture

territoriali.

Allo stesso modo, l'attenzione all'accessibilità rappresenta un elemento qualificante dell'impianto complessivo della legge. Rendere i cammini fruibili anche alle persone con disabilità e a quelle con ridotta mobilità significa affermare un principio di giustizia e inclusione, che deve essere parte integrante di ogni politica pubblica. Il diritto alla fruizione del patrimonio naturale e culturale non può essere limitato da barriere fisiche e organizzative: deve essere garantito, con intelligenza e sensibilità, a tutte e a tutti.

Un ulteriore aspetto di grande valore è il riconoscimento e la valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati dai cammini. Le minoranze linguistiche sono infatti una componente viva e preziosa della nostra identità nazionale; inserirle all'interno delle finalità di questo provvedimento significa rafforzare il legame tra turismo, cultura e pluralismo e contribuire alla tutela dei patrimoni immateriali, che rischiano altrimenti di essere progressivamente erosi.

C'è però un elemento che non può essere taciuto. Se questo disegno di legge riconosce il valore strategico delle aree interne, dobbiamo avere l'onestà di dire che, nel frattempo, il Governo ha progressivamente abbandonato quei territori; lo ha fatto riducendo l'attenzione politica e le risorse dedicate; indebolendo strumenti di programmazione che avevano dato risultati importanti; rallentando o interrompendo politiche di riequilibrio territoriali che erano state costruite con fatica negli anni passati. Le aree interne non possono essere richiamate solo nei documenti programmatici o nelle dichiarazioni di principio; hanno bisogno di politiche pubbliche coerenti e continuative, di servizi essenziali, sanità di prossimità, scuola, mobilità, infrastrutture digitali, sostegno alle economie locali. Senza questo quadro, anche iniziative positive come la valorizzazione dei cammini rischiano di restare isolate, affidate alla buona volontà delle comunità e degli amministratori locali, senza un vero accompagnamento nazionale. È una contraddizione che va evidenziata. Da un lato si riconosce, anche in quest'Aula, che le aree interne rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro del Paese; dall'altro lato, si scelgono politiche che ne accelerano lo spopolamento, l'invecchiamento, la marginalizzazione. Il Partito Democratico non accetta questa rassegnazione. Noi crediamo che le aree interne siano territori non da assistere, ma da mettere nelle condizioni di esprimere tutto il loro potenziale.

È anche per questo che sosteniamo questo disegno di legge, perché va nella direzione opposta rispetto all'abbandono, perché riconosce dignità, valore e centralità a territori che il Governo continua troppo spesso a considerare periferici. I cammini possono essere uno strumento importante, ma solo se inseriti in una visione più ampia, che rimetta davvero le aree interne al centro delle politiche pubbliche nazionali. Il turismo lento, infatti, non è turismo improvvisato; richiede infrastrutture leggere, ma diffuse, servizi di qualità, formazione, capacità di fare rete. Richiede un protagonismo attivo delle comunità locali, che devono essere non semplici spettatrici, ma soggetti consapevoli e partecipi dei processi di valorizzazione del territorio.

È in questa dimensione che il turismo dei cammini può generare benefici economici e occupazionali stabili, soprattutto nei contesti più fragili. Secondo i dati disponibili, il turismo legato ai cammini produce già oggi effetti significativi sulle economie locali (pernottamenti, ristorazione, servizi, produzione culturale, artigianato); ma soprattutto produce relazioni, sposta l'attenzione dalla meta al percorso, dal consumo rapido all'esperienza, dalla quantità alla qualità. È proprio questa dimensione relazionale che rende i cammini uno strumento potente di coesione territoriale e sociale.

Questi sono temi che ho avuto modo di affrontare qualche tempo fa, in occasione della presentazione in Senato delle attività del Centro internazionale di formazione ed esperienze sulle scienze dell'atmosfera, cambiamenti climatici e ambiente (Aires), un centro internazionale di eccellenza per lo studio dell'atmosfera e del clima, nell'ambito di iniziative come i sentieri dell'atmosfera, nato e sviluppato grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Si tratta di un'esperienza che considero particolarmente significativa, perché rappresenta un luogo di incontro tra scienze e cittadinanze, tra ricerca e formazione, tra innovazione e responsabilità sociale. Progetti come quello del centro Aires sono un investimento sul futuro e mettono al centro le nuove generazioni, offrendo loro strumenti per comprendere la complessità del cambiamento climatico e per

lavorare concretamente alla sostenibilità ambientale. C'è un filo rosso che lega quell'esperienza a questo disegno di legge: la convinzione che le grandi trasformazioni del nostro tempo, dalla crisi climatica alle disuguaglianze territoriali, possono essere affrontate solo attraverso politiche integrate, capaci di tenere insieme conoscenza, partecipazione, tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile. I cammini d'Italia, in questa prospettiva, non sono solo infrastrutture culturali e turistiche, ma sono anche veri e propri laboratori territoriali di sostenibilità.

Il Partito Democratico sostiene questo disegno di legge perché crede in un'idea del Paese che non rinuncia alla propria complessità, che non sacrifica i territori più fragili, che non separa la crescita economica dalla qualità della vita e dalla tutela dei beni comuni. Crede in un turismo che sia strumento di benessere diffuso, di inclusione e di valorizzazione delle differenze. Deve però essere chiaro che, con questo provvedimento, non esauriamo certamente il loro da fare. Molto resta da costruire sul piano della governance, delle risorse, del coordinamento tra livelli istituzionali. Affermiamo un principio chiaro: i cammini d'Italia sono un patrimonio da tutelare, valorizzare e trasmettere alle generazioni future; un patrimonio che parla di storia, di ambiente, di culture locali e di comunità.

È con questa consapevolezza, signora Presidente, che il Partito Democratico esprime il proprio voto favorevole, nella convinzione che la valorizzazione dei cammini rappresenta una scelta giusta per il nostro Paese e un tassello importante di una più ampia strategia di sviluppo sostenibile, equo e responsabile. *(Applausi)*.

[COSENZA](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COSENZA](#) *(Fdl)*. Signora Presidente, Sottosegretario, colleghi, intervengo con piacere in dichiarazione di voto su questo provvedimento che è stato già votato da quest'Assemblea e che torna arricchito da un voto unanime della Camera per completare il suo percorso. Esso costituisce un tassello importante del disegno del Governo Meloni, nell'ambito di una visione più ampia di innovazione territoriale e di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, che vede i cammini come infrastrutture che collegano comunità, custodiscono memorie, offrono percorsi di scoperta e crescita, e rappresentano una opportunità economica per le aree interne. Per questo noi li consideriamo un asset strategico e non semplici itinerari turistici, perché diventano veicoli di rigenerazione economica e culturale basati sulla costruzione di un'armonia tra società e territorio. Sono infatti quella trama identitaria e culturale dove si intrecciano storia, fede, natura, arte, tradizioni; un patrimonio vivo che merita una cornice normativa chiara e organica, e il Governo vuole perseguire ciò.

Non dobbiamo dimenticare che non sono solo sentieri dell'anima, ma conducono alle tavole della Penisola, dove si celebra la nostra tradizione culinaria che racconta la storia e l'identità di ogni borgo. Ora la nostra cucina è anche riconosciuta patrimonio dell'umanità *(Applausi)*, costituisce un pilastro che ha generato un fatturato di oltre 40 miliardi nel 2024 e già si stima un incremento dei flussi turistici dell'8 per cento nei prossimi due anni.

Molti dei Comuni attraversati dai cammini affrontano fenomeni di spopolamento, di riduzione dei servizi, di perdita di opportunità per i giovani. Eppure proprio lì può svilupparsi un nuovo modello di microeconomia, con rifugi, alberghi, ostelli, agriturismo, ristoranti, botteghe artigiane, guide turistiche e attività culturali e sociali capaci di creare lavoro e identità. Quindi, promuovere i cammini significa promuovere un'Italia che rilancia le sue aree interne, perché finalmente ha una visione che li riconosce come luoghi del futuro, ma proprio perché sono i luoghi della memoria. *(Applausi)*.

Con questo disegno di legge si crea una rete di coordinamento nazionale per mettere insieme l'offerta dei cammini, riconoscendoli e valorizzandoli uno per uno, attraverso una banca dati presso il Ministero del turismo, arricchendoli con standard di qualità e dotazioni per promuoverli nel mondo in maniera unitaria, proprio perché il nostro Paese ha una vocazione naturale a essere una grande rete di cammini. Basti ricordare le vie storiche e religiose, i cammini storici alpini e appenninici, quelli insulari del Sud lungo le coste e i fiumi. Sono tracciati naturalistici splendidi che esistono da sempre e che sono stati percorsi da pellegrini, devoti, santi, mercanti.

Sono vie che fanno parte della nostra memoria collettiva, grazie alle quali si sono sviluppati e diffusi i più grandi fenomeni culturali ed economici dell'antichità in Europa e oltre. Ecco che la strategia del

Governo Meloni vuole rinsaldare proprio questo filo conduttore di una storia millenaria di una grande potenza culturale quale l'Italia.

Per questo motivo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sull'ordine dei lavori

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, vorrei chiedere il rinvio della discussione del disegno di legge n. 1120 ad altra seduta: mi riferisco al provvedimento in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.

PRESIDENTE. Se non ci sono contrarietà, così resta stabilito.

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Vorrei solo capire a quale altra seduta è rinviato. Domani? Lo dico perché domani forse non ci siamo.

PRESIDENTE. Il senatore Gasparri non lo ha precisato.

PATUANELLI (*M5S*). Se non c'è questo provvedimento in Aula, domani non c'è Aula.

PRESIDENTE. Domani è previsto l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia elettorale.

Chiedo se ci sono contrarietà o no: se ci sono contrarietà, può intervenire un senatore a favore e uno contrario per cinque minuti.

D'ELIA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (*PD-IDP*). Signora Presidente, sono contraria alla proposta e ho bisogno di meno di cinque minuti. È un anno che questo disegno di legge è fermo in Senato, l'abbiamo votato all'unanimità alla Camera e lo abbiamo votato la scorsa settimana, con il ministro Abodi, all'unanimità in Commissione. Non capisco perché dovremmo rimandarne l'esame.

PRESIDENTE. La senatrice d'Elia, quindi, chiede che si prosegua con la discussione del disegno di legge.

Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione del disegno di legge 1120, avanzata dal senatore Gasparri.

È approvata.

Essendone stata avanzata richiesta, dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ZAMPA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA (*PD-IDP*). Signora Presidente, cinque anni fa, il 1° febbraio 2021, a poche ore dall'insediamento del nuovo Parlamento eletto nelle elezioni democratiche del novembre 2020, un colpo di Stato ha precipitato il Myanmar nel caos, nella violenza e nella devastazione. Una violazione sistematica dei diritti umani, omicidi, esecuzioni, arresti, torture, stupri, massacri, attacchi incendiari contro i civili, bombardamenti sui villaggi, sugli ospedali, sulle scuole, sui luoghi di culto, milioni di sfollati nelle foreste e sui confini, l'interruzione violenta di un processo democratico che finalmente era stato avviato nel Paese, il collasso dell'economia che per la prima volta aveva visto qualche scintilla di speranza, l'incremento dell'industria della droga, l'incremento dell'azzardo e del crimine, attraverso le *scam city*, con l'esito di un colpo di Stato che non ha dato ai militari, però, il controllo del Paese. La resistenza in quel Paese, infatti, continua.

Cinque anni dopo - ed è questo il punto su cui intendo richiamare l'attenzione non solo di quest'Assemblea e del Parlamento, ma anche del Governo - continua la disobbedienza civile di quel

popolo, la resistenza armata dei gruppi etnici e del Partito della liberazione; la liberazione dei territori, che organizzano scuole, sanità, amministrazione civile con il sostegno delle forze del governo ombra, che si è rifugiato, e della resistenza.

La recente iniziativa del regime, volta a cercare legittimazione interna e internazionale con elezioni farsa, limitate sul territorio e suddivise in tre fasi, si è rivelata solo una vera messa in scena. La maggioranza della popolazione ha boicottato le elezioni, sostenute solo da rari osservatori internazionali che appoggiano il regime. Sono stati esclusi i partiti di opposizione, a partire dall'LND (Lega nazionale per la democrazia), il partito di Aung San Suu Kyi. Le liste del partito dei militari, che ha stravinto le elezioni, sono state riempite con ufficiali militari, ex generali, figli di militari: nulla che abbia a che fare con la democrazia. Le organizzazioni internazionali, a partire dall'ASEAN, dall'ONU, dall'Unione europea, non hanno riconosciuto le elezioni come libere, eque e legittime.

Isolata dal mondo, Aung San Suu Kyi, che aveva consegnato al suo popolo il sogno della democrazia, è stata arrestata nel giorno del golpe cinque anni fa, condannata con un processo farsa a ventisette anni di carcere, rinchiusa in prigione e poi agli arresti a Naypyidaw. Isolata dal mondo, anziana, malata, di lei non si hanno notizie.

Chiediamo per questo al Governo italiano di adoperarsi in tutte le sedi internazionali per assicurare aiuti umanitari al popolo del Myanmar, per favorire una fase di transizione verso la democrazia e per la liberazione di tutti i prigionieri politici, a cominciare da Aung San Suu Kyi.

Rivolgo davvero, anche a lei, Presidente, alla Presidenza di questo Senato e al Parlamento, un appello affinché ci si attivi nei confronti di Aung San Suu Kyi, premio Nobel, dimenticata in un carcere a ottant'anni. (*Applausi*).

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signora Presidente, qualche giorno fa ho partecipato a un convegno organizzato dall'ordine dei giornalisti della Sardegna. Durante questo convegno è stato illustrato il risultato di un sondaggio effettuato tra gli iscritti, che traccia un ritratto della professione, a mio avviso inquietante, che voglio condividere con l'Assemblea.

Il 52,6 per cento dei giornalisti ha subito pressioni; nel 37,4 per cento dei casi parliamo di minacce verbali, insulti, offese e inviti a lasciar perdere perché "forse ti conviene", fino ad arrivare a pressioni da parte della stessa azienda per cui il giornalista o la giornalista lavorano.

Uno dei dati più gravi, signora Presidente, è che nel 33,3 per cento dei casi queste pressioni arrivano da rappresentanti politici e amministratori locali.

C'è poi un altro dato che deve farci riflettere: nel 54,5 per cento dei casi non è stata fatta alcuna segnalazione o denuncia. Sapete perché? Alla base c'è un problema, una difficoltà economica importantissima. La precarietà della professione è infatti ormai a livelli insostenibili e pone giornalisti e giornaliste in una condizione di ricatto diventato ormai intollerabile. Si può pensare che queste dinamiche non possano esserci in contesti più piccoli. In realtà, è vero il contrario, perché i rapporti di potere sono ravvicinati e l'isolamento dei giornalisti è addirittura maggiore.

La Sardegna in questo senso è un caso emblematico. Raccontare temi come uso del suolo, servitù militari, inquinamento ambientale, criminalità economica o cattiva amministrazione può trasformarsi in un rischio professionale e personale. A tutto questo si affianca poi il fenomeno particolarmente insidioso delle querele temerarie, le cosiddette Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP), un meccanismo perverso. Da una parte abbiamo un potere forte, che può essere un politico, un imprenditore o un'organizzazione che citano in giudizio un giornalista o una giornalista per presunta diffamazione e anche quando questa è palesamente infondata, viene comunque avviato un percorso drammatico che può protrarsi anche per anni, con danni psicologici, economici e professionali.

Signora Presidente, quasi il 90 per cento di questi professionisti ci chiede di intervenire, ci chiede aiuto e tutele, tra le quali sicuramente il rinnovo del contratto nazionale che è fermo da dieci anni. Ci chiede misure serie contro le querele temerarie. Noi, come MoVimento 5 Stelle, abbiamo depositato, a prima firma della collega Lopreiato, un disegno di legge che interviene su questo meccanismo diabolico -

insisto nel definirlo in questo modo - prevedendo delle misure serie, severe e puntuali. Ci chiedono di non essere lasciati soli.

Se è vero, come è vero, che la libertà di stampa rappresenta la spina dorsale della democrazia, noi dobbiamo avere il coraggio di andare fino in fondo, anche perché non possiamo parlare di libertà laddove c'è qualcuno che non può accedere all'informazione o qualcuno che, non avendo la voce, non riesce comunque ad ottenerla.

Il giornalista, per definizione, è il custode, il cane da guardia della democrazia. Ebbene, oggi, in Italia, questo custode, questo cane da guardia, è fortemente sotto pressione perché affamato dalla precarietà, intimidito dalle minacce criminali e tenuto al guinzaglio dal sistema giudiziario delle querele temerarie, utilizzato come arma di offesa.

Oggi, signora Presidente, sento il dovere di ricordare anche una giornalista, una donna che ha fatto del giornalismo e dell'impegno civile...

PRESIDENTE. Sono trascorsi cinque minuti. È un intervento di fine seduta.

LICHERI Sabrina (M5S). Sto finendo, grazie. Un semplice ricordo di Angela Azzaro e sentite condoglianze da parte nostra a tutti i suoi familiari.

Concludo, signora Presidente, dicendo forse una banalità, che serve però a noi per alzarne il valore con azioni concrete. Basta precarietà, minacce e querele che non colpiscono solo i giornalisti, come sappiamo bene, ma tutti i cittadini.

Termino con una domanda: vogliamo che l'informazione diventi un lusso per pochi o un mestiere per pochi eroi solitari? (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 11 febbraio 2026

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 11 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 18,45*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia (**562-B**)

ARTICOLI DA 1 A 9 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE

REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità o con ridotta mobilità.
2. La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta mobilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e

all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2.

Approvato

(Banca dati dei cammini d'Italia)

1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, di seguito denominata « banca dati », che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.
2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4:
 - a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;
 - b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;
 - d) i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.
3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di cui al comma 2 nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di « cammino d'Italia ».
4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:
 - a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
 - b) gli *standard* di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;
 - c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.
5. Per il funzionamento della banca dati è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
6. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.
7. Salvo quanto previsto dal comma 5, per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2026 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 3.

Approvato

(Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini

d'Italia, di seguito denominata « cabina di regia ».

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:

a) definisce gli *standard* di qualità dei cammini d'Italia, eventualmente anche prevedendo l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano (CAI) sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa cabina di regia e il CAI;

b) definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;

d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.

3. La cabina di regia è composta da un membro della segreteria tecnica di cui al comma 4, due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.

4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito.

5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelli relativi alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Tavolo permanente per i cammini d'Italia)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro per le disabilità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato « tavolo permanente ».

2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita con il decreto di cui al comma 1.

3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle università, degli enti del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia. Il tavolo permanente può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e nelle tematiche poste all'ordine del giorno. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del

tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali: sicurezza e accessibilità, promozione e comunicazione, innovazione e sviluppo sostenibile, nonché valore culturale e paesaggistico.

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente, predispone il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominato « programma », indicando le priorità degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

2. Gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d'Italia che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Approvato

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2026 e a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 7, comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 562-B

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 562-B:

sulla votazione degli articoli 1, 2, 3, 7 e 8, i senatori Casini e Melchiorre avrebbero voluto esprimere un voto favorevole;

sulla votazione finale il senatore Parrini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Cantalamessa, Castelli, Cattaneo, De Poli, Dreosto, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Guidi, Iannone, La Pietra, Manca, Mancini, Martella, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Patton, Pellegrino, Pera, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre, Sisto, Tajani e Tubetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi, Licheri Ettore Antonio e Zedda, per attività della 3^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 4a Commissione permanente, in data 5 febbraio 2026, il senatore Rosso ha presentato la relazione concernente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2024, e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2025 (*Doc. LXXXVII, n. 2 e Doc. LXXXVI, n. 3-A*).

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 5 febbraio 2026, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, la deputata Catia Polidori in sostituzione della deputata Rita Dalla Chiesa, dimissionaria.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro delle imprese e del made in Italy

Legge annuale sulle piccole e medie imprese (1484-B)

(presentato in data 06/02/2026)

S.1484 approvato dal Senato della Repubblica; (assorbe S.37, S.565) C.2673 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 (1785)

(presentato in data 05/02/2026)

C.2751 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro della salute

Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie, rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica (1786)

(presentato in data 06/02/2026);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni in materia di accesso delle persone anziane alle cure palliative e alla terapia del dolore (1787)

(presentato in data 06/02/2026);

senatori Gaudiano Felicia, Di Girolamo Gabriella, Nave Luigi

Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto (1788)

(presentato in data 10/02/2026);

Regione Friuli-Venezia Giulia

Disposizioni per l'organizzazione di eventi espressione del territorio e della tradizione e delega al Governo per il riordino complessivo della materia (1789)

(presentato in data 06/02/2026);

iniziativa CNEL

Misure di integrazione sociale e strumenti di partecipazione dei cittadini stranieri (1790)

(presentato in data 03/02/2026);

iniziativa CNEL

Modifica all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di indicazione del codice alfanumerico dei contratti collettivi nazionali di lavoro nelle comunicazioni telematiche all'INAIL in materia di infortuni sul lavoro (1791)

(presentato in data 03/02/2026).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

dep. Montaruli Augusta ed altri

Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre (1772)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

C.1579 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 10/02/2026);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

dep. Pagano Nazario

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (1780)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª

Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

C.2336 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.308, C.983, C.1700, C.1894, C.2283)

(assegnato in data 10/02/2026);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

CNEL

Istituzione della sezione speciale «Garanzia giovani imprenditori» presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (1725)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/02/2026);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Turco Mario

Disposizioni in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni digitali rese in cambio del conferimento di dati personali (1750)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 10/02/2026);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Zaffini Francesco ed altri

Disposizioni per la promozione dell'accesso equo, sostenibile e tempestivo alle terapie avanzate e per il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo e della produzione nazionale di farmaci (1691)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/02/2026).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'interno Piantedosi Matteo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 (1785)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.2751 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 05/02/2026);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Gov. Meloni-I: Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Paolo

Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni (1778)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

C.2511 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 10/02/2026).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 05/02/2026 la 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025" (1737)

(presentato in data 09/12/2025) *C.2574 approvato dalla Camera dei deputati*

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 4 febbraio 2026, ha trasmesso il documento concernente la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (COM(2025) 738 final), approvato, nella seduta del 29 gennaio 2026, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati (Doc. XVIII-bis, n. 79) (Atto n. 1003).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 febbraio 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (n. 379).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 6 febbraio 2026 - alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 10ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 5 febbraio 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 - la proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi dell'Unità Grande Pompei (n. 114).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 gennaio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, gli estratti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2026, recanti:

l'approvazione, con prescrizioni, dell'aggiornamento del Piano annuale 2025-2026, notificato dalla società Wind Tre S.p.a., relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 1008);

l'approvazione del Piano annuale, notificato da Terna S.p.a., relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 1009).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, relativamente all'operazione, notificata dalle società Meteore Holding S.A.S.U. e Atos Holding Italy 1 S.r.l., concernente l'acquisizione, da parte di Meteore Holding S.A.S.U., società riconducibile allo Stato francese, di alcune società del Gruppo francese Atos, tra cui Atos Holding Italy 1 S.r.l., la quale gestisce il sistema *high performance computing* denominato "Leonardo".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 1010).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2026, recante l'esercizio dei poteri speciali, con condizioni, in relazione all'operazione, notificata da EBidCo S.r.l., concernente l'acquisizione, da parte di EBidCo S.r.l. di una partecipazione di controllo di Eles Semiconductor Equipment S.p.a. tramite promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1^a, alla 8^a e alla 9^a Commissione permanente (Atto n. 1011).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4, 5 e 9 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi:

- alla dottoressa Graziella Romito il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- all'ingegnere Angelica Catalano il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- al dottor Angelo Piero Cappello il conferimento *ad interim* di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero della cultura;
- all'ingegner Pasquale D'Anzi il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- all'ingegner Marco Antonio Pes il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dall'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, concernente la notifica 2026/0053/IT - T40T, relativa al progetto di norma tecnica recante «Decreto ministeriale per l'omologazione del prototipo, la taratura e le verifiche periodiche di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità».

La predetta documentazione è deferita alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (Atto n. 1007).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395, la relazione sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento nell'ambito del Programma innovativo

nazionale per la qualità dell'abitare, riferita all'anno 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1012).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'elenco degli importi che vengono conservati alla fine dell'anno finanziario 2025 e che potranno essere utilizzati nell'esercizio 2026 a copertura degli oneri dei corrispondenti provvedimenti legislativi.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1013).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 21 aprile 2023, n. 49, la relazione sull'attività di vigilanza svolta dall'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, riferita all'anno 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc.* CCXXXV, n. 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la relazione sullo stato della giustizia tributaria, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc.* CLV, n. 1).

Nello scorso mese di gennaio 2026 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'esercizio finanziario 2025, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Governo, comunicazione dell'avvio di procedure di infrazione

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 4 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio delle seguenti procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - notificate il 30 gennaio 2026 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:

procedura di infrazione n. 2025/2198, concernente la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284 relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (NECD. Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico) - alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 69);

procedura di infrazione n. 2025/2207, concernente il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque - alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 70);

procedura di infrazione n. 2025/2181, concernente la presunta violazione degli obblighi relativi all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti - alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 71);

procedura di infrazione n. 2025/4022, concernente il trasferimento di capitale pensionistico dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al regime pensionistico della BCE - alla 4ª e alla 10ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 72);

procedura di infrazione n. 2026/0084, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2023/2661 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto - alla 4ª e alla 8ª Commissione

permanente (Procedura di infrazione n. 73);
procedura di infrazione n. 2026/0085, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio - alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 74).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla messa a disposizione dell'Italia dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106 (COM(2026) 58 definitivo), alla 3a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettere in data 3 e 4 febbraio 2026, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2025 dai seguenti Garanti del contribuente:

per la Calabria (Atto n. 1004);

della Liguria (Atto n. 1005).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 5 febbraio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 2/2026/G, concernente il "Fondo mangiaplastica".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente (Atto n. 1006).

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di referendum

Il Presidente dell'Ufficio Centrale per il *referendum* presso la Corte Suprema di Cassazione, con lettera in data 6 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia autentica dell'ordinanza emessa dall'Ufficio Centrale in data 6 febbraio 2026, con la quale dichiara legittima la richiesta di *referendum*, presentata da 546.343 elettori, sulla legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, e formula un nuovo quesito referendario nei termini seguenti: «Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?».

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 3 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1244 per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi (COM(2025) 981 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente

ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 3 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 5 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) 2018/858, (UE) 2019/2144 e (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione delle prescrizioni tecniche e delle procedure di prova per i veicoli a motore e che abroga la direttiva 70/157/CEE del Consiglio e il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2025) 993 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 5 febbraio 2026, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE per esentare taluni veicoli elettrici della categoria N2 dall'obbligo di montaggio e impiego di dispositivi di limitazione della velocità (COM(2025) 999 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/58/CE del Consiglio e la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento dei requisiti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e che abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio (COM(2025) 1021 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 per quanto riguarda la proroga di determinati periodi di protezione dei dati (COM(2025) 1020 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli leggeri nuovi e l'etichettatura dei veicoli, e che abroga la direttiva 1999/94/CE (COM(2025) 995 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e che abroga il

regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione (COM(2025) 841 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 9 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria (COM(2025) 941 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 10 febbraio 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2025) 840 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 10 febbraio 2026, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2016/2341 e (UE) 2016/97 per quanto riguarda il rafforzamento del quadro per gli schemi pensionistici aziendali e professionali (COM(2025) 842 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 febbraio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Valente e Zambito hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02381 del senatore Alfieri ed altri.

La senatrice Furlan ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02701 della senatrice Sbröllini.

Interrogazioni

[BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#), [LA MARCA](#), [ROJC](#), [CAMUSSO](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [TAJANI](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

ogni anno, la commissione servizi della persona del Comune di Brescia tiene una seduta nel carcere di Canton Mombello, per l'esposizione della relazione del garante dei detenuti alla presenza del sindaco e del presidente del Consiglio comunale in carica;

questo momento di incontro, teso ad ascoltare istanze e bisogni dei reclusi, analizzare le criticità evidenziate dalla Garante per i diritti dei detenuti nel luogo in cui si verificano, elaborare e proporre soluzioni condivise a beneficio della città e della comunità penitenziaria, rappresenta un'occasione per manifestare concretamente la vicinanza alla popolazione detenuta che, come riportano sempre più spesso gli organi di stampa, versa in condizioni di sovraffollamento disumano;

considerato che:

la seduta della commissione servizi alla persona, programmata per il 2 febbraio 2026 presso la casa circondariale "Nerio Fischione", non ha avuto luogo poiché, nonostante la formale richiesta avanzata e la natura istituzionale dell'iniziativa, non è stata rilasciata l'autorizzazione all'accesso all'istituto penitenziario cittadino;

questo rifiuto suscita forti dubbi sulla volontà di garantire la trasparenza, il coinvolgimento delle istituzioni locali e la piena attuazione del normale controllo sulle strutture detentive, in particolare alla

luce delle criticità frequentemente segnalate riguardo al sovraffollamento, carenze di organico difficoltà nei percorsi trattamentali e condizioni strutturali interne alle carceri, tenuto conto anche del picco dei suicidi che si è registrato nel 2025 sia fra i detenuti che tra le guardie carcerarie;

considerato inoltre che:

un simile precedente è stato registrato lo scorso gennaio quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha negato l'accesso al Consiglio comunale di Modena nella casa circondariale di "Sant'Anna", annullando all'ultimo momento un'iniziativa pubblica già autorizzata dalla direzione dell'istituto e motivata dalla volontà di ascoltare la relazione annuale della Garante dei detenuti;

gli episodi riportati danno conto di una visione meramente punitiva e non riabilitativa della pena, di una scarsa trasparenza istituzionale e responsabilità civica che portano ad escludere la popolazione penitenziaria dall'appartenenza alla comunità locale, isolandola sempre di più,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti esposti e quali iniziative intenda adottare al fine di garantire e rafforzare l'accesso agli istituti penitenziari da parte di istituzioni e comunità locali quale fondamentale strumento di giustizia, trasparenza e tutela dei diritti della popolazione carceraria e favorire così l'elaborazione di interventi idonei ad affrontare le criticità strutturali del sistema penitenziario.

(3-02383)

[VERINI](#), [NICITA](#), [D'ELIA](#), [PARRINI](#), [SENSI](#), [ROSSOMANDO](#), [RANDO](#), [CAMUSSO](#), [ZAMPA](#), [ROJC](#), [ALFIERI](#), [MISIANI](#), [GIACOBBE](#), [VERDUCCI](#), [BAZOLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* -

Premesso che:

il 27 dicembre 2003 un gruppo di persone, facente riferimento all'area ONC/OSA (acronimo di "Occupazioni Non Conformi e Occupazioni a Scopo Abitativo") e proveniente dall'esperienza precedente di "CasaMontag" alle porte di Roma, occupa senza titolo il palazzo sito in via Napoleone III, che diventa la sede ufficiale dell'associazione, la quale solo nel 2008 viene costituita come associazione di promozione sociale ed assume l'attuale denominazione CasaPound Italia CPI;

il suddetto immobile, che si sviluppa su 6 piani, è composto più o meno da 60 vani, costituenti circa 20 o più appartamenti;

prima del 2003 il palazzo apparteneva al Ministero dell'istruzione (sede dell'ente fascista per l'istruzione media e superiore) che dopo l'occupazione ne aveva chiesto lo sgombero alla Prefettura;

l'immobile occupato da CasaPound è di proprietà pubblica, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato italiano e gestito dal Demanio (Ministero dell'economia e finanze);

Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, ha più volte confermato tra agosto e dicembre 2025 che lo sgombero dell'edificio occupato da CasaPound a Roma è una priorità, tra i primi interventi da eseguire; il ministro Piantedosi ha sottolineato che l'immobile era già incluso nelle liste di sgombero durante il suo mandato come prefetto, assicurando che il provvedimento verrà attuato anche per rispondere alla necessità di liberare gli edifici occupati illegalmente, senza considerare il "colore politico";

considerato anche che:

sono ormai molte le sentenze relative a fatti di violenza imputati agli attivisti di CasaPound Italia, e, secondo la legge n. 205 del 1993 o «Legge Mancino», l'organizzazione dovrebbe già da tempo essere oggetto delle iniziative del Ministro dell'interno anche ai fini dello scioglimento dell'organizzazione neofascista;

in data 28 ottobre 2025 è stata presentata una interrogazione a prime firme D'Elia e Verini con la quale si chiedeva al ministro Piantedosi lo sgombero dell'immobile occupato da CasaPound e nessuna risposta ufficiale è arrivata dal ministro,

si chiede di sapere quando il Governo intenda dare seguito con immediatezza, ai fini del ripristino della legalità, allo sgombero dell'immobile sito a Roma in Via Napoleone III occupato abusivamente da una organizzazione che rappresenta un pericolo per la democrazia, i cui dirigenti e militanti hanno subito condanne per l'uso sistematico della violenza squadrista, oltre al fatto che l'occupazione di un edificio pubblico, di proprietà dello Stato, determina un ingente danno erariale.

(3-02384)

[NICITA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 8 febbraio 2026 nella città di Siracusa, la Polizia municipale ha elevato una sanzione amministrativa nei confronti di un cittadino siracusano, militante del PD, con l'accusa di aver distribuito volantini per il "NO" al prossimo *referendum* sulla giustizia "senza autorizzazione"; la sanzione è stata elevata con richiamo all'articolo 23 del Codice della strada, commi 4, 5, 7; l'art. 23 del Codice della strada disciplina la pubblicità sulle strade e sui veicoli, riferendosi in modo espresso a cartelli, insegne, striscioni, mezzi pubblicitari e forme di affissione, e non contiene in alcun comma un divieto esplicito di distribuzione manuale di volantini; la distribuzione a mano di materiale informativo non costituisce affissione, né installazione di mezzi pubblicitari, né occupazione permanente della sede stradale; considerato che:

la giurisprudenza costituzionale e amministrativa è costante nel ritenere il volantinaggio una forma di manifestazione del pensiero tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, che non richiede un preavviso di pubblica manifestazione;

tale attività non può essere oggetto di divieti generalizzati;

la sanzione è stata elevata in periodo referendario, fase nella quale la tutela della libertà di informazione e di propaganda assume un rilievo rafforzato;

il Comune ha regolarmente convocato i comizi, riconoscendo di fatto la piena operatività delle attività di informazione e partecipazione democratica;

eventuali regolamenti comunali che incidano sulla distribuzione di materiale informativo non possono trovare applicazione in modo tale da comprimere l'esercizio dei diritti politici fondamentali, specie in assenza di comprovate ragioni di sicurezza o ordine pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'episodio o di altri analoghi episodi sul territorio nazionale;

se ritenga corretto assimilare il volantinaggio a forme di pubblicità stradale vietate dal Codice della strada e subordinarlo ad autorizzazione;

quali misure concrete intenda attuare, affinché siano garantite le prerogative costituzionali di libera manifestazione politica e l'agibilità politica in questa campagna referendaria;

quali azioni, anche di natura ispettiva, intenda intraprendere con l'Amministrazione della città di Siracusa, al fine di assumere elementi ed eventuali conseguenti iniziative.

(3-02385)

[NICITA](#), [MANCA](#), [LORENZIN](#), [MISIANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Consiglio dei ministri, in data 5 febbraio 2026, ha approvato il decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni", con il quale, ad avviso degli interroganti, si prende atto del fallimento dell'*iter* approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, riscrivendo una serie di procedure e di adempimenti a carico delle amministrazioni competenti finalizzati a garantire, secondo le ottimistiche previsioni del Governo, la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina;

il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri è frutto di un percorso travagliato che ha costretto il Governo a correggere varie disposizioni del testo originario, palesemente insostenibili, fra cui quelle che prevedevano ulteriori limitazioni ai compiti propri della magistratura contabile e la nomina dell'amministratore delegato della società Stretto di Messina, quale Commissario straordinario per l'opera;

anche nella formulazione approvata dal Consiglio dei ministri permangono, tuttavia, diversi aspetti critici e forzature procedurali, che rischiano di riprodurre un nuovo fallimentare *iter* approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, tra cui la norma volta ad evitare che il progetto venga valutato nella sua interezza dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, limitando il parere alla sola relazione della società che ha progettato l'opera;

alla luce degli accadimenti, le previsioni iniziali di realizzazione dell'opera, tra cui l'avvio dei cantieri per le opere propedeutiche entro la fine del 2025 e il completamento dell'opera entro il 2032, sono

completamente da riprogrammare con conseguente impossibilità di utilizzare ingenti risorse finanziarie altrimenti utili per altri interventi infrastrutturali indispensabili per le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, soprattutto a seguito dei danneggiamenti subiti a causa del ciclone "Harry", stimati in oltre 2 miliardi di euro, e con l'accelerazione del dissesto idrogeologico nel comune di Niscemi;

appaiono evidenti, anche a seguito dell'approvazione del suddetto decreto-legge, i presupposti per la prosecuzione del blocco di ingenti risorse finanziarie pubbliche anche oltre l'esercizio in corso, rese inutilizzabili a causa del fallimentare *iter* procedurale del progetto del ponte sullo Stretto di Messina, si chiede di sapere:

se sia confermato che le somme stanziare per il 2026 non potranno essere impegnate, né spese entro l'esercizio per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, alla luce dello stato dell'*iter* amministrativo e delle procedure ancora in corso;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario procedere a una riprogrammazione formale delle suddette risorse, per completare investimenti infrastrutturali in Sicilia, in Calabria e in Sardegna, a partire da quelli più urgenti a seguito dei danneggiamenti recentemente subiti a causa del ciclone Harry;

se sia a conoscenza di un aggiornamento ufficiale del cronoprogramma dell'opera e quali iniziative intenda assumere per garantire la coerenza tra tempi amministrativi, copertura finanziaria e programmazione pluriennale delle risorse;

se intenda fornire chiarimenti anche in merito al rischio di profili di inefficienza nella gestione della spesa pubblica, come evidenziato dalla stessa Corte dei conti, in conseguenza del fallimentare *iter* procedurale del progetto del ponte sullo Stretto di Messina.

(3-02386)

[NICITA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

B2G Sicily S.r.l. (ex Erg Power S.r.l.), situata all'interno del polo industriale di Priolo Gargallo (Siracusa), è la società che gestisce la centrale a ciclo combinato CCGT (*Combined Cycle Gas Turbine*) a gas naturale ad alto rendimento cogenerativo e a basso impatto ambientale, entrata in esercizio commerciale nell'aprile 2010;

con una produzione media annua di circa 2,4 TWh di energia elettrica e 1,2 milioni di tonnellate di vapore e di 4,5 milioni di metri cubi di acqua demineralizzata, B2G Sicily è considerata strategica per la fornitura di *utilities* al sito industriale multisocietario (ENI Versalis, ISAB, ENI Rewind), attraverso una RIU (Rete interna di utenza), e per la vendita di energia elettrica sul mercato nazionale in accordo ad un contratto di *capacity market* con Terna;

a ottobre 2023 è stata perfezionata da Erg S.p.A. la cessione dell'intero capitale sociale di Erg Power S.r.l. (ora B2G Sicily S.r.l.) ad Achernar Asset AG, società con sede legale in Svizzera, con l'obiettivo di valorizzare l'*asset* esistente avviando nuovi investimenti di decarbonizzazione nel medio e lungo termine; data la rilevanza strategica della società, l'operazione di acquisizione è stata presidiata dal Governo che ha esercitato i poteri speciali ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (cosiddetto Golden Power), imponendo tre prescrizioni, tra cui in particolare, la predisposizione di un piano di investimenti *green*;

considerato che:

la normativa in materia di attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni prevede, altresì, che il Ministero competente per materia attivi delle procedure annuali di monitoraggio volte a verificare il rispetto delle prescrizioni da parte della società acquirente (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86); in riferimento a B2G Sicily, ad oggi non si ha evidenza alcuna di eventuali attività di monitoraggio svolte dal Ministero e di interlocuzioni con la società acquirente per verificare il rispetto delle prescrizioni del Golden Power; da recenti notizie di stampa locale, si apprende che sono in corso mobilitazioni delle rappresentanze sindacali, che lamentano un mancato dialogo con la proprietà circa i progetti industriali e un'assenza di un chiaro piano industriale e di investimenti di lungo periodo finalizzati alla sostenibilità: nel corso

dell'operazione di vendita, infatti, Achernar avrebbe garantito una presenza costante sul territorio e un confronto strutturato volto allo sviluppo di progetti *green*, con l'obiettivo di rafforzare e consolidare la presenza industriale, ma tali dichiarazioni non risulterebbero tradotte in atti concreti; ad oggi sembrerebbe che nessun investimento *green* sia stato realizzato ed anzi la proprietà starebbe effettuando una forte compressione dei costi di ordinaria amministrazione e gestione;

sempre da recenti notizie di stampa, emergerebbe, inoltre, l'acquisizione da parte di Achernar di una centrale abruzzese (Termica Celano), di cui non si ha alcuna chiara contezza in termini di progettualità industriale;

tenuto conto della necessità di garantire la continuità dell'approvvigionamento di energia elettrica e vapore al polo industriale di Priolo Gargallo e tenuto, altresì, conto del numero degli occupati e del rilievo che la produzione assume per l'autonomia energetica dello Stato, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti illustrati in premessa e se la società acquirente Archenar Asset AG abbia mai fornito una puntuale informativa circa l'osservanza delle prescrizioni imposte dal Governo ai sensi della normativa in materia di "Golden Power";

se non ritengano doveroso chiarire, per quanto di rispettiva competenza, in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte dal Governo alla società acquirente, quali sarebbero i possibili impatti su B2G Sicily e come intendano tutelare un *asset* industriale considerato di rilevante interesse strategico nazionale, la cui funzione non è sostituibile da altri impianti presenti *in loco*, con particolare riferimento alla produzione di vapore, salvaguardando la tenuta occupazionale del sito ed il suo futuro industriale.

(3-02387)

[SENSI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

in data 7 febbraio 2026, presso il liceo "Giacomo Leopardi" di Recanati (Macerata), si è svolto un incontro intitolato "Le testimonianze di un giornalista italiano in Donbass", che ha visto la partecipazione di Andrea Lucidi e Vincenzo Lorusso, presentati come giornalisti dell'agenzia "International reporters";

Lucidi e Lorusso risultano da tempo essere protagonisti di attività pubbliche caratterizzate da un allineamento sistematico alla versione della Russia sulla guerra di aggressione all'Ucraina, nonché di iniziative di mobilitazione pubblica, incluse raccolte firme, volte a delegittimare la posizione istituzionale italiana ed europea a sostegno di Kiev;

l'incontro si è svolto senza alcun contraddittorio, dando così modo ai due giornalisti di riportare agli studenti interpretazioni unilaterali e di parte del conflitto in corso tra Russia e Ucraina;

la scuola è e deve restare il luogo della formazione critica e obiettiva, del pluralismo informato, nel rispetto dei principi e dei valori sanciti dalla Costituzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le sue valutazioni in merito; quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, intenda adottare per verificare i criteri che hanno portato la scuola a selezionare Andrea Lucidi e Vincenzo Lorusso come relatori dell'incontro sulla guerra tra Russia e Ucraina, pur essendo note le loro posizioni apertamente filorusse in merito e le loro dichiarazioni pubbliche contro le istituzioni del nostro Paese;

quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, intenda altresì adottare per verificare che nel corso dell'incontro sia stata data agli studenti una prospettiva obiettiva sull'argomento e se l'iniziativa avesse effettivamente una finalità didattica e formativa.

(3-02388)

[LOREFICE](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e per la protezione civile e le politiche del mare.* - Premesso che:

nei giorni scorsi eventi meteorologici di eccezionale intensità hanno colpito in modo grave Sicilia, Calabria e Sardegna, causando ingenti danni a infrastrutture, abitazioni e attività economiche e determinando diffuse situazioni di rischio per l'incolumità pubblica;

a riprova di ciò, la stima, seppur ancora parziale, dei danni provocati dal "ciclone Harry"

ammonterebbe a più di 2 miliardi di euro;

in contesti emergenziali l'informazione assume una funzione di pubblica utilità, poiché fornisce aggiornamenti tempestivi, continui e territorialmente mirati che costituiscono strumento essenziale di prevenzione, autoprotezione e sicurezza collettiva;

la RAI svolge il servizio pubblico radiotelevisivo in base al contratto di servizio con lo Stato, che le attribuisce una funzione di utilità sociale, coesione territoriale e tutela del diritto dei cittadini a un'informazione completa e accessibile;

il contratto nazionale di servizio tra lo Stato e la RAI 2023-2028, all'articolo 2, reca i criteri che la concessionaria deve seguire nell'offerta del servizio pubblico, tra cui quello relativo all'accrescimento della qualità dell'informazione secondo criteri di completezza, correttezza, equilibrio, responsabilità, imparzialità, verifica delle fonti, indipendenza e pluralismo; mentre il successivo articolo 4, al comma 5, sancisce il dovere di assicurare l'informazione pubblica anche a livello territoriale;

il quadro normativo di riferimento del servizio pubblico radiotelevisivo (decreto legislativo n. 208 del 2021) fonda la missione RAI su criteri di completezza, correttezza, qualità e funzione di pubblico interesse dell'informazione, principi che assumono particolare rilievo nelle situazioni di emergenza e calamità naturali;

in caso di calamità naturali l'informazione radiotelevisiva assume una vera funzione di protezione civile informativa, perché diffonde allerte, numeri di emergenza, indicazioni operative, aggiornamenti su viabilità, evacuazioni e interruzioni di servizi essenziali, configurandosi come parte della tutela dell'incolumità pubblica;

il criterio che deve orientare il servizio pubblico non è la centralità geografica dell'evento, bensì l'impatto sulla popolazione e la gravità delle conseguenze, al fine di garantire equità territoriale e pari diritto all'informazione su tutto il territorio nazionale;

durante le fasi più critiche del maltempo che ha interessato il Sud Italia, numerose segnalazioni di cittadini, amministratori locali e operatori del territorio hanno evidenziato una copertura informativa del servizio pubblico giudicata discontinua, frammentaria e non proporzionata alla gravità e all'estensione degli eventi;

tali criticità avrebbero riguardato non solo i telegiornali, ma anche l'insieme della programmazione di servizio pubblico, nei quali l'emergenza non avrebbe avuto una presenza costante e prioritaria, senza l'attivazione di un regime straordinario di informazione continuativa tipico delle grandi emergenze;

in presenza di calamità naturali, il servizio pubblico non svolge una mera funzione di racconto giornalistico, ma un ruolo di presidio di utilità collettiva, contribuendo alla riduzione del rischio, al coordinamento tra istituzioni e cittadini e alla prevenzione di situazioni di panico o disorientamento;

in queste situazioni il servizio pubblico non svolge solo un racconto giornalistico, ma un presidio di utilità collettiva, con un obbligo rafforzato di tempestività e continuità informativa rispetto alla programmazione ordinaria,

si chiede di sapere:

se si ritenga che, in occasione degli eventi di maltempo che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna, la copertura informativa del servizio pubblico radiotelevisivo sia stata adeguata, continua e proporzionata alla gravità dell'emergenza e alla sua estensione territoriale;

se risultino valutazioni o verifiche, anche a posteriori, sul rispetto da parte della RAI degli obblighi derivanti dal contratto di servizio, con particolare riferimento ai principi di affidabilità dell'informazione, responsabilità editoriale, completezza e servizio al cittadino in situazioni di emergenza;

quali indirizzi operativi esistano affinché, in caso di calamità, la RAI garantisca informazione di pubblica utilità in modo continuativo, anche rimodulando o sospendendo la programmazione ordinaria, su tutte le reti e piattaforme;

quali strumenti di monitoraggio e verifica siano attivati nei confronti della concessionaria del servizio pubblico per accertare che, durante le emergenze, la copertura sia tempestiva, continuativa e diffusa su più reti e fasce orarie;

se si intenda rafforzare il ruolo della RAI come presidio informativo permanente nelle emergenze,

anche con protocolli vincolanti di attivazione automatica dell'informazione di protezione civile in raccordo con il Dipartimento nazionale.

(3-02389)

[FRANCESCHELLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

con delibera del consiglio di amministrazione di ENAC n. 22 dell'11 novembre 2019 fu costituita la società ENAC Servizi S.r.l. secondo motivazioni per la costituzione della società *in house* riportate nel corpo della stessa delibera;

un primo motivo riportato in delibera starebbe nel fatto che per la gestione dei 20 aeroporti minori (19 dei quali di aviazione generale oltre all'aeroporto di Pantelleria) trasferiti per competenza ad ENAC e precedentemente gestiti dalla Direzione generale dell'aviazione civile, "si è evidenziata l'impossibilità della concessione della gestione a terzi a causa della scarsa produttività dell'investimento, come evidenziato dagli esiti negativi dei procedimenti espletati";

un secondo motivo risiederebbe nella contestazione che l'Ente europeo di controllo (EASA) aveva mosso a ENAC che, all'epoca, gestiva direttamente lo scalo di Pantelleria, a causa del conflitto di interessi ricadente nel doppio ruolo di ENAC, ad un tempo gestore dell'aeroporto vigilato e autorità di vigilanza. La delibera di ENAC afferma a tal proposito che l'affidamento *in house* alla ENAC Servizi è stata ritenuta da EASA "una soluzione idonea a superare il conflitto di interessi con effetti anche sul procedimento di certificazione dell'aeroporto, pendente da circa due anni";

la circostanza secondo cui si sarebbe evidenziata "l'impossibilità della concessione della gestione a terzi a causa della scarsa produttività dell'investimento, come evidenziato dagli esiti negativi dei procedimenti espletati" non trova riscontro in quanto riportato nei dispositivi delle sentenze del Consiglio di Stato n. 4197/2023 e del TAR Campania n. 778/2022;

tali sentenze danno conto di procedure ad evidenza pubblica effettivamente espletate con relativa individuazione del contraente e solo successivamente revocate per procedere all'affidamento alla società *in house* ENAC Servizi S.r.l.;

il citato parere positivo di EASA, tuttavia, non è rinvenibile in allegato alla delibera n. 22/2019, si chiede di sapere:

se la costituzione della società *in house* non configuri una specifica condizione di conflitto di interessi fra vigilante e vigilato, in considerazione del fatto che ENAC Servizi S.r.l. è partecipata al 100 per cento da ENAC, la quale esercita il controllo analogo e nomina gli amministratori della controllata e le assicura il necessario sostegno finanziario;

se, al momento dell'affidamento *in house* degli aeroporti di Pantelleria e degli altri scali di aviazione generale, sia stata esperita la procedura di verifica di cui all'art. 192, comma 2, del Codice dei contratti, al tempo vigente, che così si esprime: "Ai fini dell'affidamento in-house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in-house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

se, in caso affermativo, si ritenga che tale valutazione rispetti quanto specificato;

se, come previsto nell'accordo di programma fra ENAC ed ENAC Servizi 2025-2027, sarà erogato il finanziamento in conto gestione di 6.000.000 euro all'anno per evitare in via preventiva che ENAC Servizi chiuda i bilanci in negativo e se il Ministro in indirizzo ritenga tale finanziamento in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, smentendo le eventuali valutazioni preventive sulla congruità economica della decisione di costituire la società *in house*;

se ritenga corretto che ENAC, la cui missione per statuto, è quella di regolazione, certificazione e sorveglianza nel settore del trasporto aereo, sottoposta all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti, gestisca gli aeroporti sia pure attraverso la sua società *in house*, dal momento che, dal novembre 2004, con la legge n. 265, che ha attribuito ad ENAC il ruolo di autorità unica, le funzioni

dell'ente sono state nettamente separate da quelle dei fornitori di servizi di assistenza come ENAV S.p.A. e da quelle delle società di gestione aeroportuale;
se ritenga corretto che il certificato aeroportuale a ENAC Servizi sia stato rilasciato da ENAC stessa in data 14 aprile 2025;
quali siano infine i motivi per i quali la previsione del passaggio alle Regioni degli aeroporti demaniali di interesse regionale, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, non sia stata attuata malgrado la norma avesse previsto la vigilanza dello stesso Ministero per la sua concretizzazione.

(3-02390)

[TURCO](#), [PATUANELLI](#), [CROATTI](#), [ALOISIO](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [CASTELLONE](#), [CATALDI](#), [DAMANTE](#), [DI GIROLAMO](#), [FLORIDIA](#) Barbara, [GAUDIANO](#), [GUIDOLIN](#), [LICHERI](#) Ettore Antonio, [LICHERI](#) Sabrina, [LOPREIATO](#), [LOREFICE](#), [MAIORINO](#), [MARTON](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [NAVE](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [SCARPINATO](#), [SIRONI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Ministero dell'economia e delle finanze detiene e ha detenuto un ruolo centrale nel processo di dismissione della partecipazione pubblica in banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., istituto bancario risanato anche attraverso l'impiego di ingenti risorse pubbliche, per un ammontare complessivo stimato in circa 12 miliardi di euro;

il processo di parziale privatizzazione si è sviluppato in un contesto caratterizzato da rilevanti operazioni di mercato riconducibili al "risiko" bancario, che coinvolge importanti gruppi finanziari privati, tra cui Caltagirone e Delfin (famiglia Del Vecchio), con effetti diretti sugli assetti proprietari di Mediobanca e, indirettamente, del gruppo Generali;

nel corso degli ultimi mesi sono emerse indagini della Procura della Repubblica di Milano in merito alle modalità di cessione di pacchetti azionari di MPS, con l'ipotesi di un presunto concerto tra soggetti privati e vertici apicali dell'istituto e l'iscrizione nel registro degli indagati dell'amministratore delegato di MPS, Luigi Lovaglio, e di esponenti di rilievo dei gruppi privati coinvolti;

è stata, peraltro, recentemente resa nota l'iscrizione nel registro degli indagati per *insider trading* di Stefano Di Stefano, alto dirigente dello stesso Ministero, responsabile della Direzione partecipazioni del Dicastero e componente del consiglio di amministrazione di MPS;

considerato che l'eventuale coinvolgimento di dirigenti apicali del Ministero in indagini riguardanti operazioni di mercato relative a una banca partecipata dallo Stato solleva profili di rilevante delicatezza istituzionale, anche in relazione alla prevenzione dei conflitti di interessi e alla corretta gestione delle informazioni sensibili, come quelle relative alla dismissione della partecipazione Monte dei Paschi di Siena,

si chiede di sapere:

ferma restando la presunzione di innocenza del dottor Stefano Di Stefano, se sia opportuna la sua permanenza nella Direzione del Ministero;

quale sia stato il ruolo del dottor Di Stefano e della Direzione che guida nelle varie fasi di cessione dei pacchetti MPS;

se il dottor Di Stefano abbia avuto interlocuzioni con banca Akros, e di che tipo, se abbia avuto un ruolo nella decisione della scelta della procedura accelerata di collocazione dei pacchetti MPS, se abbia avuto un ruolo nella decisione del Governo di applicare il *golden power* nell'operazione UniCredit-BPM;

quali procedure interne di controllo e prevenzione dei conflitti di interessi siano state adottate dal Ministro in indirizzo in relazione al ruolo dei propri dirigenti coinvolti nella *governance* di MPS e le motivazioni del loro mancato funzionamento per il suo alto dirigente;

se fosse a conoscenza, prima delle operazioni di cessione, di possibili intese o coordinamenti tra soggetti privati finalizzati a utilizzare MPS come strumento per operazioni di scalata nel sistema finanziario.

(3-02391)

[NICITA](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il settore zootecnico, e in particolare l'ambito ovi-caprino, rappresenta uno dei pilastri dell'agricoltura siciliana, sia per la consistenza numerica delle aziende presenti sul territorio regionale, sia per il significativo contributo in termini di occupazione e opportunità lavorative, soprattutto per i giovani allevatori, oltre a svolgere un ruolo centrale nella tutela e difesa del territorio, nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali e nella promozione turistica delle aree rurali;

nonostante tale rilevanza strategica, in Sicilia si registra negli ultimi mesi una marcata e repentina riduzione del prezzo del latte ovi-caprino, che è passato da valori superiori a 1,50 euro al litro, con punte fino a 1,60 euro registrate solo pochi mesi fa, agli attuali 1,00-1,10 euro al litro, livelli che risultano spesso inferiori ai costi medi di produzione;

tale andamento sta determinando gravi difficoltà economiche per le aziende zootecniche, già fortemente penalizzate dall'aumento dei costi energetici, dei mangimi e delle materie prime;

il protrarsi di prezzi non remunerativi rischia di provocare la chiusura di numerose aziende, con conseguente perdita di occupazione, abbandono delle aree interne e compromissione del patrimonio zootecnico regionale;

secondo quanto segnalato dalle organizzazioni di categoria e dagli operatori del settore, le dinamiche di formazione del prezzo del latte sembrerebbero evidenziare la presenza di un mercato fortemente concentrato, con pochi soggetti acquirenti in grado di influenzare in modo determinante i prezzi, configurando potenziali assetti oligopolistici;

tali assetti potrebbero favorire fenomeni speculativi che appaiono andare oltre le ordinarie dinamiche di domanda e offerta, incidendo negativamente sulla libera concorrenza e sulla giusta remunerazione dei produttori,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per contrastare la drastica riduzione del prezzo del latte ovi-caprino in Sicilia e per garantire una remunerazione equa agli allevatori;

se sia a conoscenza delle dinamiche di mercato descritte e se non ritenga opportuno promuovere verifiche e monitoraggi, anche attraverso un impulso all'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di accertare l'eventuale presenza di comportamenti anticoncorrenziali o speculativi;

quali strumenti di sostegno e tutela intenda attivare, anche in via straordinaria, per salvaguardare la continuità produttiva delle aziende zootecniche siciliane e prevenire la compromissione del patrimonio zootecnico regionale;

se non ritenga necessario avviare un tavolo di confronto con la Regione Siciliana, le organizzazioni professionali agricole e i rappresentanti della filiera, finalizzato all'individuazione di soluzioni strutturali e durature per riequilibrare il mercato del latte ovi-caprino.

(3-02392)

(già 4-02621)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MAGNI](#) - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa. - Premesso che:

in data 3 dicembre 2025, l'interrogante ha presentato un'interrogazione ai Ministri in indirizzo (4-02554) concernente le autorizzazioni all'esportazione di componenti di armamento rilasciate all'azienda bergamasca Battaggion SpA;

nella risposta, il vice ministro Cirielli ha confermato l'esistenza di licenze di esportazione verso Israele rilasciate tra il 2021 e il 2022, il cui utilizzo si sarebbe concluso entro agosto 2023; ha, inoltre, riferito che, nel 2024, l'azienda ha presentato una nuova richiesta di autorizzazione, successivamente ritirata, mentre l'autorità competente era in procinto di adottare un provvedimento di diniego;

tale elemento non può non suscitare preoccupazione, in quanto il diniego si colloca nel quadro delle valutazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in merito al rischio che il materiale esportato possa essere impiegato nei conflitti in corso;

a parere dell'interrogante, sono necessari chiarimenti ulteriori sulla natura delle forniture e sulla coerenza complessiva delle politiche di autorizzazione all'*export* di armamenti;

le relazioni parlamentari sull'esportazione di armamenti, ai sensi della legge n. 185 del 1990, indicano che, nel corso dell'anno 2024, la Battaggion avrebbe dichiarato due transazioni economiche in entrata provenienti da Israele, per un totale di 612.713,20 euro, associate a distinti numeri di autorizzazione; tale dato evidenzia, dunque, che nel corso dell'anno 2024, Battaggion ha comunque registrato scambi commerciali con controparti israeliane, elemento che non può non rendere necessario un chiarimento puntuale sul quadro autorizzativo complessivo,

si chiede di sapere:

quali siano le informazioni in possesso dei Ministri in indirizzo su quanto riferito, con particolare riguardo all'esistenza di esportazioni di componenti di armamento verso Israele e al mantenimento di relazioni economiche in un contesto nel quale, a Gaza, era già in corso una catastrofe umanitaria senza precedenti;

se non ritengano che le determinazioni in materia di esportazione di armamenti debbano essere pienamente coerenti con i principi di responsabilità politica, trasparenza e tutela dei diritti umani.

(4-02751)

[PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

La Spezia è un'importante città portuale e industriale, con una popolazione di circa 95.000 abitanti, che si trova a fronteggiare una serie di sfide in termini di sicurezza e ordine pubblico, anche in considerazione del suo sviluppo economico e delle numerose attività commerciali e turistiche che ogni anno attraggono migliaia di visitatori;

il porto de La Spezia, rappresentando uno dei principali scali marittimi del Paese e un nodo cruciale per il traffico commerciale e logistico nazionale e internazionale, presenta inevitabilmente rischi legati alla sicurezza, al traffico di merci e persone, e al contrasto delle attività illecite;

il turismo, settore strategico per l'economia della città, porta con sé un aumento dei flussi di persone, creando anche nuove vulnerabilità in termini di sicurezza pubblica e richiedendo un incremento dei controlli, in particolare durante i periodi di alta stagione;

la Questura de La Spezia è chiamata ad un impegno quotidiano per il controllo del territorio e per azioni di prevenzione, ma l'attuale dotazione organica risulta insufficiente per rispondere in modo adeguato e tempestivo alle necessità di sicurezza della città e del suo *hinterland*;

per rispondere in modo concreto alle esigenze di sicurezza del territorio, è fondamentale rafforzare gli organici spezzini, anche alla luce del numero di pensionamenti che ci sono stati negli ultimi anni e in vista di quelli già previsti nell'immediato futuro;

nei prossimi due anni è previsto un incremento di 25.000 agenti di polizia, in aggiunta alle 39.000 assunzioni degli ultimi tre anni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo stia prevedendo un piano di potenziamento della pianta organica della Questura de La Spezia, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di sicurezza della città e delle aree circostanti, anche in considerazione dello sviluppo economico della città e della sua importanza come porto di rilevanza nazionale e base navale in espansione, nonché per le numerose attività commerciali e turistiche che ogni anno attraggono migliaia di visitatori.

(4-02752)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

da notizie di stampa emerge che la Procura della Repubblica di Milano ha iscritto nel registro degli indagati un uomo ultraottantenne, residente a San Vito al Tagliamento (Pordenone), per il reato di omicidio volontario aggravato, in relazione a fatti avvenuti durante la guerra in Bosnia negli anni '90;

secondo quanto riportato, l'indagato avrebbe partecipato, tra il 1992 e il 1995, a viaggi organizzati nei territori dell'ex Jugoslavia, in particolare nell'area di Sarajevo assediata, con il presunto scopo di sparare deliberatamente contro civili, inclusi donne e bambini, in quello che viene descritto come un vero e proprio "safari umano";

l'inchiesta farebbe riferimento al fenomeno dei "cecchini del weekend", soggetti stranieri che, durante il conflitto, si sarebbero recati nei Balcani per partecipare ad azioni armate contro la popolazione civile, senza alcun coinvolgimento militare formale;

le indagini sarebbero state avviate anche grazie a testimonianze raccolte da una giornalista italiana, che avrebbe documentato racconti dettagliati relativi alla presenza di civili stranieri armati nella capitale bosniaca, intenti a colpire persone inermi;

dagli articoli emerge inoltre che l'uomo indagato avrebbe manifestato simpatie per l'estrema destra neofascista, un forte interesse per le armi e una visione ideologica violenta, arrivando a vantarsi, negli anni, della propria presenza nei territori di guerra;

nel corso di una perquisizione domiciliare sarebbero state rinvenute numerose armi da fuoco, tra cui pistole, una carabina e diversi fucili, regolarmente o irregolarmente detenuti, circostanza che ha rafforzato il quadro indiziario;

l'inchiesta avrebbe assunto anche un rilievo internazionale, con collegamenti investigativi che coinvolgono Francia, Svizzera, Belgio e Paesi dei Balcani, oltre a contatti con autorità giudiziarie straniere;

considerato che:

i fatti contestati, se confermati, configurerebbero gravissime violazioni del diritto internazionale umanitario, riconducibili a crimini contro la popolazione civile;

la presenza di cittadini italiani coinvolti in episodi di violenza deliberata durante conflitti armati solleva interrogativi rilevanti sul piano della responsabilità penale individuale, ma anche sul ruolo delle istituzioni nel monitorare e prevenire fenomeni di radicalizzazione violenta;

ritenuto che:

la possibile ideologia neofascista dell'indagato rende la vicenda particolarmente allarmante sotto il profilo della sicurezza democratica, della memoria storica e del contrasto a ideologie che si richiamano esplicitamente alla violenza;

a distanza di oltre 30 anni dalla guerra in Bosnia, permane un dovere morale e istituzionale di fare piena luce su eventuali responsabilità individuali, nel rispetto delle vittime e della verità storica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e di quale sia lo stato delle indagini in corso, per quanto di rispettiva competenza;

se risultino precedenti segnalazioni o informazioni, in possesso delle autorità italiane, relative a cittadini italiani coinvolti in viaggi nei Balcani durante il conflitto con finalità violente o paramilitari;

quali forme di collaborazione giudiziaria internazionale siano state attivate o siano in corso di attivazione con le autorità dei Paesi interessati, al fine di accertare pienamente le responsabilità penali;

se non ritengano necessario rafforzare gli strumenti di monitoraggio, prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione neofascista e violenta, anche alla luce di vicende come quella descritta.

(4-02753)

[NICITA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da organi di stampa, in particolare da un'inchiesta pubblicata da "PalermoToday - Dossier Potere", l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia (IZS Sicilia) sarebbe interessato da gravi criticità nella gestione amministrativa e nella conduzione dell'ente, con particolare riferimento all'operato dell'attuale direttrice generale;

le medesime fonti giornalistiche danno conto della presentazione di esposti alla Procura regionale della Corte dei conti, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché a diverse autorità regionali e ministeriali, nei quali vengono segnalati presunti profili di incompatibilità e conflitto di interessi legati allo svolgimento, da parte della direttrice generale, di numerosi incarichi esterni retribuiti di consulente tecnico d'ufficio (CTU) per conto delle Procure della Repubblica di Palermo e Marsala;

le notizie di stampa segnalano, inoltre, un generale stato di difficoltà gestionale dell'Istituto, con ritardi nell'adozione di atti fondamentali di programmazione e organizzazione, tensioni nei rapporti con gli organi di *governance* e le organizzazioni sindacali, nonché una significativa riduzione dei finanziamenti ministeriali per la ricerca rispetto agli anni precedenti, elementi che incidono sul ruolo strategico dell'IZS Sicilia quale organo tecnico-scientifico di riferimento nazionale e regionale in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

considerato che:

il Ministero della salute esercita funzioni di vigilanza e indirizzo sugli Istituti zooprofilattici sperimentali, che operano quali enti di diritto pubblico e laboratori ufficiali dello Stato; eventuali violazioni dell'obbligo di esclusività e delle norme in materia di incompatibilità potrebbero determinare conseguenze rilevanti sul piano amministrativo, contabile e della legittimità del rapporto contrattuale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e delle segnalazioni e degli esposti trasmessi alle autorità competenti riguardanti l'operato della direttrice generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;

quali iniziative di competenza intenda assumere, anche nell'ambito dei poteri di vigilanza ministeriale, al fine di verificare la regolarità della gestione dell'IZS Sicilia e garantire il pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

(4-02754)

[LOMBARDO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

già dalle prime settimane del 2026 la stampa locale e i cittadini hanno riportato l'ennesima serie di disagi lungo il collegamento ferroviario tra Lecco e Milano, con numerose soppressioni di treni in entrambe le direzioni. I treni risultavano indicati inizialmente come puntuali, e successivamente cancellati a ridosso dell'orario di partenza. I messaggi ricevuti dai cittadini attraverso l'APP ufficiale riferivano di «problemi tecnici» e riduzione dei posti disponibili;

tali disservizi determinano ricadute particolarmente gravi sulla mobilità dei pendolari lecchesi. In particolare, in fascia serale le alternative di rientro risultano limitate, con il rischio che la cancellazione di una delle poche corse disponibili lasci lavoratori e studenti bloccati a Milano;

si ricorda che Regione Lombardia e Trenord, in seguito ad affidamento diretto del servizio, hanno sottoscritto un contratto per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale con durata dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2033, che prevede monitoraggio e applicazione di penali e definisce, tra gli indicatori, la puntualità entro 5 minuti delle corse e la regolarità del servizio;

nell'ambito degli indicatori di trasparenza collegati al contratto risultano obiettivi per singole linee, tra cui la regolarità per la linea S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano e per la linea RE8 Tirano-Sondrio-Lecco-Milano Centrale;

in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, Trenord ha pubblicato un programma di potenziamento dei collegamenti, prevedendo sulla linea RE8 Milano-Tirano una frequenza di una corsa ogni 30 minuti per direzione tra il 6 e il 22 febbraio 2026, in un arco orario esteso, con alcune rimodulazioni su linee locali sostituite da bus;

alla luce dei disservizi ricorrenti segnalati sulla direttrice milanese-lecchese e, più in generale, sulla rete interessata dai flussi olimpici e nonostante il dichiarato impegno di Trenord a rafforzare la linea in vista dei Giochi Milano Cortina 2026, sorgono gravi dubbi sull'effettiva capacità di Trenord di assicurare il servizio promesso e sulla sua adeguatezza a garantire collegamenti affidabili con Milano durante un evento di tale rilevanza internazionale;

appare, inoltre, necessario chiarire le cause dei continui ritardi e cancellazioni e le misure, anche di coordinamento istituzionale, per garantire l'affidabilità del servizio in un periodo di massima domanda e visibilità internazionale;

l'*Host city contract* relativo ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 prevede un formale impegno del Governo italiano, quale autorità del Paese ospitante, a supportare gli impegni assunti per l'organizzazione dei Giochi, con possibili riflessi sull'affidabilità dei servizi essenziali di mobilità;

qualora le cause dei disagi fossero riconducibili a criticità infrastrutturali o gestionali afferenti alla rete ferroviaria nazionale, e dunque a profili di competenza del gestore dell'infrastruttura (RFI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulterebbe direttamente coinvolto per quanto di competenza nelle attività di indirizzo, vigilanza e coordinamento del sistema,

si chiede di sapere:

quali siano, per quanto a conoscenza del Ministro in indirizzo, le cause principali dei continui disagi registrati sulla linea Milano-Lecco e se tali criticità siano riconducibili a carenze infrastrutturali, a

carenze imputabili all'operatore Trenord o a lavori programmati;
se, anche in considerazione dell'evento olimpico, il Ministro intenda adottare iniziative di competenza, in raccordo con la Regione Lombardia, per rafforzare il monitoraggio della qualità del servizio reso sulle suddette tratte;
quali garanzie operative siano previste, per il periodo dei giochi olimpici di febbraio 2026, circa l'effettiva capacità di realizzare con continuità il servizio potenziato annunciato da Trenord;
se, in considerazione della particolare criticità della fascia serale per i rientri dei lavoratori verso il Lecchese, il Ministro intenda promuovere, per quanto di competenza, misure specifiche per evitare che la soppressione di una delle poche corse disponibili determini il blocco dei pendolari a Milano.
(4-02755)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in seguito ai gravi fatti di Torino del 31 gennaio 2026, durante i quali gruppi di manifestanti hanno accerchiato e aggredito forze di polizia provocando numerosi feriti, le istituzioni e tutte le forze politiche presenti in Parlamento hanno condiviso messaggi di solidarietà agli agenti colpiti;

su diversi *media* nazionali e locali sono emersi articoli secondo cui, sui canali *social* ufficiali della Polizia di Stato, sarebbe stata pubblicata una fotografia relativa all'aggressione, che presenterebbe elementi non corrispondenti alla scena reale ripresa nei video dell'evento, come dettagli delle uniformi e dello sfondo che appaiono differenti e suggeriscono l'uso di immagini generate o alterate tramite intelligenza artificiale;

tali articoli spiegano che analisi di *fact-checking* hanno individuato incongruenze tipiche delle immagini AI, come scritte sul casco non coerenti, elementi ambientali difformi e variazioni nelle protezioni degli agenti rispetto ai filmati originali;

fonti interne della Polizia di Stato avrebbero dichiarato, nei confronti delle agenzie di stampa, che l'immagine è stata selezionata tra quelle più virali circolate sul *web*, senza che fosse in alcun modo generata o alterata direttamente dalla Polizia di Stato, ma la sua pubblicazione ha comunque alimentato dibattiti e teorie complottistiche sui fatti di Torino;

considerato che l'uso di contenuti visivi potenzialmente generati o ritoccati con tecnologia IA da parte di un'istituzione di pubblica sicurezza potrebbe avere un impatto rilevante sulla fiducia dell'opinione pubblica verso le fonti ufficiali di informazione e sul rapporto fra cittadini e forze dell'ordine, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali siano, in dettaglio, le circostanze in cui l'immagine in questione è stata pubblicata sui canali *social* della Polizia di Stato;

se risulti che l'immagine diffusa sia stata effettivamente generata, alterata o solamente condivisa da terze parti, e quali verifiche formali siano state compiute per accertarne l'origine e l'attendibilità;

se esista, nell'ambito del Ministero o degli organi di pubblica sicurezza, una *policy* specifica per l'uso di immagini generate o modificate tramite intelligenza artificiale nei canali istituzionali, e in caso negativo se non si ritenga necessario predisporne una;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare la correttezza dell'informazione istituzionale, preservare la fiducia dell'opinione pubblica nelle fonti ufficiali e prevenire future diffusioni di contenuti visivi suscettibili di alterare in modo non trasparente la percezione di eventi reali;

non si ritenga opportuno avviare una verifica interna o un *audit* per chiarire eventuali responsabilità organizzative o procedurali nella pubblicazione di contenuti visivi potenzialmente generati con IA da parte di un organo di polizia.

(4-02756)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che il magistrato Alfredo Guardiano abbia minacciato querele contro l'onorevole Costa e si sia autocertificato imparziale, dopo aver partecipato con altri togati, ex parlamentari del PD, a opinabili decisioni sul *referendum* sulla giustizia;

nel mese di ottobre 2025 il suddetto magistrato, usando un linguaggio denigratorio verso il partito di Forza Italia e il presidente Berlusconi, in una *chat* scrisse: "Dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni, di

Mantovano e di Salvini, l'esultanza degli orfani di Berlusconi, rappresenta l'ultimo tassello che disvela il vero scopo di questa riforma: punire la magistratura penale per avere svolto, non sempre in maniera soddisfacente, ma certo complessivamente in modo conforme al disegno costituzionale, il suo ruolo di contro potere democratico ben evidenziato da Pierre Rosanvallon. Ridurne gli spazi di indipendenza"; secondo il consigliere di Cassazione, membro dell'Ufficio centrale per il *referendum* della stessa Corte, la riforma intende "creare le condizioni per impedire che l'azione governativa incontri limiti" e, pertanto, "la si deve respingere in blocco votando No";

nella *chat* divenuta pubblica si legge ancora: "Votando SI mi aspetto che i sostenitori di questa riforma, che si definiscono di sinistra, sfilino, del tutto legittimamente, ma finalmente senza ambiguità, sotto l'effigie di Silvio Berlusconi";

desta preoccupazione dover constatare, ancora una volta, come alcuni magistrati rilascino in modo reiterato dichiarazioni e offrano valutazioni di carattere politico, in palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza,

si chiede di sapere:

come valuti il Ministro in indirizzo i casi di affermazioni gravi e faziose di magistrati in servizio, come nella vicenda di cui in premessa, e se le ritenga compatibili con il ruolo ricoperto;

se, nell'ambito delle proprie competenze, ritenga di avvalersi dei propri poteri ispettivi di legge, al fine di valutare la corretta gestione degli uffici giudiziari coinvolti.

(4-02757)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che: la Commissione INTA del Parlamento europeo ha approvato l'accordo provvisorio sul nuovo Regolamento SPG (sistema di preferenze generalizzate), relativo all'introduzione della clausola di salvaguardia per il settore del riso;

gli agricoltori hanno espresso forte preoccupazione rispetto alle intese raggiunte sul testo, ritenendo che lo stesso non garantisca alcuna reale protezione per il settore risicolo dell'Unione europea, già pesantemente esposto alla concorrenza di importazioni a basso costo;

in particolare, l'assenza di una clausola di salvaguardia automatica per il riso renderebbe il meccanismo di tutela inefficace, poiché le soglie previste consentirebbero l'attivazione solo quando il danno economico sarebbe ormai conclamato e difficilmente recuperabile;

la produzione europea di riso "Indica" interessa circa 100.000 ettari, con un valore fondiario stimato tra 30.000 e 40.000 euro per ettaro, traducendosi in potenziali perdite per l'economia dell'UE comprese tra 3 e 4 miliardi di euro, a fronte di benefici economici per i Paesi esportatori SPG, stimati in appena 15-18 milioni di euro;

le importazioni non riguardano più soltanto il riso Indica, ma stanno crescendo anche per il riso "Japonica" tondo e medio, con il rischio concreto che la pressione si estenda anche alle varietà tipiche italiane, come quelle destinate al risotto, compromettendo ulteriormente la competitività delle produzioni nazionali;

simili scelte farebbero accrescere dunque le importazioni da Paesi terzi, come Cambogia e Myanmar, che beneficiano di dazi agevolati pur non rispettando gli *standard* ambientali, sanitari e sociali richiesti ai produttori europei, generando una concorrenza sleale, che mette a rischio migliaia di posti di lavoro e l'intera filiera risicola nazionale;

le risaie italiane, in particolare quelle del Nord, rappresentano un presidio ambientale, idraulico e paesaggistico insostituibile, e non possono essere convertite facilmente ad altre colture, rendendo il settore strutturalmente vulnerabile;

una contrazione significativa della produzione risicola avrebbe ripercussioni economiche, sociali e ambientali rilevanti, colpendo territori che da generazioni fondano la loro economia e identità sulla risicoltura. Per tale ragione, l'Italia che è il primo produttore di riso in Europa, rischia di essere il Paese maggiormente penalizzato da un indebolimento delle misure di salvaguardia;

è necessario difendere con fermezza, nelle sedi europee, gli interessi dei produttori italiani e la sostenibilità economica e ambientale delle filiere agricole nazionali,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto presso le competenti sedi europee per ottenere una revisione della clausola di salvaguardia, affinché essa sia tempestiva, efficace e realmente attivabile per il riso;

se siano state effettuate valutazioni in merito all'impatto economico, sociale e ambientale derivante dall'eventuale introduzione del meccanismo di salvaguardia, nella sua attuale formulazione, sulle aree risicole italiane, in particolare nelle regioni maggiormente vocate.

(4-02758)

[SCALFAROTTO](#), [FREGOLENT](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la legge di bilancio per l'anno 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha rinnovato e rivisto la disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di beni materiali e immateriali destinati alle imprese, già riconducibili ai programmi "Transizione 4.0" e "5.0": in particolare, l'articolo 1, comma 427, come modificato nel corso dell'esame parlamentare, circoscrive l'ambito dei beni agevolabili a quelli prodotti nell'Unione europea;

la disposizione produrrà un effetto immediato di compressione del mercato, con impatti significativi su filiere consolidate e assetti commerciali: si pensi, a titolo esemplificativo, al caso di aziende, come Overmach, che distribuiscono sul territorio nazionale determinati macchinari ad alta tecnologia prodotti fuori dal perimetro europeo, che rispondono a una domanda diffusa del mercato italiano, ossia quella delle macchine DN Solutions prodotte in Sud Corea, che risultano tra le più adottate, soprattutto da parte di piccole e medie imprese manifatturiere;

la misura, di fatto, renderà maggiormente complesso per le piccole e medie imprese l'adozione di tecnologie produttive ad alta complessità, le quali costituiscono un fattore abilitante per la modernizzazione del tessuto industriale italiano e per il mantenimento di livelli elevati di produttività, qualità e specializzazione;

le piccole e medie imprese manifatturiere, di fatto, si troveranno di fronte a un'alternativa penalizzante: cambiare fornitore per accedere all'incentivo, oppure mantenere la scelta di tecnologie già adottate e integrate nei processi produttivi, rinunciando però al beneficio fiscale;

la sostituzione di questi macchinari non è un cambio "neutro", ma implica differenze nelle specifiche tecniche, nell'interfaccia tra uomo e macchina, nella formazione degli operatori e nell'organizzazione dei cicli produttivi, con la sostituzione di intere linee: per molte aziende, la transizione verso macchine alternative richiede tempo, risorse e flessibilità organizzativa;

il caso di aziende come Overmach risulta profondamente emblematico, andando a colpire realtà nazionali nel settore dell'utensileria e delle macchine utensili che rappresentano un comparto strategico per la competitività e la trasformazione tecnologica della manifattura italiana, nonché nella fornitura di macchinari complessi, servizi di assistenza tecnica *post* vendita, noleggio e soluzioni avanzate di *additive manufacturing*;

il perimetro europeo stabilito dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 199 determina una criticità particolarmente rilevante, comportando l'estromissione dal perimetro dell'incentivo dei beni prodotti fuori dall'Unione europea, che però, come nel caso descritto, risultano fondamentali per le imprese italiane;

a tali elementi si aggiunge una criticità di carattere immediato e contingente: molte aziende, ad oggi, dispongono di magazzini con oltre 1.000 macchine che dal 1° gennaio 2026 non sono più incentivabili; l'attuale formulazione della "nuova Transizione 5.0" rischia di produrre effetti distorsivi sul mercato, penalizzando non solo operatori economici consolidati ma anche decine di migliaia di imprese manifatturiere italiane che si avvalgono di tecnologie altamente avanzate, regolarmente immesse sul mercato nazionale e accompagnate da servizi tecnici di lungo periodo;

si deve segnalare inoltre come il Governo, durante l'esame di approvazione della legge, abbia accolto l'ordine del giorno 9/2750/11, impegnandosi ad estendere il perimetro della disposizione anche ai Paesi del G7: ciò provocherebbe un'ingiustificata discriminazione tra Paesi che sono parimenti *partner* commerciali dell'Italia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nel prossimo provvedimento utile, non intenda attivarsi al fine di modificare l'articolo 1, comma 427, della legge affinché sia esteso il perimetro dei beni

agevolabili ai Paesi *partner* commerciali del nostro Paese, senza limitarsi a quelli del G7, citati nell'ordine del giorno menzionato.

(4-02759)

[BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [SCALFAROTTO](#), [FURLAN](#), [MUSOLINO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

come riportato nell'interrogazione 4-02699 pubblicata il 27 gennaio 2026, nella seduta n. 385, nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio 2026 un'imbarcazione di migranti è affondata nel mar Mediterraneo centrale anche a causa delle condizioni metereologiche proibitive legate all'avvento del ciclone "Harry";

nell'immediatezza dei fatti, Sergio Scandura, giornalista di Radio Radicale, aveva denunciato come da più di dieci giorni non si avesse più notizia di otto imbarcazioni partite dalla Tunisia orientale, per un totale di 380 persone disperse nel Mediterraneo;

rispetto alle prime informazioni, già estremamente tragiche, il numero di dispersi in mare risulterebbe essere, con ogni probabilità, decisamente più elevato: infatti, secondo le ultime ricerche della ONG mediterranea "Saving Humans", i dispersi a causa del ciclone Harry negli ultimi giorni sarebbero stati almeno 1.000, prospettando la più grande strage avvenuta nel Mediterraneo, circondata dal silenzio e dall'indifferenza;

di fronte a tale tragedia, che si presenta con dimensioni senza precedenti, colpisce il totale clima di disinteresse e insensibilità del Governo: quest'ultimo è chiamato ad adottare azioni urgenti, coordinate in sede europea, per rintracciare le persone disperse nel Mediterraneo, attraverso un'azione umanitaria e di ricerca che possa gettare luce sul tragico evento,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare per rintracciare le persone disperse nel Mediterraneo a seguito dell'avvento del ciclone Harry, le quali, secondo recenti ricerche, risulterebbero essere più di 1.000;

quali misure il Governo intenda adottare per evitare che tragedie come quella esposta in premessa si ripeta nel prossimo avvenire.

(4-02760)

[CUCCHI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, disciplina il sistema di prevenzione, sicurezza e vigilanza antinfortunistica nell'ambito del Ministero della difesa, introducendo una disciplina speciale rispetto alla normativa generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in particolare, gli articoli 250, 253 e 255 delineano un sistema fortemente internalizzato e gerarchico, nel quale la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e la definizione delle norme di tutela tecnico-militare risultano condizionate dalla struttura dell'amministrazione;

negli ultimi anni si sono verificati infortuni, incidenti e casi di esposizione a fattori di rischio che hanno coinvolto personale militare e civile della difesa, anche in contesti addestrativi, logistici e tecnico-industriali;

questi episodi sollevano interrogativi sull'effettiva adeguatezza e rispondenza del sistema di vigilanza antinfortunistica interno al Ministero rispetto agli *standard* di tutela previsti dall'ordinamento;

considerato che:

la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce un diritto fondamentale della persona, riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione, e deve essere garantito a tutti i lavoratori, civili e militari, indipendentemente dalla natura del rapporto di servizio;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fonda il sistema di prevenzione sul principio della responsabilità del datore di lavoro e sulla partecipazione effettiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 ha introdotto per il comparto difesa una disciplina speciale, con adattamenti e deroghe alla normativa generale giustificate dalle peculiarità organizzative e operative delle forze armate;

le modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza militari, fondate su proposte non vincolanti e su poteri sostitutivi del datore di lavoro, incidono sull'autonomia e

sull'effettiva capacità di svolgere funzioni di segnalazione e prevenzione. La definizione e l'aggiornamento delle norme di tutela tecnico-militare avvengono prevalentemente senza meccanismi sistematici di verifica esterna o parlamentare;

la valutazione dei rischi psicosociali e dello *stress* correlato al lavoro risulta subordinata a condizioni procedurali che limitano l'emersione del fenomeno e l'adozione di misure preventive. Negli ultimi anni si sono verificati infortuni, incidenti e casi di esposizione a fattori di rischio che hanno coinvolto personale militare e civile della difesa, evidenziando criticità non episodiche ma strutturali del sistema di prevenzione; la concentrazione delle funzioni di indirizzo, attuazione e controllo all'interno della stessa amministrazione può compromettere l'effettività della vigilanza e la trasparenza delle procedure, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità emerse nell'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro all'interno del Ministero;

se intenda promuovere una verifica complessiva e indipendente sull'adeguatezza del sistema di vigilanza antinfortunistica interno, con particolare riferimento al ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alle modalità di valutazione dei rischi;

se ritenga opportuno coinvolgere le competenti commissioni parlamentari in un'attività di monitoraggio e indirizzo sul tema, anche mediante la trasmissione di relazioni periodiche;

quali iniziative intenda adottare per garantire che le peculiarità organizzative e operative delle forze armate non comportino una compressione dei diritti fondamentali del personale alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

(4-02761)

[FINA](#), [FRANCESCHELLI](#) - *Al Ministro del turismo*. - Premesso che:

la disciplina della professione di guida turistica in Italia è stata riformata con la legge 13 dicembre 2023, n. 190, che ha ricondotto la materia nell'ambito della competenza legislativa concorrente, mediante la fissazione da parte dello Stato dei principi fondamentali e la riserva alle Regioni della disciplina di dettaglio;

il nuovo sistema prevede che l'esercizio della professione di guida turistica sia subordinato al superamento di un esame di abilitazione, articolato in una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica, finalizzato al riconoscimento della qualifica professionale e all'iscrizione nell'elenco nazionale delle guide turistiche, istituito presso il Ministero del turismo;

ai sensi del Regolamento recante disposizioni applicative, per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica», di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2024, n. 88, è stato indetto il bando di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, con protocollo del Ministero del turismo - DG Programmazione n. 0042061/25 del 21 gennaio 2025;

prima della recente riforma, in Italia non esisteva un censimento unitario delle guide turistiche, in quanto gli elenchi erano tenuti a livello regionale, e il numero dei professionisti abilitati era stimato tra le 17.000 e le 20.000 unità; la creazione dell'elenco nazionale gestito dal Ministero del turismo, ha invece registrato l'iscrizione al portale di circa 14.000 guide turistiche attive;

i flussi turistici sono in aumento, come evidenziato dai dati della piattaforma "Alloggiati *web*" del Ministero dell'interno, secondo cui gli arrivi in Italia sono cresciuti complessivamente del 7,1 per cento, passando da 173 milioni nel 2024 a oltre 185 milioni nel 2025;

contestualmente, è aumentata la domanda di guide turistiche certificate, che non trova però un'offerta adeguata a soddisfarla, determinando così un sensibile aumento dei costi del servizio e la diffusione di guide non certificate che operano abusivamente sul territorio nazionale;

considerato, inoltre, che:

la prova scritta del bando di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica si è svolta martedì 18 novembre 2025;

dei 29.000 iscritti iniziali, hanno effettivamente sostenuto la prova poco più di 12.000 candidati, e di questi, solo 230 l'hanno superata, un numero pari allo 0,7 per cento degli iscritti e all'1,8 per cento di coloro che hanno partecipato alla prova;

diverse associazioni di rappresentanza hanno contestato l'impianto della prova, ritenendo che abbia valorizzato aspetti meramente nozionistici, premiando l'esercizio mnemonico e risultando poco funzionale alle competenze richieste dalla professione;

al momento, il bando pubblicato sul sito del Ministero del turismo risulta chiuso e non sono in programma ulteriori bandi di esame,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere e quali siano le tempistiche attese, al fine di garantire un numero di abilitazioni adeguato alla richiesta di mercato, nonché più coerente con il numero di domande presentate al precedente bando.

(4-02762)

LOMBARDO - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

Blevio è un comune situato nella provincia di Como, con una popolazione di circa 1.010 abitanti e con poche unità come dipendenti del Comune. Negli ultimi tre anni il territorio di questo comune ha subito 10 alluvioni delle quali due estremamente forti nel solo mese di settembre 2025;

l'intero mese di settembre 2025, in generale, è stato particolarmente critico per tutto il territorio della provincia di Como e non solo. In tale occasione, infatti, il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 148 del 5 novembre 2025, ha deliberato lo stato di emergenza di durata complessiva di 12 mesi stanziando la somma di 10.100.000 euro, a valere sul fondo per le emergenze nazionali. Il provvedimento ha interessato il territorio comasco e i comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda, Seveso e Varedo della provincia di Monza e Brianza;

i fenomeni alluvionali hanno causato distruzioni e reso inagibili strade e case, è stato infatti necessario mettere un ponte provvisorio, il "ponte Bailey", al fine di garantire la connessione del comune di Blevio con Como. Il ponte è stato necessario fino al mese di gennaio 2026;

tuttavia, occorre mettere in sicurezza il territorio di Blevio e, in particolare, serve un intervento strutturale *ad hoc* ai fini della sopravvivenza stessa del comune. A tali fini, pertanto, servono non solo fondi, arrivati sul territorio, ma anche del personale dedicato con competenze specifiche;

la carenza di personale negli uffici dei piccoli Comuni rappresenta una problematica sollevata da tempo dagli enti locali ed è ormai attestata evidenza che i danni causati dai cambiamenti climatici siano un fenomeno avente caratteristiche, purtroppo, quasi stagionali oltre che sempre più gravi;

è necessario, dunque, che le singole amministrazioni locali si dotino di personale in grado di fronteggiare gli eventi che si potrebbero ripresentare, attraverso un numero di unità di personale adeguato ed in grado non solo di effettuare una programmata manutenzione del territorio ma anche di affrontare le procedure burocratiche appropriatamente,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza si intenda assumere al fine di garantire che gli enti territoriali di ridotte dimensioni, come il citato Comune di Blevio, siano dotati del necessario supporto tecnico-amministrativo per un'appropriata esecuzione degli interventi strutturali di messa in sicurezza dei territori e per la piena utilizzabilità delle risorse già stanziate per i danni causati dagli eventi climatici.

(4-02763)

CUCCHI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

tra il 14 e il 24 gennaio 2026, lungo la rotta migratoria tra la costa orientale della Tunisia e Lampedusa, in concomitanza con il ciclone "Harry" che ha investito il Mediterraneo centrale, sarebbero scomparse in mare numerose imbarcazioni cariche di migranti, per un numero complessivo di persone disperse che, secondo le stime, potrebbe superare le mille unità, tra cui donne e bambini;

tale circostanza, se confermata anche solo parzialmente, configurerebbe una delle più gravi stragi di migranti mai avvenute nel Mediterraneo;

la denuncia è stata avanzata dalle ONG Refugees in Libya e Refugees in Tunisia, sulla base di informazioni raccolte presso le comunità di migranti presenti negli insediamenti informali sorti lungo il litorale a nord di Sfax, nella cosiddetta "zona degli ulivi", area dalla quale partono abitualmente le imbarcazioni dirette verso l'Italia;

secondo tali fonti, tra il 14 e il 21 gennaio sarebbero partite tra le 24 e le 26 imbarcazioni, quasi tutte costituite da scafi metallici di fortuna, sovraccarichi, con a bordo in media 40-55 persone ciascuna; di

queste, solo due risulterebbero rintracciate (una giunta in Italia con tre vittime accertate e una rientrata in Tunisia), mentre tutte le altre risulterebbero disperse;
un dispaccio SAR diffuso dalla centrale operativa del Maritime Rescue Coordination Centre italiano il 24 gennaio segnalava ufficialmente la scomparsa di almeno otto imbarcazioni, con circa 380 persone a bordo, partite dalla costa tunisina tra il 14 e il 21 gennaio;
ulteriori elementi di riscontro sono costituiti dal recupero, il 24 gennaio, da parte della nave cisterna maltese "Arrow Star", di un unico superstite di un naufragio avvenuto nella stessa area, nonché dalla tragedia della barca soccorsa il 22 gennaio a sud-ovest di Lampedusa, dalla quale sono cadute in mare due gemelline di un anno, tuttora disperse, e sulla quale è deceduto un giovane migrante subito dopo lo sbarco;

considerato che:

le ONG citate evidenziano come l'assenza di un sistema centralizzato di registrazione delle partenze, dei naufragi e delle vittime renda estremamente difficile una ricostruzione certa degli eventi, ma sottolineano che i diversi rapporti disponibili convergono nel descrivere una tragedia di dimensioni eccezionali, superiori a quelle ufficialmente riconosciute;

secondo le stesse fonti, l'impennata delle partenze sarebbe direttamente collegata ai *raid* condotti dalle forze di polizia tunisine, nelle prime settimane di gennaio, contro gli insediamenti informali di migranti nell'area di Sfax, con distruzione di rifugi e strutture sanitarie, generando un clima di terrore e il timore di deportazioni verso il sud del Paese o verso circuiti di traffico di esseri umani;

l'Italia e l'Unione europea intrattengono da anni rapporti di cooperazione con la Tunisia in materia di contenimento dei flussi migratori, che prevedono finanziamenti, fornitura di mezzi e assistenza tecnica, rendendo la Tunisia uno dei principali *partner* dell'Italia nella gestione della rotta del Mediterraneo centrale;

numeroso organizzazioni internazionali e associazioni per i diritti umani hanno da tempo denunciato gravi e sistematiche violazioni dei diritti fondamentali dei migranti in Tunisia, incluse violenze, arresti arbitrari, deportazioni, pestaggi e presunti coinvolgimenti di apparati di sicurezza in traffici di esseri umani;

la possibile entità della tragedia impone un chiarimento immediato e approfondito delle responsabilità, delle dinamiche dei soccorsi e delle attività di cooperazione internazionale in essere;

il rispetto del diritto internazionale, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e degli obblighi di tutela della vita umana costituisce un principio inderogabile dell'azione dello Stato italiano, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali informazioni ufficiali il Governo italiano abbia acquisito, anche attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche e i canali di cooperazione internazionale, in merito al numero effettivo di imbarcazioni partite dalla costa tunisina tra il 14 e il 21 gennaio e al numero delle persone disperse o decedute;

quali iniziative urgenti intenda assumere per sollecitare le autorità tunisine a fare piena luce sulle partenze, sui naufragi e sui *raid* condotti nei campi di migranti nell'area di Sfax nelle prime settimane di gennaio;

se il Governo italiano intenda promuovere o sostenere un'inchiesta approfondita, anche a livello europeo e internazionale, che coinvolga i Ministeri competenti, al fine di ricostruire quanto accaduto lungo la rotta Tunisia-Lampedusa in quei giorni;

se e come valuti la compatibilità degli accordi di cooperazione in materia migratoria con la Tunisia con il rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e degli obblighi di ricerca e soccorso in mare, alla luce delle gravi denunce reiteratamente avanzate da ONG e organismi indipendenti.

(4-02764)

[FLORIDIA Aurora](#), [SPAGNOLLI](#), [PATTON](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

la transizione verso una mobilità a basse emissioni è un obiettivo fondamentale per il raggiungimento degli impegni nazionali ed europei in materia di clima e qualità dell'aria, in linea con il *green deal* e gli orientamenti della strategia nazionale di decarbonizzazione;

la diffusione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici è un elemento chiave per incentivare la diffusione dell'elettrico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili;

l'assenza di una capillare rete di ricarica ad alta potenza su lunghe percorrenze può generare "ansia da autonomia", costituendo un freno significativo alla diffusione dei veicoli elettrici e penalizzando l'efficacia della transizione energetica nel settore trasporti;

considerato che:

l'Italia risulta, in termini complessivi, tra i Paesi europei con un'elevata densità di punti di ricarica per veicoli elettrici e con un rapporto favorevole tra il numero di prese disponibili e il parco circolante;

emerge, tuttavia, una marcata concentrazione delle infrastrutture di ricarica nelle aree urbane e metropolitane, mentre la copertura lungo le autostrade e le principali vie extraurbane risulta ancora insufficiente e disomogenea, nonostante la loro importanza strategica per la mobilità di lunga percorrenza e la piena diffusione della mobilità elettrica;

allo squilibrio territoriale si affiancano problematiche di qualità del servizio, quali la potenza effettivamente disponibile, l'affidabilità e la continuità di funzionamento delle colonnine, l'interoperabilità tra i diversi operatori e la trasparenza e sostenibilità delle tariffe applicate, elementi che incidono in modo decisivo sull'esperienza degli utenti;

i dati riferiti al 2025 indicano una distribuzione territoriale fortemente sbilanciata, con oltre il 60 per cento delle colonnine concentrate nel Nord, il Centro con circa il 20 per cento, il Sud con circa il 13 per cento e le isole con circa il 7 per cento;

le 5 regioni con la maggiore dotazione infrastrutturale (Lombardia, Piemonte, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna) vantano oltre 34.000 punti di ricarica attivi, mentre le restanti regioni contano circa 17.000 punti, evidenziando una forte disparità;

visto, inoltre, che:

lo sviluppo di una rete di ricarica capillare non rappresenta esclusivamente uno strumento di riduzione delle emissioni climalteranti e di tutela della salute pubblica, ma costituisce anche un fattore strategico di sostegno a forme di turismo sostenibile e a basso impatto ambientale;

un'infrastrutturazione adeguata della mobilità elettrica incide, infatti, direttamente sull'attrattività dei territori, in particolare delle aree interne, rurali, montane e insulari, centrali per un modello di turismo lento e rispettoso dei contesti ambientali e sociali;

tale profilo assume particolare rilevanza lungo i principali corridoi di accesso internazionale, tra cui l'asse del Brennero, interessato da consistenti flussi turistici provenienti dai Paesi del nord Europa, nei quali la mobilità elettrica risulta già maggiormente diffusa e consolidata;

l'assenza o l'insufficienza di punti di ricarica lungo le principali direttrici extraurbane e nelle aree a vocazione turistica non metropolitana limita fortemente la possibilità di raggiungere tali territori con mezzi elettrici, disincentivando una domanda turistica oggi in rapida espansione a livello europeo e internazionale, e rispetto alla quale il nostro Paese rischia di rimanere indietro, nonostante l'elevato valore ambientale, paesaggistico e culturale dei territori coinvolti,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per superare le disomogeneità territoriali nella distribuzione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, con particolare attenzione alle aree interne, periferiche e meno densamente popolate;

in che modo si intenda garantire una copertura uniforme, funzionale e accessibile a tutti gli utenti, evitando fenomeni di desertificazione infrastrutturale in ampie tratte stradali;

quali misure si intenda adottare o siano state adottate negli ultimi 24 mesi per accelerare la diffusione di infrastrutture di ricarica sulle arterie di lunga percorrenza;

quali strumenti di *governance* pubblica siano stati o saranno messi in campo per coordinare efficacemente l'azione delle concessionarie autostradali e degli operatori privati, in un quadro di pianificazione integrata e coerente con gli obiettivi di interesse generale e di giustizia climatica;

se e in che modo si intenda integrare le politiche di sviluppo della rete di ricarica per veicoli elettrici con le strategie nazionali in materia di turismo sostenibile, al fine di valorizzare i territori meno infrastrutturati.

(4-02765)

FLORIDIA Aurora, SPAGNOLLI, PATTON - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

la crisi climatica e l'emergenza energetica, aggravate dall'attuale contesto geopolitico internazionale e dalle tensioni sui mercati delle fonti fossili, impongono un'accelerazione decisa e strutturale della transizione ecologica, quale condizione imprescindibile per rafforzare l'autonomia strategica, l'indipendenza energetica e la sicurezza nazionale del Paese, nel rispetto dei principi di giustizia climatica, tutela della salute pubblica e riduzione delle diseguaglianze territoriali;

il settore dei trasporti è tra i principali responsabili delle emissioni climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, con gravi ricadute ambientali e sanitarie, in particolare per le comunità che vivono lungo le grandi infrastrutture viarie;

l'installazione di impianti fotovoltaici lungo le autostrade e le strade a scorrimento veloce consente di trasformare un fattore di impatto ambientale in un'opportunità di produzione diffusa di energia rinnovabile, senza ulteriore consumo di suolo, valorizzando superfici già impermeabilizzate o marginali, contribuendo alla riduzione dei costi dell'energia per il sistema pubblico, per i servizi infrastrutturali e, attraverso meccanismi di condivisione e autoconsumo, per le comunità e i territori interessati;

considerato che:

le superfici nella disponibilità delle società concessionarie autostradali (quali barriere fonoassorbenti, spartitraffico, svincoli, parcheggi, pensiline, coperture di edifici e aree residuali) rappresentano un patrimonio infrastrutturale strategico per lo sviluppo del fotovoltaico integrato;

i più recenti interventi normativi in materia di "aree idonee" per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, tra cui da ultimo il decreto-legge n. 175 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2026, hanno chiarito e completato il quadro regolatorio, consentendo di ricomprendere espressamente tra le aree idonee anche i siti e gli impianti nella disponibilità delle concessionarie autostradali;

in Italia sono già attivi progetti pilota significativi, come l'impianto fotovoltaico integrato nelle barriere antirumore lungo l'A1 in prossimità di Valmontone, nonché le installazioni sperimentali di ANAS lungo la rete stradale nazionale, che dimostrano la fattibilità tecnica, ambientale e gestionale di tali soluzioni;

in particolare, assume rilievo il potenziale dell'autostrada del Brennero (A22), caratterizzata da una collocazione strategica lungo uno dei principali corridoi europei di traffico merci e passeggeri, che attraversa territori sensibili dal punto di vista ambientale e climatico, come il Veneto e l'Alto Adige/Südtirol, e che rappresenta, altresì, un asse infrastrutturale centrale di collegamento a territori di forte vocazione turistica estiva e invernale, alcuni attualmente legati ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

a livello europeo, diversi Stati membri stanno investendo con decisione nel fotovoltaico autostradale: il Lussemburgo, per esempio, ha approvato nel 2024 un progetto di legge che consente l'uso delle fasce di rispetto stradali per impianti solari, stimando una capacità installabile fino a 1,5 GW, con il coinvolgimento di operatori privati su terreni pubblici;

rilevato che:

il fotovoltaico autostradale può contribuire non solo all'autoconsumo delle infrastrutture (illuminazione, segnaletica, colonnine di ricarica, aree di servizio), ma anche allo sviluppo di Comunità energetiche rinnovabili, permettendo la condivisione dell'energia prodotta con i comuni e le comunità locali collegate alla medesima cabina primaria;

tale modello rafforza il carattere sociale della transizione ecologica, redistribuendo benefici economici ed energetici ai territori attraversati dalle grandi infrastrutture e contrastando la povertà energetica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano promuovere, d'intesa con le società concessionarie autostradali e con ANAS, valorizzando anche le specificità delle concessionarie a prevalente partecipazione pubblica, quali l'autostrada del Brennero (A22), un piano nazionale organico per lo sviluppo del

fotovoltaico lungo la rete autostradale e stradale, valorizzando le superfici già esistenti e riducendo a zero il consumo di nuovo suolo;
quali iniziative siano previste per incentivare e accelerare gli investimenti in impianti fotovoltaici nelle aree e sugli impianti nella disponibilità delle concessionarie, anche attraverso l'uso di strumenti di programmazione, bandi dedicati o meccanismi di premialità nelle convenzioni;
se il Governo intenda favorire l'integrazione di tali impianti in progetti di autoconsumo collettivo e Comunità energetiche rinnovabili, assicurando benefici diretti alle comunità locali e agli enti territoriali interessati;
se non ritenga necessario assumere come prioritaria una strategia che trasformi le autostrade italiane da semplici corridoi di traffico in infrastrutture energetiche sostenibili, coerenti con gli obiettivi climatici nazionali ed europei e con il diritto delle cittadine e dei cittadini a un ambiente salubre.

(4-02766)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

la Fondazione di Modena, ente di origine bancaria già Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, avrebbe subito una rilevante perdita patrimoniale, quantificata in oltre un milione di euro, a seguito di condotte fraudolente poste in essere dal dirigente responsabile dell'area finanziaria, che aveva libero accesso dispositivo ai 16 conti correnti della fondazione;

secondo quanto emerso da notizie di stampa e dalle indagini avviate dalla Guardia di finanza, questo dirigente, affetto da dipendenza dal gioco d'azzardo, avrebbe disposto nell'arco di sei anni oltre 800 bonifici a proprio favore, eludendo i sistemi di controllo interno dell'ente;

le irregolarità sarebbero state rilevate non dai presidi interni della Fondazione, bensì dall'attività investigativa della Guardia di finanza, che ha riscontrato un volume di giocate incompatibile con le disponibilità economiche del soggetto interessato;

la Fondazione risulta formalmente dotata del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001, strumento che tuttavia non ha consentito di prevenire né di intercettare tempestivamente le condotte illecite;

le carenze nei meccanismi di vigilanza e nei controlli interni sollevano rilevanti interrogativi sull'adeguatezza della *governance* dell'ente e sulle procedure di nomina degli organi di vertice;

le fondazioni di origine bancaria svolgono funzioni di interesse pubblico e gestiscono ingenti risorse destinate al sostegno del territorio, della cultura e del *welfare* locale;

la tutela dell'integrità patrimoniale di tali enti e la trasparenza della loro gestione costituiscono un interesse generale meritevole della massima attenzione da parte delle istituzioni di vigilanza, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative di competenza intenda assumere per verificare l'effettiva dinamica della vicenda;

se ritenga opportuno, per il tramite delle strutture ministeriali competenti in materia di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria, disporre un'ispezione straordinaria volta ad accertare l'adeguatezza dei sistemi di controllo, dell'organizzazione interno e del Modello 231 adottato dalla Fondazione di Modena;

quali misure generali si intendano promuovere affinché analoghi episodi non abbiano a ripetersi in altre fondazioni di origine bancaria.

(4-02767)

Risoluzioni in commissione

[ALFIERI](#), [DELRIO](#), [LA MARCA](#) - La 3ª Commissione (Affari esteri e difesa) del Senato, premesso che:

il 29 gennaio 2026 un grave attacco jihadista ha colpito l'aeroporto civile "Diori Hamani" di Niamey, capitale del Niger, interessando l'area della base 101 dell'aeronautica, sede del dispiegamento della missione bilaterale di supporto in Niger (MISIN), con circa 500 militari italiani, unica forza occidentale presente nel Paese, fortunatamente rimasti illesi;

l'attacco, rivendicato dallo Stato islamico della provincia del Sahel (ISSP), ha confermato il

significativo salto qualitativo delle capacità operative dei gruppi jihadisti attivi nella regione, anche attraverso l'impiego di droni e armamenti sempre più sofisticati;

lo Stato islamico della provincia del Sahel, noto in precedenza come Stato islamico del grande Sahara, è considerato dagli analisti una delle ramificazioni più attive e pericolose del *network* globale dell'ISIS. Nel corso del 2025 e all'inizio del 2026, il gruppo ha intensificato significativamente le sue operazioni militari ed esteso il suo controllo territoriale. Il gruppo opera principalmente nella zona dei "tre confini" tra Mali, Burkina Faso e Niger e recentemente ha esteso la sua influenza verso il sud del Niger e verso gli Stati costieri come il Benin e il Togo;

gruppi affiliati allo Stato islamico e ad al-Qaeda, in particolare l'ISSP e il JNIM, sono impegnati in una competizione violenta per il controllo territoriale, delle rotte commerciali e delle economie illegali tra Mali, Burkina Faso e Niger, rendendo la regione uno dei principali focolai di instabilità globale;

in Mali la situazione di sicurezza appare estremamente compromessa, secondo l'*intelligence* francese il Paese sarebbe già ad un passo dal diventare un califfato, con ampie aree del territorio sotto il controllo o l'influenza di gruppi jihadisti e con il fondato timore che l'avanzata dei jihadisti in Mali possa tradursi in un contagio nei vicini Niger e Burkina Faso, dove il controllo dello Stato risulta fortemente limitato e caratterizzato da un deterioramento costante;

la minaccia jihadista si sta, inoltre, progressivamente estendendo verso i Paesi costieri dell'Africa occidentale, tra cui Benin, Togo, Costa d'Avorio e Ghana, come denunciato da diverse organizzazioni internazionali e diversi analisti, ampliando in modo preoccupante l'area geografica dell'instabilità;

la Somalia è caratterizzata da un complesso intreccio di instabilità che favorisce i gruppi jihadisti. Dopo i successi iniziali del governo somalo nel 2022-2023, il panorama è mutato drasticamente. Nel corso del 2025, infatti, il gruppo Al-Shabaab ha lanciato un'offensiva che lo ha portato a riconquistare ampie porzioni di territorio nel centro e nel sud della Somalia precedentemente liberate, con potenziali ricadute sulla sicurezza del mar Rosso e del Mediterraneo allargato;

considerato che:

il deterioramento della sicurezza nel Sahel, nel golfo di Guinea e nel Corno d'Africa ha ricadute dirette sugli interessi strategici dell'Italia e dell'Unione europea, incluse la sicurezza del personale impegnato nelle missioni internazionali, la stabilità regionale e la tutela delle popolazioni civili;

la riduzione delle risorse destinate alla cooperazione internazionale e agli strumenti civili di prevenzione dei conflitti indebolisce la capacità dell'Italia di incidere positivamente nei contesti fragili e risulta incoerente con il contrasto al terrorismo internazionale;

in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche, conflitti endemici e sfide globali, la funzione diplomatica e la presenza strategica all'estero non possono essere considerate voci di spesa sacrificabili;

la cooperazione allo sviluppo, il rafforzamento istituzionale, l'accesso ai servizi essenziali, l'istruzione e l'occupazione giovanile costituiscono elementi strutturali della sicurezza internazionale e rappresentano un investimento strategico, non una voce residuale di spesa,

impegna il Governo:

- 1) a garantire la massima tutela e protezione ai militari italiani impegnati nella MISIN e nelle altre missioni in Africa, monitorando costantemente l'evoluzione delle minacce;
- 2) a promuovere, in sede europea e multilaterale, una strategia complessiva per il Sahel e l'Africa subsahariana che integri sicurezza, cooperazione allo sviluppo, rafforzamento delle istituzioni democratiche e tutela dei diritti umani;
- 3) a invertire la tendenza alla riduzione delle risorse destinate alla cooperazione internazionale, assicurando un incremento stabile e strutturale dei finanziamenti, in particolare nei Paesi maggiormente colpiti dalla violenza jihadista;
- 4) a rafforzare il ruolo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, garantendo adeguate risorse finanziarie e umane e riconoscendone il ruolo strategico quale strumento di prevenzione dei conflitti e promozione della sicurezza umana.

(7-00033)

[GARAVAGLIA](#) - La 6^a Commissione permanente,

premessi che:

il tessuto produttivo italiano è caratterizzato da PMI che, nonostante *performance* operative positive, presentano squilibri patrimoniali derivanti da fattori esogeni (pandemia, incremento del costo dell'energia e delle materie prime); l'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 disciplina l'esecuzione dei rimborsi IVA, subordinando l'esonero dalla garanzia fideiussoria per importi superiori a 30.000 euro alla sussistenza di specifiche condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva;

l'attuale prassi dell'Agenzia delle entrate (interpello n. 347/2023) stabilisce che, in presenza di un patrimonio netto negativo, la condizione di "non riduzione del patrimonio oltre il 40 per cento" non possa essere tecnicamente soddisfatta, rendendo obbligatoria la prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa;

tale interpretazione genera un circolo vizioso per le imprese in fase di risanamento: gli istituti di credito, a causa della medesima erosione patrimoniale, non rilasciano le fideiussioni necessarie, impedendo di fatto l'accesso a risorse finanziarie proprie (crediti IVA certi, liquidi ed esigibili) essenziali per la stabilità finanziaria dell'impresa;

il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - CCII) promuove, agli articoli 64-*bis* e 84, il principio del *favor* per la continuità aziendale, incentivando la salvaguardia dei complessi produttivi anche in presenza di insolvenza reversibile;

esiste un evidente sfasamento normativo tra il CCII, che spinge all'utilizzo delle risorse interne per il rilancio, e la normativa fiscale, che blocca l'immissione di liquidità vitale proprio nel momento di massima necessità, rischiando di trasformare crisi finanziarie temporanee in dissesti irreversibili con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali;

gli strumenti di premialità legati agli indici ISA (articolo 14 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1), pur innalzando le soglie di esonero fino a 70.000 euro per il biennio 2025-2026, risultano insufficienti a tutelare le imprese con crediti IVA di rilevante entità impegnate in solidi percorsi di recupero produttivo;

considerato che:

è necessario valorizzare una visione "dinamica" della continuità aziendale, che tenga conto dell'incremento del volume d'affari e della tenuta dei livelli occupazionali, piuttosto che basarsi esclusivamente sul dato statico del patrimonio netto;

lo strumento del visto di conformità, unito a una relazione certificata di un professionista indipendente, può costituire un presidio idoneo a garantire l'Erorio senza gravare le imprese di oneri fideiussori inesigibili,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a garantire l'effettiva piena operatività dei principi di *favor* per la continuità aziendale e di salvaguardia dei complessi produttivi previsti dagli articoli 64-*bis* e 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa);

2) a prevedere, attraverso una circolare interpretativa o atto di indirizzo dell'Agenzia delle entrate, che la valutazione della "solidità" ai fini del rimborso IVA non sia limitata al dato patrimoniale storico, ma consideri indicatori di continuità quali:

a) un fatturato annuale in linea con quello del biennio precedente;

b) un credito IVA strutturale in ragione del settore nel quale opera;

c) una crisi di liquidità momentanea dovuta sia ad una mancata fruizione del credito IVA spettante che causa la non bancabilità dei propri titoli di credito;

3) a prevedere che l'Agenzia delle entrate, nei casi specifici in cui la richiesta provenga da aziende nelle condizioni descritte, garantisca all'impresa richiedente la verifica d'urgenza dell'appropriatezza della richiesta e pertanto lo sblocco immediato del credito IVA spettante entro due mesi dalla richiesta stessa. In caso di esito positivo non è dovuto il versamento della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

(7-00034)

[TURCO](#), [D'ELIA](#), [MAGNI](#), [CROATTI](#), [TAJANI](#), [FLORIDIA Barbara](#) - La Commissione 6a (Finanze e tesoro) del Senato,

premessi che:

l'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro, sono tenute a verificare eventuali inadempienze del beneficiario verso l'erario, procedendo, in caso positivo, alla sospensione del pagamento e alla segnalazione all'Agenzia delle entrate-riscossione ai fini dell'eventuale pignoramento;

nel settore della cultura, del cinema e dell'audiovisivo e dello spettacolo, tale disposizione non è stata applicata fino all'aprile 2025, in forza della comunicazione n. 128672 del 12 dicembre 2008 della Ragioneria generale dello Stato (a firma del ragioniere generale Mario Canzio), che introduceva una deroga operativa giustificata dall'"evidente prevalente interesse pubblico" dei contributi erogati dal Ministero della cultura, nell'ottica di una classica "eccezione culturale";

tali contributi sono destinati a finanziare attività di rilievo pubblico (cinema, teatro, musica, danza, *festival*, audiovisivo), sono vincolati a precisi obiettivi progettuali, non liberamente disponibili per il beneficiario, e sono erogati in base a specifiche normative settoriali, che prevedono, tra l'altro, puntuali obblighi di rendicontazione e procedure di pagamento attraverso acconti e saldi;

la Cassazione penale, sezione VI, nella sentenza n. 4844 del 2 febbraio 2015 ha chiarito, in via di principio e per analogia, che i contributi pubblici vincolati non sono soggetti a pignoramento, in quanto "non rappresentano somme nella libera disponibilità" del soggetto beneficiario, precisando che "il denaro erogato dalla pubblica amministrazione con vincolo di destinazione specifico conserva la natura di denaro pubblico", anche quando il soggetto beneficiario sia autorizzato a svolgere attività diverse;

la Corte dei conti, in molteplici pronunce, ha affermato l'impignorabilità di fondi pubblici quando essi siano finalizzati a uno scopo pubblico specifico, ritenendo prevalente "l'interesse generale sottostante"; i contributi in questione finanziano attività culturali di rilievo pubblico, e sono: 1) vincolati a precisi obiettivi progettuali, ben distinti da pagamenti a fronte di prestazioni sinallagmatiche; 2) non liberamente disponibili per il beneficiario; 3) erogati in base a normative settoriali; 4) sottoposti a precisi vincoli di destinazione; 5) liquidati a seguito di procedimento amministrativo unilaterale, con obbligo di rendicontazione e possibile revoca in caso di inadempimento;

in data 19 marzo 2025, l'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze presso il Ministero della cultura ha comunicato un "orientamento" alla Direzione generale spettacolo e alla Direzione cinema e audiovisivo manifestando che non considera più applicabile la deroga del 2008, imponendo di fatto l'applicazione generalizzata del suddetto art. 48-*bis* anche ai contributi culturali;

questa svolta, avvenuta in assenza di modifica legislativa o di decisione amministrativa di rango gerarchico eguale a quella del 12 dicembre 2008, ha già prodotto decine di blocchi nei pagamenti e pignoramenti, con gravi conseguenze per la continuità di attività culturali (inclusa la conclusione di progetti già avviati), in particolare per le piccole realtà locali, le associazioni e i soggetti *non profit*;

risultano pendenti presso il Tribunale ordinario di Roma ed il Tribunale amministrativo del Lazio ricorsi avverso tali pignoramenti dalle Agenzia delle entrate-riscossione presso il Ministero della cultura (tra gli altri: ricorso registro generale RGE n. 80554/2025 GdE; ricorso registro generale RG n. 9786/2025 Tar del Lazio); il giudice dell'esecuzione della III sezione civile del Tribunale di Roma, con ordinanza del 18 luglio 2025, ha disposto la sospensione dell'esecuzione del pignoramento ADER (ricorso RGE n. 80554/2025 GdE), accogliendo l'istanza di sospensiva, nelle more dell'udienza di merito;

considerato che:

l'art. 9 della Costituzione afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, riconoscendo alla cultura un ruolo costituzionalmente protetto;

l'art. 97 prescrive che le pubbliche amministrazioni devono agire nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;

l'art. 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza sostanziale, che impone alla Repubblica

di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;

l'articolo 9 del decreto-legge n. 201 del 2024 ("Misure urgenti in materia di cultura") ha confermato, con norma primaria, l'impignorabilità dei fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di "una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale";

valutato infine che non si comprende quali siano, in assenza di una modifica legislativa o di un atto amministrativo di pari rango, le ragioni giuridiche e amministrative a fondamento del superamento della citata comunicazione del ragioniere generale dello Stato al Ministero della cultura del 12 dicembre 2008, né se tale nuova prassi sia stata sottoposta a verifica costituzionale o interministeriale e se siano state valutate le conseguenze pratiche e costituzionali derivanti dalla pignorabilità di fondi destinati a finalità pubbliche culturali, in rapporto agli articoli 9, 97 e 3 della Costituzione,

impegna il Governo ad adottare iniziative normative e amministrative urgenti, anche mediante atto di indirizzo interpretativo o circolare congiunta tra Ministero dell'economia e Ministero della cultura, finalizzate a chiarire l'inapplicabilità dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 ai contributi pubblici vincolati per finalità culturali, e a confermarne l'impignorabilità, ovvero a introdurre idonee soglie di salvaguardia, al fine di evitare la paralisi di attività culturali di rilievo pubblico e costituzionale, e a garantire l'equilibrio tra equità fiscale e tutela costituzionale della cultura.

(7-00035)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-02305 del senatore Pogliese ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla *9ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

3-02386 del senatore Nicita ed altri, sulla gestione degli stanziamenti di bilancio per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02391 del senatore Turco ed altri, sul contegno degli uffici del Ministero dell'Economia nell'operazione di cessione delle quote pubbliche di MPS;

7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02388 del senatore Sensi, sulla partecipazione di due giornalisti filorussi ad un incontro nel liceo "Leopardi" di Recanati sull'Ucraina;

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-02389 del senatore Lorefice, sul ruolo della RAI nell'informazione di pubblica utilità durante le emergenze.

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, le seguenti risoluzioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa):

7-00033, del senatore Alfieri ed altri, sulla situazione in Africa centrale;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

7-00034 del senatore Garavaglia, sull'attuazione del principio di *favor* per la continuità aziendale nei processi di risanamento delle imprese;

7-00035 del senatore Turco ed altri, sull'impignorabilità dei contributi pubblici vincolati per finalità

culturali.

